QUADERNI DI

Diritto degli animali

Profili etici, scientifici e giuridici

EDIZIONE SPECIALE
PROGETTO “WHALE”

N°2
Luglio 2025

Anno MMXV
Annuale

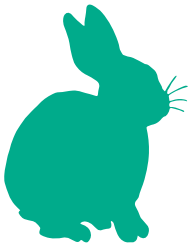

QUADERNI DI

Diritto degli animali

Profili etici, scientifici e giuridici

Quaderni di Diritto degli animali

Profili etici, scientifici e giuridici

Direttore
Elisa Scarpino

Direttore del Comitato scientifico
Valerio Pocar

Comitato scientifico
Francesco Alicino, Luisella Battaglia, Giancarlo Bozzo, Riccardo Cardilli, Diana Cerini, Francesco Emanuele Celentano, Sara De Vido, Stefano Dominelli, Paola Fossati, Luca Leone, Micaela Lottini, Franco Manti, Laura Alessandra Nocera, Annamaria Passantino, Vincenzo Pepe, Carmine Petteruti, Simone Pollo, Francesca Rescigno, Mariachiara Tallacchini.

Comitato di direzione
Annalisa Di Mauro, Maria Cristina Giussani, Alessandro Ricciuti, Paola Sobbrio, Silvia Zanini.

Comitato di redazione
Sara Dal Monico, Giulia Torre, Giulia Mazzoni.

Sito web
www.dirittodeglianimali.eu

Supplemento annuale alla rivista online *"Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici"*. Registrazione presso il Tribunale di Bari n° 8 del 18/09/2023.

La segreteria di redazione può essere contattata via posta elettronica al seguente indirizzo: quaderni@dirittodeglianimali.eu.

Progetto grafico a cura di Ilaria Barcella.
Composizione grafica: Pink Opal.

Una rivista fondata da Animal Law Italia ETS · C.F. 93470670725
Sede legale: via R. Dicillo, 1 – 70131 Bari - ITALIA

Journal of animal rights and law

Ethical, scientific, legal aspects

Editor in chief
Elisa Scarpino

Director of the Scientific Committee
Valerio Pocar

Scientific Committee
Francesco Alicino, Luisella Battaglia, Giancarlo Bozzo, Riccardo Cardilli, Diana Cerini, Francesco Emanuele Celentano, Sara De Vido, Stefano Dominelli, Paola Fossati, Luca Leone, Micaela Lottini, Franco Manti, Laura Alessandra Nocera, Annamaria Passantino, Vincenzo Pepe, Carmine Petteruti, Simone Pollo, Francesca Rescigno, Mariachiara Tallacchini.

Executive Committee
Annalisa Di Mauro, Maria Cristina Giussani, Alessandro Ricciuti, Paola Sobbrio, Silvia Zanini.

Editorial board
Sara Dal Monico, Giulia Torre, Giulia Mazzoni.

Journal website
www.dirittodeglianimali.eu

Annual supplement to the online magazine *"Animal Law. Ethical, scientific and legal profiles"*. Registered at the Court of Bari, registration n° 8 of 18/09/2023.

Email address: quaderni@dirittodeglianimali.eu.

Graphic project by Ilaria Barcella.
Composition: Pink Opal.

Animal Law Italia

A Journal founded by Animal Law Italia ETS · Tax ID: 93470670725
Registred Office: Via R. Dicillo, 1 – 70131 Bari - ITALY

Quaderni di Diritto degli animali

Profili etici, scientifici e giuridici

La rivista *Quaderni di diritto degli animali: profili etici scientifici e giuridici,* accetta contributi su base continuativa. Una volta all'anno pubblica una *call for papers* indirizzata all'approfondimento di un tema monografico, oggetto di discussione tra gli autori in occasione di un evento organizzato a seguito della pubblicazione. Gli autori possono inviare i contributi all'indirizzo della segreteria di redazione, nel rispetto dei criteri editoriali reperibili sul sito web della rivista o richiesti a mezzo di posta elettronica alla segreteria di redazione. La rivista accetta contributi di studiosi, ricercatori ed esperti nelle materie di afferenza e interesse della stessa e *in primis* diritto, bioetica, filosofia, scienze medico veterinarie, biologia, ecologia. Sotto la guida di un Comitato scientifico, la rivista si propone di contribuire a una riflessione critica sulla tutela degli animali non umani, attraverso il coinvolgimento di studiosi di diversi ambiti disciplinari che, con il proprio contributo, possano stimolare il dibattito pubblico e contribuire concretamente al progresso della protezione legale degli animali non umani. Sono accettati contributi che presentano le caratteristiche di un articolo o di un commento a sentenza. Al fine di favorire il dibattito a livello europeo e internazionale sono ammessi contributi in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Journal of animal rights and law

Ethical, scientific, legal aspects

The *Journal of animal rights and law: ethical, scientific, legal aspects* accepts manuscripts on a rolling basis. On an annual basis a call for papers will be advanced, calling for a monographic theme to be analysed and then discussed during an event organised after the publication. Authors can send contributions to the email of the editorial secretariat, in compliance with the editorial criteria available on the Journal's website or sent upon request to the editorial secretariat. The Journal accepts manuscripts written by professionals or scholar experts in disciplinary fields of its interest, and primarily law, bioethics, philosophy, veterinary medicine, biology and ecology. Under the guidance of a Scientific committee, the journal aims to contribute to a critical reflection and discussion on the protection of non-human animals, through the involvement of scholars from different disciplinary fields who, through their own contribution, can stimulate public debate and concretely contribute to the advancement of the legal protection of non-human animals. Contributions that present the characteristics of an article or a comment are accepted. Contributions in Italian, English, French and Spanish are welcomed in order to encourage the debate at European and international level.

QUADERNI DI
Diritto degli animali
Profili etici, scientifici e giuridici

EDIZIONE SPECIALE
PROGETTO “WHALE”

N°2
Luglio 2025

Anno MMXV
Annuale

EDIZIONE SPECIALE

PROGETTO “WHALE”

Il presente numero è stato realizzato nell’ambito del progetto Jean Monnet “Whale” (Working on non-Human Animals Law and rights in the Eu - ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH, Progetto n.: 101127161), dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con Animal Law Italia. Il Progetto, coordinato dalla prof.ssa Sara De Vido, è finalizzato alla promozione dello studio e della diffusione del dibattito giuridico e interdisciplinare sul diritto e sui diritti degli animali non umani (NHALH) in una prospettiva ecocentrica.

SPECIAL EDITION

“WHALE” PROJECT

This issue was produced as part of the Jean Monnet project "Whale" (Working on non-Human Animals Law and rights in the EU - ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH, Project No.: 101127161), of Ca’ Foscari University of Venice, in collaboration with Animal Law Italia. The project, coordinated by Professor Sara De Vido, aims to promote the study and dissemination of the legal and interdisciplinary debate on non-human animal law and rights (NHALH) from an ecocentric perspective.

Indice

ARTICOLI **PAGINA**

Editoriale 11

Profili giuridici

Animali non umani e ricerca scientifica: un percorso verso metodologie alternative 14

Camilla Cabbia e Anita Cabbia

Disguised Religiosity: Exploring the Christian Roots of Animal-Human Relationships 25

Ludovica D'Apote

Uno schiavo con un altro nome è sempre uno schiavo: l'intersezionalità come strategia contro il vigente status legale degli animali non umani 40

Rossella Piotto

L'importanza della vita in ogni sua forma di manifestazione: l'animale non umano da "res" ad essere senziente nella lunga storia dell'evoluzione umana e nel diritto 53

Iris Turchetto

Conservazione e giustizia: una critica interdisciplinare all'antropocentrismo e al colonialismo nel diritto ambientale internazionale 75

Federica Valerio

Indice

ARTICOLI PAGINA

Progetto di riscrittura giuridica

Introduzione 93

Superare l'antropocentrismo: progetto di riscrittura della sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2023 sulla protezione dei crostacei 95

Giorgia Bellomo, Maddalena Franco, Sofia Sydney Giorgi e Valentina Granata

Editoriale

Quaderni di diritto degli animali: profili etici, scientifici e giuridici. Animali non umani e nuove prospettive di tutela, il nuovo numero della rivista *Quaderni di Diritto degli Animali* di *Animal Law Italia*, è realizzato nell'ambito del modulo Jean Monnet WHALE (Working on non-Human Animals Law and rights in the Eu - ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH, Progetto n.: 101127161) coordinato dalla prof.ssa Sara De Vido dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con ALI.

Il modulo Jean Monnet WHALE è iniziato il 9 febbraio 2024 ed ha appena concluso il suo secondo anno – dei tre previsti – di attività: accoglie studenti e studentesse di diversi Atenei, oltre ad avvocati ed avvocate, ma anche esperti ed esperte di altri ambiti disciplinari.

Questo numero dei Quaderni – muovendosi tra prospettive giuridiche, etiche, filosofiche e scientifiche – testimonia la ricchezza del dibattito interdisciplinare vissuto nelle aule universitarie veneziane, che a breve darà vita ad un volume pubblicato in open access per Edizioni Ca' Foscari (ECF), curato da Sara De Vido e dall'avvocata Monica Gazzola, entrambe impegnate nella direzione scientifica del modulo.

Il numero che qui presentiamo, curato dalle dott.sse Silvia Zanini (Università di Trieste) e Sara Dal Monico (Università Ca' Foscari di Venezia), fin dall'origine attive nella definizione e realizzazione di WHALE, è frutto di una call for papers e si compone di cinque contributi, tutti sottoposti a peer review, ai quali si aggiunge uno degli elaborati finali del corso, svolto da un gruppo di studentesse.

Il saggio di Camilla Cabbia e Anita Cabbia apre la raccolta affrontando il delicato tema della ricerca scientifica sugli animali non umani, interrogandosi sulle possibilità concrete di una transizione verso metodologie alternative rispettose della loro condizione senziente. Ludovica D'Apote, con un taglio storico-critico, analizza le radici cristiane nei rapporti tra umani e animali, mettendo in luce come una religiosità implicita abbia influenzato, e continui a influenzare, oltre che l'immaginario collettivo, il diritto e la giurisprudenza UE. Il contributo di Rossella Piotto propone un approccio intersezionale alla questione animale, argomentando come la negazione dello *status* giuridico degli animali non umani possa essere letta alla luce delle dinamiche di esclusione storicamente riservate ad altri soggetti marginalizzati. Iris Turchetto ci guida poi in un *excursus*

sull'evoluzione del rapporto tra l'essere umano e l'animale non umano, sottolineando come il passaggio da "res" a essere senziente sia il frutto di un cammino ancora in corso, ma già segnato da importanti svolte culturali e giuridiche. Federica Valerio, con uno sguardo interdisciplinare, propone infine una critica all'antropocentrismo e al colonialismo sottesi al diritto ambientale internazionale contemporaneo, riflettendo su possibili modelli alternativi di conservazione, fondati su una maggiore equità e giustizia ecologica.

Chiude il numero un lavoro collettivo che nasce direttamente dall'esperienza didattica del corso: un progetto di riscrittura eco-giuridica di una sentenza del Tribunale di Roma del 2023 sulla protezione dei crostacei, redatto dalle studentesse Giorgia Bellomo, Maddalena Franco, Sofia Sydney Giorgi e Valentina Granata. Il lavoro, intitolato "Superare l'antropocentrismo", valutato come miglior elaborato finale del corso, testimonia il potenziale trasformativo del diritto quando si fa strumento di esercizio critico, sperimentazione e apertura a nuovi paradigmi.

Il presente numero si propone così non solo come un contenitore di riflessioni, ma come la tappa di un cammino collettivo, che continua a interrogare e plasmare il rapporto tra diritto e animali non umani.

Venezia, 13 luglio 2025

Profili giuridici

Animali non umani e ricerca scientifica: un percorso verso metodologie alternative

Camilla Cabbia* e Anita Cabbia**

ABSTRACT

Tutt'oggi, in Italia, la sperimentazione animale impiega ogni anno circa 550mila animali di diverse specie. Il principio delle 3R (Replacement, Reduction e Refinement) è un concetto chiave nella sperimentazione animale. È stato introdotto nel 1959 per rendere la ricerca scientifica più etica. Più nello specifico, secondo questa triade il ricercatore, in primo luogo, dovrebbe adoperarsi per sostituire ed eliminare in tutto o in parte il modello animale con un modello alternativo; in secondo luogo, dovrebbe applicarsi per utilizzare il minor numero possibile di animali; infine, il ricercatore dovrebbe comunque tentare di rifinire o migliorare le condizioni sperimentali degli animali da laboratorio e cioè rivedere le condizioni di cura, il trasporto, l'alimentazione, l'interazione con i suoi simili, la stabulazione, il rispetto delle sue caratteristiche etologiche, la riduzione del grado di sofferenza, la cura del rapporto con l'uomo, ecc.

In applicazione del principio in parola, ma anche grazie alle forti contestazioni all'utilizzo degli animali a scopi scientifici, stanno nascendo nuove metodologie cruelty free. Un esempio virtuoso è quello dell'Università degli Studi di Udine ove è stato collaudato un sistema di fermentazione ruminale in continuo, che consente di avere una simulazione in vitro della funzionalità dell'ambiente ruminale tramite l'utilizzo di un campione di liquido ruminale prelevato da animali al macello, consentendo una riduzione della manipolazione su animali vivi. Con tale metodologia si evita nello specifico il prelievo di liquido tramite fistola ruminale o sonda esofagea su animale vitale.

PAROLE CHIAVE

ricerca, sperimentazione animale, nuove metodologie, cruelty free.

* Avvocata del Foro di Udine.

** Dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine.

ABSTRACT

Even today, animal experimentation in Italy involves approximately 550,000 animals of different species each year. The 3Rs principle (Replacement, Reduction, and Refinement), introduced in 1959, is a cornerstone of ethical scientific research involving animals. According to this principle, researchers should first aim to replace animal models entirely or partially with alternative methods; secondly, they should seek to reduce the number of animals used; and finally, they should refine experimental conditions to minimize pain and distress. This includes improving housing, care, feeding, transportation, and social interactions, as well as respecting animals' ethological needs and their relationship with humans.

In line with the 3Rs principle and growing ethical objections to animal use in research, new cruelty-free methodologies are emerging. A noteworthy example comes from the University of Udine, where a continuous ruminal fermentation system has been developed. This in vitro approach simulates ruminal functionality using fluid samples collected from slaughtered animals, thereby eliminating the need for live animal handling. Consequently, invasive procedures such as fluid sampling via ruminal fistula or esophageal probe in live animals are avoided.

KEYWORDS

research, animal experimentation, new methods, cruelty free.

SOMMARIO

1. Introduzione

2. Il principio delle 3R e le nuove metodologie

3. Dati statistici: animali utilizzati come modelli di ricerca

4. Esempi di sperimentazione animale:
l'analisi in vitro per lo studio delle fermentazioni ruminali

5. Conclusioni

6. Bibliografia

1. Introduzione

Parlando di sperimentazione animale ci si riferisce all'utilizzo di animali a scopi scientifici distinguendo quella di base, ovverosia finalizzata a indagare e comprendere il comportamento dell'animale stesso, da quella applicativa, in cui l'animale viene impiegato come modello per conoscere meglio qualche caratteristica di un'altra specie, classicamente quella umana.

Il più delle volte, oggigiorno, parlando di sperimentazione animale si intende proprio riferirsi alla ricerca in cui gli animali vengono utilizzati, ad esempio, per studiare malattie, sperimentare cure, testare gli effetti di farmaci, ecc.

Già Galeno – medico dell'Antica Grecia (II-III sec. d.C.) i cui insegnamenti hanno influenzato la medicina occidentale fino al Rinascimento, padre della *galenica* ovvero l'arte del farmacista di preparare i farmaci – utilizzò gli animali per testare alcune preparazioni medicamentose e per studiare l'anatomia umana; passato il Medioevo, epoca buia anche per la medicina, dal Rinascimento in poi la sperimentazione animale si diffuse sempre più, fino a raggiungere il suo massimo, in misura di numero di animali impiegati, negli anni Settanta del Novecento[1].

Si ben comprende come l'utilizzo degli animali in questo settore susciti, tanto negli addetti ai lavori, quanto nei *quisque de populo*, svariate perplessità e questioni etiche e stia pertanto subendo forti contestazioni.

Nel tempo, fortunatamente, sono nati sempre più spesso approcci alternativi alla sperimentazione sugli animali che riducono le conseguenze negative che essa ha su coloro che vi sono sottoposti.

2. Il principio delle 3R e le nuove metodologie

Di sicuro, fino a quando la sperimentazione animale non sarà definitivamente e totalmente abbandonata, migliorare le condizioni sperimentali, in favore di una sempre maggiore cura degli animali da laboratorio, può senza dubbio essere soddisfatto attraverso un'applicazione fedele del principio delle 3R.

Ideati nel 1959 da due accademici inglesi, Rex Burch e William Russell, i principi condensati nelle 3R dovrebbero infondere l'operato dei ricercatori per progredire nei pro-

[1] Zampieri F., *Storia della medicina dalla preistoria all'età contemporanea*, Cleup, Padova, 2016.

pri studi attraverso una ricerca scientifica sempre più attenta al grado di sofferenza che la pratica stessa causa agli animali impiegati.

I capisaldi sono ***r**eplacement*, ***r**eduction* e ***r**efinement*; pertanto, il ricercatore, in primo luogo, dovrebbe adoperarsi per sostituire ed eliminare in tutto o in parte il modello animale con un modello alternativo attraverso l'impiego di piante, microrganismi, sistemi chimici e fisici non viventi, volontari umani, modelli tridimensionali e di realtà virtuale (c'è da chiedersi come contribuirà sul punto l'A.I.); in secondo luogo, gli studiosi dovrebbero applicarsi per utilizzare il minor numero possibile di animali da laboratorio sia intrasperimentale che sovrasperimentale, oltre che extrasperimentale; in ultima istanza, il ricercatore dovrebbe comunque tentare di rifinire o migliorare le condizioni sperimentali degli animali da laboratorio e ciò deve riguardare le condizioni di cura, il trasporto, l'alimentazione, l'interazione con i loro simili, la stabulazione, il rispetto delle sue caratteristiche etologiche, la riduzione del grado di sofferenza, la cura del rapporto con l'uomo, ecc.

Il principio delle 3R è stato posto a fondamento della legislazione europea atta alla protezione degli animali utilizzati in sperimentazione.

Nel nostro Paese si è data attuazione alla Direttiva 86/609/CEE – che ha definito le finalità ammesse per l'utilizzo degli animali negli esperimenti scientifici, la provenienza degli stessi, le specie coinvolte, le precauzioni da assumere, i requisiti del personale che svolge l'esperimento, la procedura amministrativa per la realizzazione del progetto di sperimentazione, nonché gli aspetti sanzionatori connessi alle violazioni delle fattispecie contemplate – con il d. lgs 27 gennaio 1992, n. 116.

Successivamente, quale correttivo alle differenze tra le discipline nazionali nate dal recepimento della predetta direttiva dai singoli Stati membri, è stata adottata la Direttiva 2010/63/UE «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» che ha abrogato la menzionata Direttiva 89/609/CEE.

Con la nuova direttiva sono state introdotte norme dedicate alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure e al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure, nonché circa l'origine, l'allevamento, la marcatura, la sistemazione e la soppressione degli animali, le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori ovvero per la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

È stato il d. lgs n. 26 del 2014[2], che stabilisce le «misure relative alla protezione degli

[2] Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2014)

animali utilizzati ai fini scientifici o educativi» a recepire la Direttiva 2010/63/UE disciplinando «i seguenti aspetti: a) la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure; b) la provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura, l'alloggiamento e la soppressione degli animali; c) le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori; d) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure».

Dunque, la normativa attualmente in vigore nel nostro Paese, all'art. 1 prescrive la possibilità di utilizzare gli animali a fini scientifici come *extrema ratio* ovverosia solamente quando non sia possibile applicare altro metodo o strategia di sperimentazione scientificamente valida, che non necessiti l'impiego di animali vivi.

Proprio in ossequio al principio delle 3R, l'art. 13 impone che, nell'inevitabilità dello sfruttamento animale, debbano essere seguite, a parità di risultati, le procedure che: a) richiedono il minor numero di animali; b) utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; d) offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti; e) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio. In questi casi deve essere evitata la morte: tuttavia, qualora questa non fosse evitabile come esito, la procedura deve portare al decesso del minor numero possibile di animali, riducendo al minimo la durata e l'intensità della sofferenza e garantendo per quanto possibile una morte indolore.

L'art. 14 vieta procedure dolorose che non prevedano l'anestesia o l'analgesia qualora causino dolore intenso a seguito di lesioni. Sono ammesse procedure senza anestesia qualora questa sia per l'animale più traumatica della procedura stessa ovvero sia incompatibile con la finalità della procedura. Cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non sia praticabile, gli animali devono essere immediatamente sottoposti alla somministrazione di antidolorifici o ad un altro metodo idoneo per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, purché compatibile con le finalità della procedura.

Altra precisazione fondamentale è quella contenuta all'art. 36, il quale prescrive che, al fine di evitare duplicazioni di procedure, il Ministero accetta i dati provenienti da altri Stati membri ottenuti da procedure riconosciute dall'Unione europea, a meno che non siano necessarie ulteriori integrazioni a fini di tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

Il decreto legislativo in parola si applica anche alla ricerca di base.

Dall'applicazione concreta della normativa di settore deriva che le condotte esorbitanti la stessa debbano essere censurate penalmente per violazione degli artt. 544 *bis*

c.p. (uccisione di animali) o 544 *ter* c.p. (maltrattamento di animali), non essendo scriminate dal fine scientifico. La scriminante trova il proprio limite applicativo proprio nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale.

Indimenticabile è stato il caso Green Hill, nell'ambito del quale la Cassazione ha statuito che l'allevamento di animali per sperimentazione scientifica attuato in violazione delle linee guida integra il reato di maltrattamento di animali[3].

Il principio di diritto stabilisce che l'art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento del Codice penale esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 544 *ter* c.p. e delle altre disposizioni in tema di reati contro gli animali previste dal Codice sostanziale, purché l'attività di allevamento di animali destinati alla sperimentazione scientifica e alle ulteriori attività ivi menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore. In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici territoriali che avevano ritenuto integrati i reati di cui agli art. 544 *bis* e 544 *ter* c.p. con riferimento al trattamento di cani di razza *beagle*, attuato in violazione delle linee guida dettate dall'allora vigente d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 116, con modalità tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, quali le riscontrate anomalie della temperatura interna ai capannoni, le precarie condizioni igieniche dei luoghi, l'inadeguatezza dell'alimentazione, la mancata somministrazione di farmaci e la provata deprivazione sensoriale degli animali.

3. Dati statistici: animali utilizzati come modelli di ricerca

Avere dei dati che identificano l'entità del numero degli animali utilizzati come modelli di ricerca risulta fondamentale per favorire la trasparenza su queste pratiche e per aiutare a indirizzare gli investimenti verso la strategia delle 3R[4]. L'organizzazione *Cruelty Free International*, nel 2019, ha pubblicato un articolo in cui venivano analizzati i dati sul numero di esperimenti compiuti all'interno dei paesi dell'Unione europea dal 2014 al 2016.

Nel 2014 è entrato in vigore l'obbligo di presentare e pubblicare le statistiche annuali sulle sperimentazioni animali. Le istituzioni sono tenute a raccogliere i dati necessari per le statistiche annuali tramite un sistema di monitoraggio e registrazione. Basti solo pensare che per avviare una sperimentazione sugli animali è necessario richiedere

[3] Cassazione penale sez. III, 03 ottobre 2017, n. 10163.

[4] Taylor K., Alvarez L.R., *An Estimate of the Number of Animals Used for Scientific Purposes Worldwide in 2015*, in *Altex*, 2019.

un'autorizzazione da parte delle autorità competenti (ad esempio, un comitato etico o un'autorità sanitaria) dove viene esplicitato il numero di animali utilizzati, la specie, il tipo di esperimento, le finalità e le condizioni di benessere degli animali.

Il numero di animali utilizzati in UE nel 2014 ammontava a 10,8 milioni e nel 2016 a 10,5 milioni. La Germania si trovava in testa con 2,5 milioni, seguita da Inghilterra, con 1,9 milioni, e Francia, con 1,7 milioni. L'Italia si è posizionata al quinto posto per aver impiegato ben 698mila animali nel 2014 e 611mila nel 2016.

Considerando invece il livello di sofferenza raggiunto dagli animali, sempre a livello europeo, il 52% dei test raggiungeva un livello lieve, il 31% moderato e il 10% grave.

Un'altra classifica ha valutato lo scopo per il quale questi animali sono stati impiegati. Nel complesso il 47% dei soggetti era utilizzato per scopi di ricerca, il 21% per ricerca applicata e il 25% a fini normativi. Il restante 7% degli animali veniva utilizzato per altri scopi.

Nel 2018, è stata invece pubblicata un'indagine dalla quale è risultato che per gli esperimenti erano stati utilizzati circa 553mila animali di diverse specie (topi, ratti, polli, porcellini d'India, conigli ecc.) Quindi, dal 2014 al 2018, come si può notare, vi è stata una contrazione del numero di animali utilizzati a scopi scientifici[5].

Per completezza, si aggiunga che la l. n. 413 del 1993[6], prevede per i cittadini la possibilità di dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale e di conseguenza i medici, i ricercatori e il personale sanitario nonché gli studenti universitari obiettori non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

---

[5] Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2022. Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2018.

[6] Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16 ottobre 1993, L. 12 ottobre 1993 n. 413

4. Esempi di sperimentazione animale: l'analisi in vitro per lo studio delle fermentazioni ruminali

Come anticipato, è importante distinguere tra diverse pratiche che utilizzano animali a fini di ricerca.

Nella sperimentazione animale, gli animali vengono utilizzati come modelli dell'organismo umano per la ricerca in campo medico e farmaceutico. Inoltre, nella ricerca di base, si conducono studi scientifici utilizzando animali per approfondire i meccanismi che regolano il loro comportamento fisiologico, o per definire strategie di gestione alternative (come alimenti o additivi alternativi) che possano essere utilizzate per ridurre l'impatto economico, ambientale o che possano migliorare alcuni aspetti della loro vita quotidiana (benessere animale). Questo è ciò di cui si occupa la ricerca zootecnica.

Di seguito viene riportato un esempio dell'utilizzo di animali in campo scientifico condotto per approfondire alcuni aspetti della loro alimentazione a garanzia del benessere animale.

Presso l'Università degli Studi di Udine è stato collaudato un sistema di fermentazione ruminale in continuo che consente di avere una simulazione in vitro della funzionalità dell'ambiente ruminale. Tramite questo sistema è possibile studiare i meccanismi di funzionamento del rumine (variazione di pH, temperatura, microflora e produzione di gas e di gas metano) nonché sperimentare l'effetto, su questo ambiente complesso, di additivi o miscele alimentari.

Il sistema abbraccia il principio delle 3R, in quanto elimina del tutto il coinvolgimento di animali vivi e riduce il rischio di reazioni avverse dovute a prove alimentari in vivo.

Il metodo prevede l'utilizzo di liquido ruminale (come substrato) prelevato da animali al macello, consentendo una riduzione della manipolazione su animali vivi. Con tale metodologia si evita il prelievo di liquido tramite fistola ruminale o sonda esofagea. La fistola ruminale è un vero e proprio oblò che viene impiantato all'esterno del bovino, in corrispondenza della fossa del fianco, e che funge da "finestra" sullo stomaco del bovino tramite l'apertura della quale è possibile ispezionare e prelevare il rumine, controllarne la digestione ed effettuare stime sull'alimentazione. La sonda esofagea, invece, è uno strumento che viene inserito nella bocca del bovino fino al rumine e tramite il quale si effettuano dei prelievi del liquido ruminale.

Com'è evidente, con la metodologia impiegata presso i laboratori dell'Università di Udine gli animali non vengono sottoposti né a stress né a dolore e i campioni sono estratti da animali già uccisi, ma a scopo alimentare. Si tratta, dunque, di un sistema *cruelty*

free che rispetta la normativa sul benessere animale e sull'utilizzo degli animali nella ricerca scientifica. Questo rappresenta un grande passo in avanti nell'ambito della ricerca di base e potrà avere numerosissimi sviluppi.

modelli di ricerca risulta fondamentale per favorire la trasparenza su queste pratiche e per aiutare a indirizzare gli investimenti verso la strategia delle 3R[7]. L'organizzazione *Cruelty Free International*, nel 2019, ha pubblicato un articolo in cui venivano analizzati i dati sul numero di esperimenti compiuti all'interno dei paesi dell'Unione europea dal 2014 al 2016.

5. Conclusioni

Concludendo, è evidente che la sperimentazione animale ricopre ancora oggi un ruolo molto importante nella ricerca medico-scientifica. È utile sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento con informazioni corrette e dati verificati, per far comprendere al meglio quale ruolo hanno gli animali nella salvaguardia della salute umana e perché in certi casi non sia possibile farne a meno.

La ricerca è costantemente innovata e il progresso nelle conoscenze è sempre più repentino; per tale motivo, non è escluso che ulteriori studi, nel futuro anche prossimo, possano portare ad ottenere soluzioni alternative atte a ridurre ulteriormente l'utilizzo degli animali come modelli nelle indagini scientifiche e mediche.

Come si è visto non mancano già, oggi, in ambito di ricerca zootecnica, delle metodologie che consentono di eseguire studi scientifici di base senza il coinvolgimento diretto di animali vivi.

Parimenti, la tutela degli animali, come soggetti di diritto, troverà sempre maggior estensione.

Più ampio sarà il numero delle metodologie alternative allo sfruttamento degli animali, più stringenti saranno i limiti della normativa di settore e dunque sempre meno le condotte scriminabili per il loro fine scientifico. Le utilità morali e materiali che gli animali procurano all'uomo devono essere sempre più assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale nella sua specificità è portatore.

---

[7] Taylor K., Alvarez L.R., *An Estimate of the Number of Animals Used for Scientific Purposes Worldwide in 2015,* in *Altex*, 2019.

6. Bibliografia

Zampieri F., *Storia della medicina dalla preistoria all'età contemporanea*, Cleup, Padova, 2016.

Pomanti P., *Maltrattamento di Animali*, Ianua, Roma, 1997.

Russell W., Burch R., T*he Principles of Humane Experimental Techniques*, Londra, 1959.

Cattaneo E., *Sperimentazione animale e diritto alla conoscenza e alla salute*, Roma, 2014.

Taylor K., A.L. Rego, *A summary of EU National Statistical Reports of Animal Experiments in 2014-2016*, in Altex, 2019, 36(2), p. 314-319.

Vincenti U., *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

Disguised Religiosity: Exploring the Christian Roots of Animal-Human Relationships

Ludovica D'Apote*

ABSTRACT

This paper explores the impact of the Christian tradition on human-animal relationships, with a particular focus on how religious beliefs within Christianity shape attitudes towards animals. It introduces the concept of 'disguised religiosity', arguing that the principles of this religion, even in secular societies, inform legislation and behaviours regarding animals' treatment. Finally, it advocates for a shift towards a more holistic and secular perspective.

KEY WORDS

Animal rights, disguised religiosity, secularism, human-animal relationships, compassion.

Il presente studio esplora l'impatto della tradizione cristiana sulle relazioni uomo-animale, evidenziando come essa modelli gli atteggiamenti dei primi nei confronti dei secondi. Viene introdotto il concetto di 'religiosità dissimulata', per cui si sostiene che i principi religiosi di tale tradizione, anche nelle società laiche, informano la legislazione e i comportamenti riguardanti il trattamento degli animali. Infine, si promuove un approccio più olistico e improntato alla laicizzazione dei precetti religiosi.

PAROLE CHIAVE

Diritti animali, religiosità mascherata, laicità, relazioni uomo-animale, compassione.

* Ph.D. in Law, Ethics and Economics for Sustainable Development (LEES) at the University of Milan.

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction

2. Dominion and Compassion: The Complex Interplay

3. Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi?

4. Religious Doctrine and Legal Challenges in the Recognition of Animal Rights

5. Concluding remarks.

1. Introduction

Undeniably, religion can constitute a crucial element of one's identity. Yet, its impact extends far beyond personal beliefs and branches out to the various components of civil life, from the most basic level of social interaction to the political sphere. As argued by some scholars, religion holds considerable power both in shaping individual consciences and in affecting collective values, social issues, even up to legislations.[1]

As claimed by others, religion, along with politics, represents an institution responsible for the formation, dissemination and enforcement of human behaviour and has a «conceptual power for explaining attitudes about animal disadvantage».[2]

This contribution thus examines the influence of religion in shaping contemporary views and perceptions of animals.[3]

This study includes the attitudes adopted towards all animals, depending on the degree of religious affiliation, and goes beyond focusing solely on animals destined for food production, though they probably represent the most blatant case of exploitation and abuse.

The concept of 'disguised religiosity' is introduced to describe how religious principles permeate legal systems characterised by the principle of secularism.[4] The objective of the analysis is to examine the role of religion in addressing the question of the recognition of the legal subjectivity of non-human animals and the associated rights this recognition would entail.

The study also tries to highlight the paradox, as already pointed out by Brown, within Christian scriptures, which simultaneously promote compassion for animals while justifying their use for human purposes.[5]

---

[1] Austin R. L., Flynn C. P, *Traversing the Gap between Religion and Animal Rights: Framing and Networks as a Conceptual Bridge*, in *Journal of Animal Ethics*, 5(2), 2015, pp. 144–158.

[2] Deemer R. D., Lobao L. M., *Public Concern with Farm-Animal Welfare: Religion, Politics, and Human Disadvantage in the Food Sector*, in *Rural Sociology*, 76(2), 2011, p.191.

[3] In this study, the term 'religion' primarily refers to the Christian tradition, defined as «the most anthropocentric religion» in Ottuh P., Idjakpo O. G., *Animal Care and Ethics in Contemporary Religious Debates*, in *Jurnal Sosialisasi*, 8(2), 2021 p. 133.

[4] Just to make some examples, in Italy and France religion is relegated to the private sphere and religious practices are expected to be kept out of public life. In the former, the principle of secularism can be deduced interpretatively from the analysis of several articles of the Constitution (cf. Articles 2, 3, 7, 8, 19 and 20) and from the case law orientation, especially constitutional. In the latter, it was initially established in the Law of 1905 on Separation of Church and State, and it is reaffirmed in Article 1 of the French Constitution. Likewise, the US constitutionally are a secular state, having the 1787 clause of non-establishment of the first amendment of the Bill of Rights obligated the Congress not to establish a national religion.

[5] Brown J. E., *Can Christian Worship Influence Attitudes and Behavior Toward Animals?*, in *Journal of Animal Ethics*, 9(1), 2019, pp. 47–65.

To achieve this, the analysis builds on a vast body of literature concerning the link between religion and animals. Also, the discourse will encompass both European Union texts and the rulings of the European Court of Justice (ECJ) and the European Court of Human Rights (ECtHR).

2. Dominion and Compassion: The Complex Interplay

One can argue that the only certainty in the discussion surrounding the interaction between religion and animal rights is that there is no certainty.[6] The only aspect of the discourse all the scholars agree upon is that this relationship is highly complex. The doctrinal debate is particularly various and heterogeneous.

The concept behind the discrepancy of views between religious people and animal rights supporters is believed to be the one of dominion articulated in the Genesis (1:26-28) and emphasised throughout the Old Testament.

According to this perspective, humanity lies in a privileged position compared to animals, who are subjugated, and is given the prerogative to exploit them for food, transportation, clothing and so on. However, this interpretation is contested by some scholars.

For instance, Peek, Konty and Frazier conclude that belief in human dominion over animals and nature is not such a salient component of the Bible. Their findings indeed show that biblical literalism does not entail a significant effect in this regard, since the Bible contains both a dominion and covenant standpoint. People who emphasise the Bible as God's literal word are figuratively tight between these negative and positive views. Hence, such an indecisiveness may provoke no association with animal rights at all. Actually, the authors argue that religion fulfils a positive mediating function, with a belief in God's presence in nature correlating with greater support for animal rights.[7]

---

[6] For the purposes of this study, the term 'animal rights' is understood to represent the antithesis of animal exploitation. This encompasses principles centred on the recognition of the intrinsic moral value of sentient animals and their autonomy, based on the premise that non-human animals deserve to live as they wish, without being used for human needs and desires. With regard to the historical and philosophical context in which the modern animal rights movement originated, we refer to particularly influential texts. These include Peter Singer's 1975 *Animal Liberation*, which builds upon Jeremy Bentham's works on animals in his book *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, and Tom Regan's 1983 *The Case for Animal Rights*.

[7] Peek C. W., Konty M. A., Frazier T. E., *Religion and Ideological Support for Social Movements: The Case of Animal Rights*, in *Journal for the Scientific Study of Religion*, 36(3), 1997, pp. 429–439.

Points of contact between religious people and animal rights supporters can be found also in the opposition to science. However, as far as this last quibble is concerned, this religious stance differs from secular opposition to animal exploitation in scientific research and experimentation. While, in fact, the former consists of an opposition to evolutionary-oriented science (God created the universe and therefore, Darwinian theory provides no explanation), the latter emphasises scientific progress without the need for animal involvement.[8]

Moreover, one cannot fail to mention the extensive kindness, compassion and stewardship strand pursued by distinguished thinkers. Firstly, we owe to a prominent Christian figure like Francis of Assisi an enormous care for and obedience to animals, whom he notoriously regarded as brothers and sisters.

In the early 16th century, the ecclesiastic and apostolic nuncio Gerolamo Rorario, better known by his Latin appellation Rorarius, enumerated a series of activities performed by animals that cannot be due to instinct alone, and thus cited bees, ants, and spiders as examples of wisdom.[9]

One of the main theological scholars on this topic, Linzey, embraces such thinking, interpreting the concept of dominion not as tyranny, but as a form of service. Humans are tasked with taking care of God's creation, including animals.[10]

More recently, he has insisted on the differences between humans and non-human creatures: precisely because the latter are more vulnerable and defenceless, without the possibility of granting consent or having a say in matters that directly concern them, humans have a greater moral imposition towards them.[11] Nevertheless, this compassionate perspective is not universally implemented, as trivially demonstrated by recent speeches of Italian politicians currently in office, who have played on the very non-sentience of non-human animals for the purposes of their commercial exploitation and economic gain.[12]

Some scholars suggest that it is this very Linzey's argument of human superiority over animals that could bring religious people closer to pro-animal stances. It is precisely

---

[8] Moon J. W., Krems J. A., Cohen A. B., *Is There Anything Good About Atheists? Exploring Positive and Negative Stereotypes of the Religious and Nonreligious*, in Social Psychological and Personality Science, 12(8), 2021, pp. 1505-1516.

[9] Rorario G., *Gli animali usano la ragione meglio degli uomini*, in Marcialis M. T. (edited by), *Filosofia e psicologia animale. Da Rorario a Leroy*, Cagliari: S.T.E.F., 1982, pp. 51-72. See also: Perissinotto L., *Nota su Gerolamo Rorario. Perché gli animali spesso usano la ragione meglio dell'uomo*, in *Rivista di Estetica*, 38(8), 1998, pp. 177-196.

[10] Linzey A., *Animal gospel*, KY: Westminster John Knox Press, Louisville, 1999.

[11] Linzey A., *Why Animal Suffering Matters: Philosophy, Theology, and Practical Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

[12] https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/04/27/lollobrigida-luomo-e-lunico-essere-senziente-non-ce-ne-sono-altri-animali-e-piante-sono-importanti-ma-luomo-e-una-cosa-diversa/7528289/ last accessed October 2024.

because humans possess more qualities, namely, the ability to speak, that they should behave ethically towards them. If they could do so, while maintaining their superiority status, they would probably be more agreeable.[13]

Religiously and ethically, it is extremely challenging to justify the suffering inflicted on animals across various domains, including the meat industry, textile production, entertainment, and scientific research.

If human pain can be traced back to the original sin according to religious people, it is unclear how animal pain can be explained. They suffer for faults that do not belong to them.

It is therefore pertinent to question whether blind faith in divine goodness and his delegation to take care of creation is sustainable in face of such evidence. It sounds easier to simply argue that some positive interpretation of the divine word has been proposed, but the fault will always remain with others who continue to instrumentalise it.

Simultaneously, as correctly pointed out by some, it must be specified that the debate has been shaped by numerous factors and forces. These include socioeconomic ones, political orientation and most significantly, monetary interests.[14]

The progressive and increasingly impactful devaluation of the animal as a sentient being, has been widely brought about also by the capitalist system and corporate imperialis, that, interestingly enough, Max Weber led back to religion, in particular Calvinism and Protestantism, in his work «The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism». Religion in this case, although not the sole cause of the rise of capitalism, has played a strong psychological and motivational effect in leading people to strive for a methodical way of life oriented towards efficiency and success.

As Nibert observed, the capitalist system has resulted in the subjugation both of humans, like the working poor, and animals for food and research purposes.[15]

Such an oppression is so deeply entrenched and pervasive in society, that it has led to the internalisation of exploitative attitudes toward humans and animals.

Nevertheless, Brown's study is noteworthy for its linkage of the psychological the-

---

[13] Austin R. L., Flynn C. P, *Traversing the Gap between Religion and Animal Rights: Framing and Networks as a Conceptual Bridge*, in *Journal of Animal Ethics*, 5(2), 2015, p. 154.

[14] Preece R., Fraser D., *The status of animals in Biblical and Christian thought: A study in colliding values,* in *Society & Animals*, 8(3), 2000, pp. 245-263.

[15] Nibert D. A., *Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation*, Rowman and Littlefield, Boston, 2002.

ory of reasoned action/planned behaviour to the relationship between Christianity and attitudes towards animal rights. If the theory is deemed a suitable model for understanding the relationship between religiosity and ethical behaviour among churchgoing Christians, then worship, rather than other components of an individual's life like the economic system, is a key component in shaping behaviour.

Obviously, Christians do not live their entire lives confined in church. Rather, their attitudes are shaped by numerous other factors, like other groups and subjective norms' influence. However, for a Christian whose faith is a central and strongly motivating aspect of his/her life, the official teachings of the church and the shared values of the worshiping community will inevitably exert a weighty pressure.[16]

3. *Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi?*

Do we materially practice what we pray and believe?

Primarily, a distinction must be drawn between mainstream and fundamentalist religious beliefs and groups on the one hand, and more liberal ones on the other. The greater the degree of the former, the greater the obstacle to the recognition of animals' value.

Also, it is worth noting that religious attitudes toward animals often differ by gender.

Studies suggest that males are typically more likely to inflict harm on animals[17], whereas females tend to demonstrate greater empathy, compassion, and a proclivity to adopt favourable attitudes toward animals. Perhaps, this may be linked to women's historical experience of oppression, making them more likely to recognise other vulnerable groups' rights.

In any case, the afore-mentioned principle of dominion over nature and its creatures, which according to Scully was intended to prevent human exploitation of animals, is believed to have actually been reinterpreted to their detriment.[18]

---

[16] Brown J. E., *Can Christian Worship Influence Attitudes and Behavior Toward Animals?*, in *Journal of Animal Ethics*, 9(1), 2019, p. 54.

[17] Broida and colleagues found people supportive of animal experimentation more likely to be male. In Broida J., Tingley L., Kimball R., Miele J., *Personality differences between pro- and anti-vivisectionists*, in *Society & Animals: Journal of Human-Animal Studies*, 1(2), 1993, pp. 129–144.

[18] Scully M., *Dominion: The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy*, St. Martin's Press, New York, 2002.

Although several authors, as seen above, embrace positive interpretations of such a concept, just as many adopt an entirely different approach.

Traditionally, Christian theologians Augustine of Hippo and Thomas Aquinas, have conveyed a devaluing image of animals. The first defined them as soulless, the second likewise provided a purely hierarchical and anthropocentric description of the divine creation, despite going so far as to recognise the presence of a soul in them, albeit material and subject to death.

In both visions, these Christian thinkers have stressed the supremacy of man above animals, who are considered functional to human utility.[19]

One cannot fail to mention René Descartes as well, considered the father of modern philosophy, who argued that God did not provide animals with a soul and created them no differently from machines.[20]

More recently, empirical studies, such as those by DeLeeuw and colleagues, having investigated the relationship between religious beliefs, particularly views on human origins, and animal rights issues, confirm that those who adhere to strict creationist views, especially conservative Protestants, tend to foster a human-animal divide, compared to those who believe in evolution that are more likely to support animal rights.[21]

Similarly, Peek and others once again, argue that church attendance is associated with less acceptance of equal rights for animals and opposition to medical testing. Conversely, persons with weaker or no religious affiliation at all show more animal rights' support.[22]

Heleski, Mertig and Zanella have conducted different studies involving members of animal science faculty and their attitudes towards farm animal welfare.[23] The research-

---

[19] Augustine of Hippo's thought in this field is contained in the Patrologia Latina. This document consists of a collection of Church Fathers' writings, edited by Jacques Paul Migne and published in the 19th century. Augustine's theory concerning animals is included in the 32nd paragraph: «(...) *videmus enim et vocibus sentimus, cum dolore mori animantia, quod quidem homo contemnit in bestia, cum qua scilicet rationalem animam non habente, nulla legis societate copulatur*». See: https://patristica.net/latina/, last accessed October 2024. The passage translates in the following way: « we see and appreciate from their cries that animals die with pain. But man disregards this in a beast, with which, as having no rational soul, he is linked by no community of law » (Crane, 2021). With regard to Thomas Aquinas, please refer to Aquinas T., *Summa Theologiae*, in Knight K. (edited by), *New Advent*. Online edition, 2008, available here: https://www.newadvent.org/summa/, last accessed October 2024.

[20] Descartes R., *Discourse on the Method*, pt. V, in *DESCARTES: The Philosophical Writings*, Cottingham J., Stoothoff R., Murdoch D. (translated by), Cambridge University Press, London and New York, 1985.

[21] DeLeeuw J. L., Galen L. W., Aebersold C., Stanton V., *Support for animal rights as a function of belief in evolution, religious fundamentalism, and religious denomination*, in *Society & Animals: Journal of Human-Animal Studies*, 15(4), 2007, pp. 353–363.

[22] Peek C. W., Konty M. A., Frazier T. E., *Religion and Ideological Support for Social Movements: The Case of Animal Rights*, in *Journal for the Scientific Study of Religion*, 36(3), 1997, pp. 429–439.

[23] The term animal welfare is used in its technical meaning in this context, referring to the set of practices aimed at governing animals' treatment in contexts of human exploitation (food industry, fashion business, entertainment, scientific research).

ers have included religiosity in different degrees, ranging from high to moderate, slight and no level at all, among the demographic information of the respondents. Their findings show that individuals with lower levels of religiosity were more concerned with animal welfare – here, farm animals were involved.[24]

They also referred to one study that deepened this topic and revealed that more traditionalist religious people had less positive and humane attitudes toward animal treatment than did more liberal/less religious ones.[25]

Furthermore, religion, ethics, and law form what Frash calls a «three-legged stool».[26] In particular, the author argues that religious perspectives hold sway in shaping public opinion and legislation, with Judeo-Christian traditions historically framing animals as subordinate to humans. The author concludes by advocating for more robust legal changes and enforcement measures to improve animal well-being.

Additionally, it is notable that some PETA's advertisements employ strategies that resonate with an evident, yet perhaps subconscious, common feeling that religion is an important driver of behaviour. Religion, Christianity in particular, seems to play a role in the formation of negative attitudes and behaviours towards animals. This is evidenced by the advertising campaign entitled «God's Lamb. Go vegetarian», which portrays a lamb held by the leg upside down ready to be sacrificed for religious purposes.[27]

It is also pertinent to cite another study, equally grounded in common sentiment and social perception, where participants mostly attribute the capacity to harm animals to explicitly immoral individuals firstly, and secondarily directly to God-believers (the paper narrows the category to Judeo-Christian divinity). Strongly religious people are also perceived as more capable of undertaking jobs involving animal suffering compared to atheists, conversely perceived as less inclined to hurt animals. Once again, this diversity is rooted in the understanding of human-animal relationship, with God-believers thought to hold a more hierarchical and less egalitarian view of it.[28]

Overall, individuals who frequently and regularly attend church and espouse a more conservative worldview tend to express less support for the equality of animals

---

[24] Heleski C. R., Mertig A. G, Zanella A. J., *Assessing attitudes toward farm animal welfare: A national survey of animal science faculty members*, in *Journal of Animal Science*, 82(9), 2004, pp. 2806–2814; Heleski C. R., Mertig A. G, Zanella A. J., *Stakeholder attitudes toward farm animal welfare*, in *Anthrozoös*, 19(4), 2006, pp. 290-307.

[25] Bowd A. D., Bowd, A. C., *Attitudes toward the treatment of animals: A study of Christian groups in Australia*, in *Anthrozoös*, 3, 1989, pp. 20–24.

[26] Frasch P., *Addressing Animal Abuse: The Complementary Roles of Religion, Secular Ethics, and the Law*, in *Society and Animals*, 8(3), 2000, p. 344.

[27] Mika M., *Framing the Issue: Religion, Secular Ethics and the Case of Animal Rights Mobilization*, in *Social Forces*, 85(2), 2006, pp. 915–941.

[28] Rabinovitch A., Cantarero L., Szocik K., *The Limits of Antiatheist Prejudice. Social Perception of Those Who Harm Animals*, in *Social Psychology*, 54(3), 2023, pp. 180–192.

compared to humans. This is attributed to a more conventional and orthodox outlook that goes as far as to prioritise human superiority over animals.

4. Religious Doctrine and Legal Challenges in the Recognition of Animal Rights

The question here is not whether non-humans can be regarded as rights-holders on the basis of specific defining features – such as sentience, consciousness, the capacity to think, feel, suffer or engage in social contract formation. This is a topic that has been extensively discussed, and still is, and we refer to key discussions on the issue.[29] Thus, the question becomes whether the approach and mentality of religion, with Christianity as a case in point, as extensively examined before, prevents the very possibility of the recognition of legal subjectivity and its associated rights on them.[30] With its hierarchical worldview, it gives rise to a comparison of all beings to a single, superior model – typically male and dominant – resulting in forms of discrimination against anything that differs from it. This manifests in forms such as racism, sexism, and, within this context, 'specism'.[31] This latter is a defining feature of contemporary legal systems, governmental policies, business and cultural philosophies.

It is therefore evident that insofar religious scholars interpret sacred scriptures as perpetuating and reinforcing the idea of animals as inferior beings lacking souls or moral agency, they cannot be granted the same moral status as humans. Notably, the concept of legal subjectivity for animals is a recent phenomenon, particularly when compared to long-standing religious doctrines. Consequently, religion may resist legal innovations, especially when it is viewed as one of the principal vehicles by which the superior and dominant status of humans was assessed, both among believers and across entire cultures.

---

[29] See footnote no. 4, but also Shaffer J. E., *An Introduction to Animals and the Law*. Palgrave Macmillan, London, 2011. Not to mention the crucial and very insightful work Animals in International Law of Anne Peters. In this comprehensive text tackling the status of non-human animals from an international law standpoint, the author refers to law as an indispensable tool, capable of protecting animals and defending their interest. Nonetheless, nowadays it still presents more detrimental impacts rather than beneficial effects. The author thus questions the deep structure of legal rules in practice.

[30] Francione posits that we should recognise animals a single right: the right not to be used as property. According to the author's view, the modern Western concept of property originated in God's grant to humans of dominion over them, in Francione G. L., *Animals—Property or Persons?*, in Sunstein C. R., Nussbaum M. C. (edited by), *Animal Rights: Current Debates and New Directions*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

[31] The term 'specism' was introduced by the English philosopher Richard Ryder in the 1971 essay «Experiment on Animals», included in the collection «Animals, Men and Morals: an Inquiry into the Maltreatment of Non-humans». Generally, it stands for treating non-human animals like second class lifeforms, based on the assumption that membership to a particular species is morally relevant.

The profound interconnection between religion and animal welfare was also addressed by the European Court of Justice (hereinafter the Court) in the case Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others.[32] The case concerns religious slaughtering practices in the EU.

Some organisations representing Islamic and Jewish religious communities in Belgium accused the Flemish and Wallon regions of impeding the proper exercise of religious freedom, having them introduced domestic provisions prohibiting animals from being slaughtered without prior stunning. Such a technique is indeed precluded in the attainment of kosher and halal meat in Islamic and Jewish religious rites.

The Court, referred to by the Belgian Constitutional Court through a preliminary ruling of interpretation, has sought to strike a balance between the freedom of religion and the enhancement of animal welfare standards: they respectively constitute a fundamental right - enshrined in Articles 9(1) of the European Convention on Human Rights (ECHR)[33] and 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter)[34] - and a principle of gradually growing importance in the European society - enshrined in Article 13 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)[35]. The Court has defined the Charter as a «living instrument»[36] that must be interpreted in light of contemporary values.

While recognising the importance of religion freedom, the Court has urged a more significant consideration of animal welfare principle in the context of ritual slaughter, even suggesting that it can justify restrictions on religious practices. The Court's ruling signals a move towards prioritising animal welfare in EU's legal system, even over religious practices. It also affirms the EU's dedication to maintaining ambitious standards of animal care. By permitting Member States to enforce stricter rules on ritual slaughter, this decision sets the stage for future laws that could prioritise animal protection, ideally leading to privileging animal rights also at the expense of certain religious practices. The Court's recognition of the need to interpret rights in an evolving societal context, implies that future legislation will need to account for changing public opinions towards animal welfare. One might wonder whether this can constitute an undue inter-

---

[32] CJEU, 17 December 2020, case C-336/19 *Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others*. For a more detailed comment on this decision, see: Wattier S., *Ritual Slaughter Case: The Court of Justice and the Belgian Constitutional Court Put Animal Welfare First*, in *European Constitutional Law Review*, 18(2), 2022, pp. 264-285.

[33] Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocols Nos. 11, 14 and 15, 1953, ETS No. 005. The treaty opened for signature by Council of Europe member States and accession by the European Union on 4 November 1950 and came into force on 3 September 1953.

[34] Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, signed on 12 December 2007 and entered into force on 1 December 2009.

[35] Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 202, 7.6.2016, signed on 25 March 1957 and entered into force on 1 January 1958 (1 December 2009 under its current name).

[36] CJEU, 17 December 2020, case C-336/19 *Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others*, para 77.

ference with the fundamental rights of individuals, given that religion can be seen as a matter of personal conscience.

In this regard, the European Court of Human Rights (ECtHR) has recently set a precedent by unanimously recognising animal welfare protection as intertwined with public morality. The case Executief van de Moslims van België et al. v. Belgium, delivered on 13 February 2024, concerns the same facts previously examined by the ECJ.[37] Having the Belgian Constitutional Court upheld the compatibility of the Flemish and Walloon's decrees mandating prior stunning of animals before ritual slaughter, the applicants turned to the ECtHR, alleging violations of Article 9 (freedom of religion) and 14 (non-discrimination) of the ECHR.

This ruling is of particular significance as it marks the first time in which the ECtHR has adjudicated on the matter of animal welfare. Unlike the ECJ, which balanced Article 10 of the Charter with Article 13 TFEU, the ECtHR had no equivalent provision within the ECHR. Instead, it linked animal welfare to public morality under Article 9(2) ECHR, drawing from its prior jurisprudence in which it acknowledged that the prevention of animal suffering could constitute a justification for the restriction of a right enshrined in the ECHR on moral grounds.[38] The Court has emphasised that the ECHR cannot be interpreted: «comme promouvant l'assouvissement absolu des droits et libertés qu'elle consacre sans égard à la souffrance animale, au motif que la Convention reconnaît, aux termes de son article 1er, des droits et des libertés au profit des seules personnes».[39]

The ECtHR has ultimately found the Belgian decrees proportionate, classifying animal welfare within the notion of public morality, thus justifying the limitation of religious freedom under Article 9(2). As the Court has stated: «la protection du bien-être animal constitue une valeur éthique à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance croissante et qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation des restrictions apportées à la manifestation extérieure des convictions religieuses».[40]

---

[37] ECtHR, 13 February 2024, case C-16760/22 *Affaire Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique*. For the criticalities that this decision may raise, see the following commentary: https://www.ejiltalk.org/animal-welfare-beats-freedom-of-religion/ last accessed October 2024. Furthermore, with regard to the matter of possible hostility and biases towards specific religious practices and other criticalities, reference should be made to this comment: Ní Chinnéide, H., Van de Graaf, C., *Animal Welfare v Religious Freedom: Reflecting on the ECtHR's Decision in Executief van de Moslims van België and Others v Belgium*, in *European Constitutional Law Review*, 20(4), 2024, pp. 678–698.

[38] ECtHR, 24 November 2009, case C-16072/06, *Friend and others v. the United Kingdom*, para. 50. In that case, the Court noted that animals' protection had already been recognised as a matter of general interest linked to the protection of public morals under Article 11 ECHR.

[39] CJEU, 17 December 2020, case C-336/19 *Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others*, para. 95.

[40] Ibid., para. 99.

Beyond establishing an unprecedented link between animal welfare and religious freedom, the judgment confirms that the former is a matter of general interest under the ECHR, reflecting evolving social values and potential restrictions on conventional rights.[41]

Finally, the question arises as to whether our universal rights to food, culture, religion practising should prevail over non-humans' right to life. In this regard, it would be prudent for courts and tribunals to adopt a case-by-case balancing approach, as exemplified by the cases under examination. Nevertheless, as long as religion permeates our cultures, thus disguising a religiosity even in the regions distinguished by constitutionally affirmed secularism,[42] the balancing of interests will consistently favour humans over non-human animals.[43]

Despite the pioneering nature of the contributions made by the Courts, absolute protection for animals as beings deserving of their lives is not guaranteed. The Courts' decisions only require that, in cases of ritual slaughters, the procedure should encompass reversible stunning which causes as little pain as possible to the creature.

In fact, in a context where there is a regulation paradoxically titled «On the protection of animals at the time of killing»,[44] one could not expect otherwise. The issue is not merely one of preventing animals from suffering while being exploited: rather, it is about ensuring that they are not exploited at all.[45]

---

[41] Paladini's hypothesis that a person creed could be profiled as centred on animal welfare and equally protected by Article 9 of the ECHR in the same way as there is, for example, veganism is an intriguing one. The European Commission of Human Rights indeed affirmed that being veganism capable of concerning "conscience" or "belief" within the meaning of Article 9 of the Convention, vegan convictions fall within the scope of Article 9(1) of the Convention, in *W. v. UK*, n. 18187/91, 10-02 1993. Paladini, L., *Il benessere animale quale restrizione alla libertà di religione tra diritto dell'UE e CEDU*, in *DPCE ONLINE*, 62(1), 2024, p. 717.

[42] Carp raises the question of whether secularisation accurately represents modern European societies. Throughout his study, he demonstrates that no definitive answer can be provided. Rather, it can be argued that « One of the cultural aspects typical to the European society is the returning of forms and expressions of the sacred in a seemingly secular and laic context. The religious dimension of human existence has not lost its social meaning or its cultural strength (...) the modern person is falsely secularized. », in Carp R., *Religion in the public sphere: is there a common European model?*, in *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 10(28), 2011, p. 96. Habermas instead, asserts that Europe has been undergoing a persistent trend of secularisation since the Second World War, whereas in the U.S. there is still a large portion of religiously active people. Not to mention Muslim countries, where religious laws may even supersede secular laws. However, this is beyond the scope of the present discussion. Then, the author argues that «The significance of religions used for political ends has meanwhile grown the world over», in Habermas J., *Religion in the public sphere,* in *European Journal of Philosophy*, 14(1), 2006, p. 2. Basically, the political utilisation of religion has increased globally, and major world religions have kept shaping political landscapes, influencing both domestic policies and international relations.

[43] «The problem is that, as we have seen, there can be no meaningful balancing of interests if animals are property (...) in those instances in which human and animal interests are recognized as similar, animal interests will fail in the balancing because the property status of animals is always a good reason not to accord similar treatment unless to do so would benefit property owners», in Francione G., *Animals–Property or Persons?,* in Sunstein C. R., Nussbaum M. C. (edited by), *Animal Rights: Current Debates and New Directions*, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 122.

[44] Council Regulation (EC), No. 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing.

[45] From a legal point of view, another exemplification of the discourse can be the Washington Convention on Whaling. Here, whales are not protected *per se*, as creatures possessing inherent value, but for human use.

5. Concluding remarks

The issue remains unresolved and widely debated. Essentially, disagreement on the nexus between religion – we mainly dealt with Christianity here – and animal rights persists among various studies. Some of them have indicated a correlation between strong religious affiliation and a reluctance to advocate for animal rights, while others have proposed that religious texts are open to different interpretations and do not necessarily endorse dominion in a literal sense.

Even though the teachings of Christianity may dictate the respectful and compassionate treatment of animals, they simultaneously permit the use of animals to satisfy human needs or, at least, this is a possible interpretation someone carries out. Humans, indeed, are placed above animals in the divine order, as they have been granted the capacity to exert control over all non-human entities. As a result, animals are still used as food and entertainment sources and sacrificed for religious purposes.

The tension between religious traditions and animal rights remains a central issue, as demonstrated also by recent court rulings. The ECJ and ECtHR decisions highlight a shift towards prioritising animal welfare, even at the potential expense of religious practices. Nevertheless, the attainment of absolute protection for non-human animals remains elusive, as legal frameworks persist in balancing human cultural and religious rights over non-human interests.[46]

Moreover, further research is needed, especially because most of the studies reviewed are not particularly recent. It is possible that the position has evolved over the years or, *rectius*, that a generational shift has occurred,[47] with new generations being less tied to certain religious affiliations and more inclined to support the most vulnerable creatures.[48]

Besides, the current status of research, largely focused on the United States, would benefit from exploring attitudes in other regions with less dominant religious traditions. In the U.S., indeed, approximately 84% of the populations identify as Christian, while in other above-mentioned regions, such as some European countries, this figure exceeds

---

[46] For a comprehensive examination of the subject of animal rights at least in the European Union legal framework, see: Driessen B., *Fundamental Animal Rights in European Law*, in *European Public Law*, 23(3), 2007, pp. 547-585.

[47] As Molteni and Biolcati say: «The religious landscape did not change because people changed, but because of a change of people», in Molteni F., Biolcati F., *Religious decline as a population dynamic: Generational replacement and religious attendance in Europe*, in *Social Forces*, 101(4), 2023, p. 2049.

[48] Studies seem to confirm that in Europe there is a decline in religious practice. Younger generations are less engaged in formal religious services and score lower on religious indicators such as belief in God. (Coutinho and LaFlamme, 2024; Matos and Duque, 2021). For a global overview, with particular regard to U.S. and Canada, cf. Pew Research Center. 2018. See: https://www.pewresearch.org/religion/2018/06/13/young-adults-around-the-world-are-less-religious-by-several-measures/ last accessed October 2024.

90%, in particular concerning Catholicism.[49]

In summary, it is argued that the Christian tradition plays a significant role in shaping human attitudes toward animals and it also poses significant challenges to the recognition of animal equality, as many religious dogmas and their interpretation prioritise human interests and establish hierarchical relationships between species. Moving forward, it is essential to promote a more secular approach that transcends anthropocentrism and recognises the interconnectedness of all species together with the intrinsic value of all sentient beings.

[49] Warf B., Vincent P., *Religious diversity across the globe: a geographic exploration*, in *Social & Cultural Geography*, 8(4), 2007, pp. 607-608.

Uno schiavo con un altro nome è sempre uno schiavo: l'intersezionalità come strategia contro il vigente status legale degli animali non umani

Rossella Piotto*

ABSTRACT

Nel 2012 PETA ha citato in giudizio SeaWorld per la riduzione in schiavitù dell'orca Tilikum, invocando il XIII Emendamento della Costituzione Americana. Questo caso ha sollevato un dibattito sullo status legale degli animali non umani e sulla portata del diritto costituzionale, mettendo in discussione il loro trattamento come beni mobili. Inoltre, PETA ha sottolineato il parallelismo con la schiavitù afroamericana e la storica subordinazione legale delle donne, evidenziando le connessioni tra femminismo, diritti delle persone nere e questione animale.

Attraverso il caso di Tilikum, questo articolo critica lo status di proprietà degli animali non umani e il complesso industriale dello sfruttamento animale, entrambi radicati in una gerarchia specista e antropocentrica. Propone un approccio intersezionale basato sulla relazionalità come strategia per la giustizia animale e sociale, promuovendo una visione positiva dell'animalità e una liberazione totale, intersezionale e multispecie.

PAROLE CHIAVE

Diritto animale, intersezionalità, specismo legale, PETA

ABSTRACT

In 2012, PETA sued SeaWorld for enslaving the orca Tilikum, invoking the Thirteenth Amendment of the U.S. Constitution. This case sparked a debate on the legal status of nonhuman animals and the scope of constitutional rights, challenging their classification as property. In addition, PETA highlighted parallels with African American slavery and the historical legal subjugation of women, emphasizing the connections between feminism, Black struggles, and animal issues.

Through the case of Tilikum, this article critiques the property status of nonhuman animals and its exploitation in the animal industrial complex, both rooted in a speciesist and anthropocentric hierarchy. It advocates for an intersectional approach centered on relationality as a strategy for both animal and social justice, fostering a positive vision of animality and aiming for a total, intersectional, multispecies liberation.

KEY WORDS

Animal rights, intersectionality, legal speciesism, PETA

* Laureata in Environmental Humanities, Dip. Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, Università Ca Foscari, Venezia.

SOMMARIO

1. Uno schiavo con un altro nome è sempre uno schiavo: la storia di Tilikum e lo status legale animale.

2. Specismo, capitalismo e proprietà: Seaworld e il complesso industriale dello sfruttamento animale.

3. Intersezionalità: specismo, capitalismo e sfruttamento umano.

4. Oltre il binomio natura/cultura: un approccio intersezionale e antispecista.

5. Bibliografia.

1. Uno schiavo con un altro nome è sempre uno schiavo: la storia di Tilikum e lo status legale animale

L'orca Tilikum aveva soltanto due anni nel 1983 quando fu catturata vicino la costa islandese, tragicamente separata dalla madre, e imprigionata per il piacere del pubblico dello zoo di Hafnarfjördur. Qui, dall'oceano infinito a una vasca artificiale, il suo mondo si ridusse a pochi metri d'acqua stagnante. Dopo un anno di prigionia, Tilikum fu venduto a Sealand of the Pacific, in Canada, dove venne costretto ad esibirsi quotidianamente in spettacoli acquatici per il pubblico pagante. Qui, le sue condizioni di vita peggiorarono drasticamente. Lo stress, l'isolamento e gli abusi lasciarono segni profondi nel suo comportamento e nel suo equilibrio psicologico, fino a quando nel 1991, dopo sette anni di reclusione e privazioni, fu coinvolto nel tragico incidente che porto alla morte dell'addestratrice Keltie Byrne, etichettandolo come un'orca pericolosa. Ma invece di essere liberato o trasferito in un santuario, venne venduto a SeaWorld Orlando nel 1992, dove divenne l'attrazione principale dello spettacolo *One Ocean*. Ancora una volta imprigionato, Tilikum fu usato per la riproduzione forzata e impiegato in numerosi show giornalieri. Le sue dimensioni importanti e il suo aspetto imponente lo resero un simbolo del parco, nascondendo dietro l'immagine spettacolare una vita di abusi. Dopo decenni di reclusione, un altro drammatico evento scosse l'opinione pubblica: durante un'esibizione, Tilikum trascinò sott'acqua l'addestratrice Dawn Brancheau, uccidendola. L'incidente ricevette ampia copertura mediatica, e invece di riconoscere la sofferenza e il disagio psicologico dell'animale, SeaWorld reagì mettendolo in isolamento per 13 mesi. Privato di ogni interazione, fu etichettato come un'orca "assassina", una narrazione che nascondeva le cause reali del suo comportamento[1].

A rendere la storia di Tilikum ulteriormente famosa fu l'organizzazione per i diritti degli animali, PETA (*People for the Ethical Treatment of Animals*), che nel 2012 ha portato a processo SeaWorld Orlando per conto dell'orca imprigionata e altri cinque individui, denunciandone le orribili condizioni di vita[2]. Tuttavia, PETA, che chiedeva la liberazione dell'orca, ha perso il processo e Tilikum è rimasto a Orlando, continuando ad esibirsi negli spettacoli acquatici fino alla sua morte nel 2017 all'età di soli 36 anni[3].

La triste storia di Tilikum non è un caso isolato, ma il simbolo di un sistema globale che sfrutta gli animali non umani per profitto. Di fatto, oltre 6 milioni di animali sono oggi tenuti in cattività come Tilikum per il divertimento umano, distribuiti in oltre 10.000 zoo

---

[1] Mouzourakis B., *Tilikum's splash: lessons learned from animal rights-based litigation strategies*, in *Journal of Animal & Natural Resource Law*, Vol. X, 2014, pp. 227-229.

[2] Kerr J., Bernstein M., Schwoerke A., Strugar M., Goodman J., *A Slave by any other name is still a slave: the Tilikum case and application of the thirteen amendment to nonhuman animals*, in *Animal Law*, Vol. 19:221, 2013, p. 237.

[3] Mouzourakis B., *Tilikum's splash: lessons learned from animal rights-based litigation strategies*, in *Journal of Animal & Natural Resource Law*, Vol. X, 2014, pp. 227-229.

nel mondo[4]. Eppure, lo sfruttamento animale non si limita all'intrattenimento: ogni anno, 80 miliardi di animali vengono uccisi per l'industria della carne[5], messi al mondo, rinchiusi e costretti a riprodursi per il solo obbiettivo di produrre alimenti, mentre, solo negli Stati Uniti, 1,6 milioni di animali sono utilizzati nella sperimentazione scientifica e nei test di laboratorio ogni anno[6], sacrificati in nome della scienza umana per alimentare quello che è stato definito un vero e proprio regime farmaco-carnista[7]. Questo è il complesso industriale dello sfruttamento animale, un sistema basato su ideologie speciste e capitaliste, oltre che coloniali, che nascondono e giustificano la violenza istituzionalizzata sugli animali, rafforzandone la subordinazione[8]. Il caso di Tilikum è quindi paradigmatico: non è solo la storia di un'orca, ma l'esempio di come questo sistema perpetui lo sfruttamento animale su scala industriale.

Il caso Tilikum v. SeaWorld segnò la prima volta negli Stati Uniti in cui lo status legale degli animali non umani come proprietà venne messo in discussione, aprendo un dibattito più ampio sui diritti animali e sui limiti del diritto costituzionale. Nei sistemi giuridici occidentali, incluso quello statunitense, ogni entità legale è classificata come 'persona' o 'proprietà', e gli animali, nonostante la loro capacità di soffrire e la loro complessa vita sociale scientificamente provata, rientrano nella seconda categoria. Questa distinzione, radicata in una visione antropocentrica e specista che separa la cultura dalla natura e subordina la seconda alla prima, consente agli esseri umani di disporre liberamente degli animali per fini economici, senza riconoscere loro alcuna soggettività giuridica, trattati alla stregua di beni mobili[9].

In questo senso, Tilikum rappresenta un esempio emblematico di questa condizione: imprigionato, privato di legami sociali e costretto a esibirsi per il profitto di SeaWorld, la sua esistenza è stata regolata dalle stesse leggi che disciplinano il commercio di beni mobili, consolidando un sistema in cui gli animali non umani continuano a essere venduti, sfruttati e uccisi in nome del profitto, il tutto legittimato dal loro status giuridico di proprietà[10] [11].

---

[4] Born Free Foundation, *Global Zoos and Aquaria*, https://www.bornfree.org.uk/global-zoos [Ultimo accesso: 14/10/2024]

[5] Faostat, *Crops and Livestock Products (Production*), https://www.fao.org/faostat/en/#data [Ultimo accesso: 14/10/2024]

[6] Usda, *Food Safety and Inspection Service. Humane Handling*, https://www.fsis.usda.gov/inspection/compliance-guidance/humane-handling [Ultimo accesso: 14/10/2024]

[7] Singer H., *The pharmaco-carnist regime: Some notes on an era*, in *Lifted Brow*, Vol. 34, 2017, pp.17–21.

[8] Weitzenfeld A., Melanie J., An Overview of Anthropocentrism, Humanism, and Speciesism in Critical Animal Theory, in Nocella II J. S., Sorenson J., Socha K., Matsuoka A., *Defining Critical Animal Studies. An Intersectional Social Justice Approach for Liberation*, Peter Lang Publishing, Inc., New York 2014, pp. 3-27.

[9] Kerr J., Bernstein M., Schwoerke A., Strugar M., Goodman J., *A Slave by any other name is still a slave*, cit., pp. 225-226.

[10] Vigars K., *Bigger than blackfish: lessons from captive orcas demonstrate a larger problem with animal welfare laws*, in *Environmental affairs*, Vol. 44: 491, 2017, pp. 491-524.

[11] Stucki S., *Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 40(3), 2020, pp. 533–560.

Proprio su questo aspetto di sfruttamento si è concentrato il processo di Tilikum, in cui PETA ha accusato la nota catena di parchi acquatici americana di aver ridotto in schiavitù gli animali, in violazione del XIII emendamento della Costituzione americana che abolisce ogni forma di servitù sul suolo nazionale, sostenendo come le terribili condizioni di vita, che sono poi sfociate nel comportamento aggressivo di Tilikum, costituiscono in tutto e per tutto una forma di coercizione condannata dalla stessa legge costituzionale[12]. L'organizzazione ha, infatti, paragonato la cattività imposta alle orche alla tratta degli schiavi umani, alla schiavitù afroamericana dell'anteguerra e alla negazione dei diritti delle donne, non solo evidenziandone le similitudini strutturali ma anche sottolineando che la schiavitù, secondo la legge americana, è definita come una relazione di dominio in cui un essere vivente, umano o non che sia, è trattato come proprietà, esattamente come nel caso di Tilikum[13].

In modo specifico, il confronto con la schiavitù umana è fondamentale: l'orca è trattata in tutto e per tutto come bene di proprietà del parco, costretta a una vita di prigionia e spettacolo. Queste condizioni, come argomentato da PETA, sarebbero indiscutibilmente riconosciute come schiavitù se imposte a esseri umani, dimostrando l'influenza dello specismo nei concetti giuridici di 'proprietà' e 'persona giuridica'[14].

2. Specismo, capitalimo e proprietà: SeaWorld e il complesso industriale dello sfruttamento animale

Il tragico destino di Tilikum e il processo intentato da PETA hanno portato l'attenzione sul trattamento degli animali in cattività, non solo nei parchi di SeaWorld, ma in tutte le strutture simili che traggono profitto dalla reclusione e dall'esibizione degli animali. Il documentario *Blackfish* (2013)[15] ha reso pubbliche le condizioni di vita estreme a cui questi individui vengono sottoposti, mostrando come la prigionia generi danni fisici e psicologici significativi[16].

Si stima che ogni anno 700 milioni di persone visitino uno zoo o un acquario, contribuendo a sostenere un sistema che impone agli animali una violenza costante[17]. Come

---

[12] Kerr J., Bernstein M., Schwoerke A., Strugar M., Goodman J., *A Slave by any other name is still a slave*, cit., p. 237.

[13] Costituzione degli Stati Uniti d'America, Emendamento XIII.

[14] Kerr J., Bernstein M., Schwoerke A., Strugar M., Goodman J., *A Slave by any other name is still a slave*, ibidem, pp. 236-238.

[15] Cowperthwaite G., *Blackfish* (documentario), Magnolia Pictures, Los Angeles, 2013.

[16] Vigars K., *Bigger than blackfish: lessons from captive orcas demonstrate a larger problem with animal welfare laws*, in *Environmental affairs*, Vol. 44: 491, 2017, pp. 497-499.

[17] Szczygielska M., Zoos. in Parrenas J., Szczygielska M., Mershon K., Solomon D., Rosemberg G.N., Chua L., *Gender: Animals*, Gale, 2017, pp. 247-271.

già accennato, gli effetti della cattività sono devastanti: dagli alti livelli di stress causati dalla reclusione in spazi inadeguati, alla separazione forzata dai gruppi sociali, fino alla riproduzione imposta, generano disturbi comportamentali gravi come psicosi, comportamenti compulsivi, atteggiamenti aggressivi[18] [19], oltre che apatia e automutilazione[20]. Le orche come Tilikum, in particolare, soffrono gravemente la prigionia in quanto animali altamente sociali, con strutture complesse di cooperazione e trasmissione culturale. In natura le orche nuotano per migliaia di chilometri e vivono in gruppi familiari stabili, mentre in cattività sono confinate in vasche minuscole che ostacolano i loro movimenti, disturbano la comunicazione acustica e le separano dai loro simili, causando gravi sofferenze fisiche e psicologiche[21].

Sebbene SeaWorld abbia cessato la riproduzione forzata delle orche e gli spettacoli con questi animali nel 2016, gli "incontri interattivi" offerti dal parco, che consentono ai visitatori di toccare e nutrire gli animali a fronte di tariffe extra, vengono pubblicizzati come opportunità educative e di avvicinamento alla natura e alla conservazione[22]. Tuttavia, questo tipo di esperienze non fanno altro che rafforzare l'idea che gli animali esistano per il nostro intrattenimento, legittimando la loro prigionia con la retorica dell'educazione ambientale[23].

In questo, i giardini zoologici funzionano essenzialmente come spazi di totale esposizione dei corpi animali davanti allo sguardo umano, un ulteriore forma di dominio che rende impossibile il reale incontro tra umano e non umano tanto pubblicizzato da queste strutture. A questo proposito, Acampora paragona le esposizioni zoologiche alla pornografia, parlando di 'violenza visiva' e 'pornografia zooscopica'. L'iper-esposizione degrada la natura degli animali, rendendoli oggetti di consumo estetico, meri spettacoli viventi o versioni addomesticate e innocue della natura selvaggia, alimentando un desiderio distruttivo che si nutre della loro subordinazione, tale a quello dell'uomo nei confronti del corpo femminile nella pornografia tradizionale[24]. Sebbene le strutture cerchino di ricreare habitat realistici per offrire un'illusione di autenticità, la realtà è che gli zoo non avvicinano gli esseri umani alla natura, ma rafforzano l'idea che essa sia qualcosa da possedere, esibire e controllare. Così, molti visitatori escono dallo zoo più convinti che mai della superiorità umana sul mondo naturale, poiché la rappresentazione della "selvatici-

---

[18] Marino L., Cetacean Captivity, in Armstrong S., Botzler R.G., The Animal Ethics Reader, Routledge, New York 2016, Part. 8 Sez. 65.

[19] Kerr J., Bernstein M., Schwoerke A., Strugar M., Goodman J., A Slave by any other name is still a slave, cit., pp. 242-248.

[20] Marino L., Cetacean Captivity, cit.

[21] Kerr J., Bernstein M., Schwoerke A., Strugar M., Goodman J., A Slave by any other name is still a slave, cit., pp. 238-241.

[22] Seaworld, Orlando Animal Experiences & Interactive Tours, https://seaworld.com/orlando/animal-experiences/, [Ultimo accesso: 14/10/2024]

[23] Szczygielska M., Zoos. in Parrenas J., Szczygielska M., Mershon K., Solomon D., Rosemberg G.N., Chua L., Gender: Animals, Gale, 2017, pp. 247-271.

[24] Acampora R., Zoos and Eyes: Contesting Captivity and Seeking Successor Practices, in Society & Animals, Vol. 13(1), 2005, p. 71

tà" in cattività si basa proprio sulla sua negazione [25].

Sostanzialmente, il modello di SeaWorld è un microcosmo dell'industria dello sfruttamento animale. In questo contesto, gli animali sono ridotti a risorse economiche, la cui esistenza è regolata esclusivamente dalle logiche del profitto. Queste pratiche non si riducono solo a un fenomeno economico, ma affondano le radici nella cultura occidentale, dove gli animali sono sistematicamente industrializzati e sfruttati in una vasta gamma di modi. Come denuncia Nicole Shukin, la logica capitalista del complesso industriale animale trae profitto dalla sofferenza sistematica degli animali per il beneficio umano, massimizzandone il profitto attraverso lo sfruttamento di ogni parte dei loro corpi. In questo senso, capitale e animalità sono strettamente intrecciati in una relazione feticista che non solo mercifica i corpi animali, ma ne annienta le forme di esistenza relazionale e corporea. Emblematicamente, il termine 'capitalismo' deriva da caput, ovvero 'bestiame', mettendo gli animali non umani alla base di un'economia che li ha sempre sfruttati senza mai riconoscerli come soggetti, né tantomeno permettere loro di beneficiarne[26].

Lo status di proprietà legittima il loro sfruttamento e ne garantisce la perpetuazione. Questa condizione non è solo economica, ma anche giuridica e concettuale. La dicotomia tra persona e proprietà impone una gerarchia che continua a subordinare gli animali, limitando la possibilità di riconoscerli come esseri senzienti con interessi moralmente rilevanti. Il benessere animale, in questo contesto, non è mai una questione di giustizia, ma solo una regolamentazione dell'uso degli animali all'interno delle strutture di sfruttamento esistenti. In questo modo, le aziende come SeaWorld possono continuare a trarre profitto dagli animali senza che la loro condizione cambi sostanzialmente[27] [28]. Finché gli animali continueranno a essere considerati beni di cui gli esseri umani possono disporre, nessuna riforma basata sul benessere animale potrà realmente tutelarli[29].

3. Intersezionalità: specismo, capitalismo e sfruttamento umano

Il tragico evento del 2010, la morte di Dawn Brancheau, ha messo in evidenza non solo i rischi legati alla detenzione di animali imponenti come le orche, ma anche i pericoli e le condizioni precarie a cui sono spesso sottoposti i lavoratori nei parchi acquatici, sve-

---

[25] Szczygielska M., Zoos, cit., pp. 247-271.

[26] Shukin N., *Animal Capital. Rendering life in biopolitical times*, University of Minnesota Press, Minneapolis 2009, pp. 49-86, (Cap. "Rendering's Modern Logic").

[27] Stucki S., *Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 40(3), 2020, pp. 533–560.

[28] Kurki V.A.J., *A Bird's-Eye View of Animals in the Law*, in *The Modern Law Review*, Helsinki Legal Studies Research Paper Nr. 85, 2024.

[29] Francione G.L., *Animals–Property or Persons?* In Rutgers Law School (Newark) Faculty Papers, Working Paper 21, 2004, p. ...

lando un sistema di sfruttamento e negligenza che colpisce animali e umani allo stesso modo[30]. Infatti, le normative nazionali, spesso vaghe o addirittura assenti, non garantiscono una protezione adeguata né un potere contrattuale abbastanza significativo per il personale, costringendo i lavoratori più vulnerabili ad accettare condizioni precarie e talvolta rischiose, e dimostrando, ancora una volta, l'interconnessione tra sfruttamento umano e non umano. Infatti, l'interazione ravvicinata con animali di tale stazza, già di per sé rischiosa, diventa ancora più pericolosa a causa dello stress cronico indotto dalla cattività. Da questo punto di vista, SeaWorld non solo sottopone gli animali a condizioni di sofferenza, ma ignora anche i pericoli legati alla loro gestione, esponendo il proprio personale a situazioni altamente pericolose senza adottare adeguate misure di sicurezza. Questa negligenza sistematica dimostra un totale disinteresse per il benessere sia degli animali che dei lavoratori, evidenziando la natura profondamente problematica di questa industria. A questo proposito, il documentario *Blackfish* (2013) ha rivelato che la morte di Dawn Brancheau nel 2010 non è stata un incidente isolato, ma il risultato di una cultura aziendale che ignora i pericoli per massimizzare il profitto[31]. Infatti, nonostante i numerosi incidenti documentati, SeaWorld ha continuato a minimizzare i rischi, continuando a fare in modo che gli addestratori lavorassero a stretto contatto con animali stressati e traumatizzati, senza adeguate protezioni[32].

Questo esempio dimostra come il complesso industriale dello sfruttamento animale non si regge solo sulla subordinazione degli animali, ma anche su un sistema di lavoro precario e pericoloso che coinvolge i lavoratori più vulnerabili. Nei parchi acquatici, nei mattatoi e nei laboratori di ricerca, i lavoratori sono spesso sottoposti a condizioni estreme di sfruttamento. In particolare, i migranti costituiscono la maggioranza della forza lavoro in questi settori, impiegati in condizioni precarie a causa delle barriere socioeconomiche e delle politiche migratorie restrittive, che li costringono ad accettare lavori rischiosi e mal pagati nei paesi ospitanti. Questo 'colonialismo interno' riproduce le stesse logiche di dominio e sfruttamento che caratterizzavano il colonialismo storico, trasferendo la manodopera sfruttata all'interno delle economie capitaliste avanzate[33]. Nei mattatoi, per esempio, i lavoratori subiscono alti livelli di stress psicologico e fisico, con turni massacranti e un elevato tasso di infortuni. La violenza sugli animali diventa parte integrante della loro esperienza lavorativa, generando un trauma quotidiano che molti descrivono come disumanizzante[34]. Lo stesso accade nei laboratori di ricerca, dove i tecnici devono infliggere sofferenze agli animali, spesso in ambienti privi di trasparenza e senza

---

[30] Cowperthwaite G., *Blackfish* (documentario), Magnolia Pictures, Los Angeles 2013.

[31] Cowperthwaite G., *Blackfish* (documentario), Magnolia Pictures, Los Angeles 2013.

[32] Wise H.T., *All is Whale That Ends Whale? The Deficiencies in National Protection for Orca Whales in Captivity*, in *Akron Law Review*, Vol. 49: 4, Art. 4, 2016, pp. 925-954

[33] Collard R.C., *Disaster Capitalism and the Quick, Quick, Slow Unravelling of Animal Life*, in *Antipode*, Vol. 50: 4, 2018, pp. 910–928.

[34] Hunnicutt G., Twine R., Mentor K., *Violence and harm in the animal industrial complex*, Routledge, London 2024, pp. 1-18 (cap. " Toward Multispecies Justice: Unveiling Violence and Exploitation in the Animal-Industrial complex.").

alcun supporto psicologico[35].

Questo sistema si basa su una logica che considera certi corpi, animali e animalizzati, come sacrificabili: non umani e lavoratori precari sono entrambi soggetti a violenza istituzionalizzata, giustificata dalle esigenze del profitto. In questo senso, SeaWorld rappresenta un'eredità diretta della logica coloniale[36], la stessa che ha regolato per secoli lo sfruttamento delle popolazioni indigene, delle persone nere, così come degli animali, trattate come risorse da sfruttare all'interno delle economie coloniali, e che ancora adesso muove le multinazionali che traggono profitto dalla manodopera precaria e razzializzata che permette a queste industrie di funzionare. Alla fine, i lavoratori migranti sono sistematicamente esclusi da protezioni legali efficaci, lasciando che la loro esistenza lavorativa venga regolata dalle stesse dinamiche di profitto che determinano lo sfruttamento animale[37].

In definitiva, specismo, capitalismo e razzismo non operano separatamente, ma fanno parte di un'unica struttura di dominio basata sull' ideologia specista, che pone l'umano al di sopra dell'animale. In effetti, le popolazioni indigene, le persone nere e le comunità migranti, così come le donne, sono state, e sono ancora oggi, animalizzate all' interno di una cultura e società occidentale che li vede come ai confini della bestialità e per questo meritevoli di essere dominate, marginalizzate, discriminate o sfruttate[38]. Lo sfruttamento animale e quello umano si rafforzano a vicenda, garantendo che il sistema continui a generare profitto attraverso la subordinazione dell'animalità. In particolare, in epoca coloniale, se gli uomini bianchi venivano visti come gli "umani" per antonomasia, civilizzati ed evoluti dalla forma animale, gli umani animalizzati erano definiti dall'animalità e, di conseguenza, considerati incapaci di civilizzazione e progresso[39]. Questa narrazione continua a perpetuare discriminazione e violenza nelle moderne economie globalizzate. I gruppi minoritari, infatti, vengono spesso definiti ed etichettati come "animali", la loro cultura "barbara", contribuendo a considerarli inferiori rispetto all'uomo bianco "civilizzato", e giustificando pratiche di sfruttamento e marginalizzazione come quelle presenti nell'industria animale. In altre parole, le categorie di umanità e animalità vengono manipolate per giustificare e perpetuare sistemi di oppressione che sviliscono, in modo profondo, la dignità e i diritti di gruppi vulnerabili. In conclusione, l'ideologia specista ha storicamente supportato, e perpetua ancora oggi, pratiche coloniali e relazioni di potere

---

[35] Blanchette A., *Herding Species: Biosecurity, Posthuman Labor, and the American Industrial Pig*, in *Cultural Anthropology*, Vol. 30 No. 4, 2015, pp. 640-669.

[36] Wise H.T., *All is Whale That Ends Whale? The Deficiencies in National Protection for Orca Whales in Captivity*, in *Akron Law Review*, Vol. 49: 4, Art. 4, 2016, pp. 925-954

[37] Collard R.C., *Disaster Capitalism and the Quick, Quick, Slow Unravelling of Animal Life*, in *Antipode*, Vol. 50: 4, 2018, pp. 910–928.

[38] Kim, C.J., *Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age*, Cambridge University Press, New York 2015, pp. 24-45 (cap. "Animals, Nature, and the Races of Man")

[39] Weitzenfeld A., Melanie J., An Overview of Anthropocentrism, Humanism, and Speciesism in Critical Animal Theory, in Nocella ii J.S., Sorenson J., Socha K., Matsuoka A., *Defining Critical Animal Studies. An Intersectional Social Justice Approach for Liberation*, Peter Lang Publishing, Inc., New York 2014, pp. 3-27.

ineguali, collocando i corpi femminili, non bianchi e colonizzati al confine tra umanità e animalità[40].

Come è stato sostenuto da PETA, il retaggio di questa logica è evidente anche nella sfera legale, dove l'ideologia specista che ora giustifica il trattamento degli animali come proprietà, come nel caso di Tilikum, in passato legittimava la schiavitù, la colonizzazione e la privazione di diritti di gruppi marginalizzati e razzializzati. Nei sistemi giuridici occidentali, 'persona' si definisce solamente in opposizione a 'proprietà', riflettendo la dicotomia uomo-animale alla base dello specismo. Infatti, proprio attraverso l'associazione con l'animalità, le categorie marginalizzate sono state storicamente "de-umanizzate" o disumanizzate, portandole a una transizione dallo status di 'persona', soggetto di diritti, a quello di 'animale', ossia di proprietà. È stata proprio la convinzione che le persone nere fossero più vicine agli animali che agli europei, considerati superiori in intelligenza e civiltà, che giustificò l'istituzione della schiavitù come modo per trasformare la natura selvaggia e primitiva attribuita alle persone nere in un "animale addomesticato". L' "animalizzato", in questo caso, è destinato a servire l'uomo bianco per il suo beneficio e profitto, proprio come qualsiasi altra bestia da soma[41]. Allo stesso modo, negli zoo e parchi acquatici, la detenzione e la privazione della libertà animale vengono giustificate per il bene dell'intrattenimento umano, rivelando quanto le stesse dinamiche di oppressione e sfruttamento umano e non umano si intersecano[42]. La schiavitù afroamericana non è l'unico esempio: visto che le donne erano considerate proprietà dei mariti, lo stupro non veniva visto come crimine, ma piuttosto considerato una violazione del diritto di proprietà dell'uomo come marito o padre della vittima[43]

---

[40] Kim C.J., *Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age*, Cambridge University Press, New York 2015, pp. 24–45 (cap. "Animals, Nature, and the Races of Man").

[41] Weitzenfeld A., Melanie J., An Overview of Anthropocentrism, Humanism, and Speciesism in Critical Animal Theory, cit., pp. 3-27.

[42] Collard R.C., *Disaster Capitalism and the Quick, Quick, Slow Unravelling of Animal Life*, in *Antipode*, Vol. 50: 4, 2018, pp. 910–928.

[43] Kerr J., Bernstein M., Schwoerke A., Strugar M., Goodman J., *A Slave by any other name is still a slave,* cit., pp.221-294.

4. Oltre il binomio natura/cultura: un approccio intersezionale e antispecista

Analizzando l'oppressione umana, come razzismo e colonialismo, nel contesto dei diritti degli animali, si evidenzia come un approccio intersezionale e antispecista sia cruciale per la lotta per i diritti animali, soprattutto con l'obbiettivo di abolire il loro stato giuridico di proprietà. Infatti, come dimostrato, l'oppressione non esistete isolatamente; piuttosto è una rete di gerarchie interconnesse che si sostengono e rinforzano a vicenda[44] [45] [46]. In questo contesto, Belcourt critica l'attivismo animalista mainstream per la sua mancanza di un'analisi intersezionale, evidenziando come i discorsi dominanti sui diritti degli animali spesso inquadrano la sofferenza animale in isolamento, senza riconoscere come l'animalizzazione abbia storicamente servito come uno strumento per la violenza razziale e coloniale [47]. Alla fine, ignorando queste intersezioni, l'attivismo per i diritti degli animali rischia di riprodurre logiche coloniali ed eliminare le esperienze delle comunità emarginate[48]. Al contrario, la lotta deve essere vista come una, così come il sistema che la impone opera come una struttura unificata. Solo affrontando l'interezza di queste interconnessioni possiamo sperare di ottenere una liberazione significativa e olistica[49] [50] [51]. Inoltre, esaminare queste analogie arricchisce la nostra comprensione della realtà dell'oppressione, permettendoci di impegnarci nella lotta per i diritti degli animali, in modo più efficace[52] [53]. In questo senso, il caso portato da PETA contro SeaWorld per conto di Tilikum è significativo, in quanto adotta un approccio intersezionale che, attraverso il paragone con la schiavitù nera e la critica allo status di proprietà, evidenzia le connessioni profonde tra l'oppressione degli animali e quella delle persone nere[54]. La schiavitù nera, così come lo sfruttamento animale, si basa su logiche di disumanizzazione e, di conseguenza, di privazione dei diritti fondamentali, in cui l'essere considerato "animale", nonché "proprietà", è un punto centrale. In altre parole, la connessione tra lo status di proprietà degli esseri umani schiavizzati e quello degli animali non umani è cruciale per

---

[44] Fitzgerald A.J., Pellow D., Ecological Defense for Animal Liberation. A Holistic Understanding of the World in Nocella II., Sorenson J., Socha K., Matsuoka A., *Defining Critical Animal Studies. An Intersectional Social Justice Approach for Liberation*, Peter Lang Publishing, Inc., New York 2014, pp. 28-48.

[45] Kim C.J., *Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age*, Cambridge University Press, New York 2015, pp. 24-45 (cap. "Animals, Nature, and the Races of Man").

[46] Weitzenfeld A., Melanie J., An Overview of Anthropocentrism, Humanism, and Speciesism in Critical Animal Theory, cit., pp. 3-27.

[47] Belcourt B.R., *Animal bodies, colonial subjects: (Re)Locating animality in decolonial thought*, in *Society & Animals*, Vol. 23:1, 2015, pp. 5–21.

[48] Belcourt B.R., *Animal bodies,* op cit.

[49] Fitzgerald A.J., Pellow D., Ecological Defense for Animal Liberation. A Holistic Understanding of the World, cit., pp. 28-48.

[50] Kim C.J., *Dangerous Crossings,* cit.

[51] Weitzenfeld A., Melanie J., An Overview of Anthropocentrism, Humanism, and Speciesism in Critical Animal Theory, cit., pp. 3-27.

[52] Fitzgerald A.J., Pellow D., Ecological Defense for Animal Liberation. A Holistic Understanding of the World cit., pp. 28-48.

[53] Wever, 2018, citato in Probyn-Rapsey F., Russel L., *Indigenous, settler, animal: A triadic approach*, in *Animal Studies Journal*, Vol. 11(2), 2022, p. 45.

[54] Deckha M., *Animalization and Dehumanization Concerns: Another Psychological Barrier to Animal Law Reform*, in *Psychology of Human-Animal Intergroup Relations*, Vol. 2, 2023, pp. 1-16.

comprendere come il sistema capitalista e coloniale abbia creato, giustificato e perpetuato queste forme di sfruttamento, collegandole insieme all'interno di una retorica specista che pone l'uomo bianco al di sopra di tutti[55].

Ovviamente, sebbene queste analogie possano essere illuminanti, devono essere affrontate con cautela. Riconoscere le somiglianze tra le lotte umane e non umane non significa confonderle. Ogni forma di oppressione è distinta e deve essere compresa nel suo contesto storico, culturale e sociale specifico, dimostrando la necessità di un approccio cauto per garantire che queste discussioni siano rispettose e non rinforzino involontariamente le gerarchie che cerchiamo di smantellare[56]. Tuttavia, nonostante queste sfide, quando fatte con attenzione, tali comparazioni possono essere profondamente utili. È vero che alcuni potrebbero considerare offensivo paragonare la sofferenza degli animali non umani a quella degli esseri umani, ma ciò dimostra ulteriormente la negatività che circonda il concetto di animalità, tanto che il paragone con un animale diventa un insulto, dimostrando la necessità di tali giustapposizioni[57]. Per questo motivo, le argomentazioni legali e le campagne per i diritti degli animali devono abbracciare un approccio intersezionale che riconosca le similitudini tra le lotte, contrastando l'eccezionalismo umano[58].

In definitiva, adottare un approccio intersezionale favorisce il riconoscimento delle ingiustizie condivise e promuove la solidarietà tra movimenti per i diritti umani e per i diritti animali, creando un quadro più giusto e inclusivo[59]. Solo attraverso questa sinergia si possono realmente affrontare le oppressioni interconnesse e lavorare per una liberazione che abbracci tanto gli umani quanto gli animali, rendendo evidente come il progresso in un ambito possa sostenere il progresso nell'altro[60]. Questo consente di promuovere una visione positiva dell'animalità, sfidando la sua lunga associazione con l'inferiorità e la degradazione. Riformulando l'animalità come qualcosa di prezioso e degno di rispetto, miniamo le narrazioni che sostengono sia lo specismo che altre forme di discriminazione[61].

---

[55] Kim C.J., *Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age*, Cambridge University Press, New York 2015, pp. 24-45 (cap. "Animals, Nature, and the Races of Man")

[56] Deckha M., *Animalization and Dehumanization Concerns: Another Psychological Barrier to Animal Law Reform*, cit., pp. 1-16.

[57] Armstrong P., *The postcolonial animal*, in *Society and Animals*, Vol. 10:4, 2002, pp. 413-419.

[58] Deckha M., Humanizing the Nonhuman: A Legitimate Way for Animals to Escape Juridical Property Status? in Matsuoka A., Sorenson J., *Critical Animal Studies. Toward Trans-Species Social Justice*, Rowman & Littlefield International Ltd, London 2018, pp. 209-233.

[59] Jenkins J.L. JR., Rudd M.L., *Decolonizing animal welfare through a social justice framework*, in *Frontiers in Veterinary Science*, Vol. 9, 2022.

[60] Deckha M., *Animalization and Dehumanization Concerns: Another Psychological Barrier to Animal Law Reform*, cit., pp. 1-16.

[61] Ibidem.

Il caso di Tilikum ancora una volta funge da esempio, portando in primo piano la vulnerabilità animale alla sofferenza, senza invocare l'idea che le orche dovrebbero essere persone giuridiche in quanto "simili" agli umani. Il ripudio dell'antropocentrismo rende questo caso un esempio di come le organizzazioni per i diritti animali possono rappresentare gli individui non umani senza ricorrere all'eccezionalismo umano attraverso un approccio intersezionale[62].

A questo proposito, i sistemi legali e culturali non occidentali e indigeni promuovono connessione, interdipendenza e relazionalità tra tutte le specie senza distinzione. Imparare da queste culture ad accogliere l'associazione con l'animalità può diventare una pratica di decolonizzazione volta alla demolizione dell'ideologia specista, combattendo per la liberazione totale di umani e non umani insieme[63].

In conclusione, la lotta per la liberazione animale deve essere anticapitalista, intersezionale e strutturale, come evidenziato dal caso di Tilikum, simbolo della necessità di un cambiamento radicale nel nostro approccio all'animale e all'ambiente.

[62] Deckha M., Humanizing the Nonhuman: A Legitimate Way for Animals to Escape Juridical Property Status? cit., pp. 209-233.

[63] Deckha M., (Feminist) Animal right without animal personhood?, in Cudworth E., Mckie R.E., Turgoose D., *Feminist Animal Studies. Theories, Practices, Politics*, Routledge, New York, 2023, pp. 19-34.

L'importanza della vita in ogni sua forma di manifestazione: l'animale non umano da "res" ad essere senziente nella lunga storia dell'evoluzione umana e nel diritto

Iris Turchetto*

ABSTRACT

«La grandezza di una nazione ed il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui gli animali vengono trattati» – Mahatma Ghandi

«The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated» – Mahatma Ghandi

È partendo da questo faro guida del grande politico, filosofo, pensatore ed Avvocato indiano del 1869 che si svolgerà uno sguardo sulla situazione attuale del progresso dell'Italia, e dell'Europa in generale, per fare un punto sul ruolo, sulla figura, sulle tutele e, più in generale, sulla considerazione che la legislazione, italiana, riserva oggi all' "animale non umano", considerato come essere vivente "senziente", dotato di propri diritti in quanto esemplare, individuo e non solo come appartenente ad una specie. Ciò in un'ottica di confronto con la normativa europea e di altri Stati extra UE.

Verrà, in particolare, svolto un excursus da come l'animale non umano paragonato dal codice civile italiano del 1942 ad una res, ovvero ad un bene "mobile" di proprietà dell'animale umano, nella lunga e lenta strada dell'evoluzione sociale e di una maggiore presa di consapevolezza del valore della vita, in ogni sua forma di manifestazione, e del pianeta terra a noi affidato in custodia, sia giunto ad essere considerato un essere senziente nell'art. 13 del TFUE.

Un accento particolare verrà posto su quali sfide rimangano ancora aperte.

Ciò verrà svolto al fine di mostrare la prospettiva ancora fortemente antropocentrica che contraddistingue ed impernia la cultura occidentale ma per illustrare anche, con cauto ottimismo, le timide spinte più recenti nella direzione ecocentrica provenienti dall'Unione Europea (cfr. da ultimo la recentissima direttiva UE 2024/1203 dell'11 aprile 2024 in materia di tutela penale dell'ambiente nella quale è centrale il concetto di "ecosistema" inteso come complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie) ma anche da Paesi extra UE (e, in particolare, la Costituzione dell'Ecuador del 2008 sui diritti della natura).

PAROLE CHIAVE

diritti animali; tutela; Europa, Italia, antropocentrismo

Keywords: animal rights; protection; Europe, Italy, anthropocentrism

* Avvocato del Foro di Venezia

Il concetto di "animale" nell'ordinamento italiano

Secondo il Codice Civile italiano, l'animale non umano è considerato solo come possibile "oggetto" di diritti e non come "soggetto" di diritto (cioè, come titolare, a propria volta, di prerogative fondamentali).[64]

Gli animali, infatti, sono espressamente richiamati solo dalle seguenti norme:

- art. 923 c.c. che, paragonando gli animali alle 'cose mobili', stabilisce che quelli che formano oggetto di caccia o pesca si acquistano per occupazione;
- art. 1913, II co. c.c. che tratta dell'assicurazione contro la mortalità del 'bestiame';
- art. 926 c.c. sull'acquisto della proprietà dei conigli, dei pesci e dei colombi;
- art. 2052 c.c. che prevede la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall'animale;
- art. 925 c.c. che parla di animali 'mansuefatti', regolamentandone il diritto di proprietà;
- artt. 1641, 1642, 1643, 1644 e 1645 c.c. in tema di 'bestiame da lavoro o allevamento': la prima disposizione è intitolata 'scorte vive' mentre le successive norme concernono la proprietà, perdita, riconsegna del bestiame. In particolare, dall'ultima norma si deduce che il legislatore considera gli animali come beni mobili fungibili tra loro;
- art. 998 c.c., sui diritti nascenti dall'usufrutto che, ancora una volta, definisce gli animali «scorte vive o morte» relative ad un fondo;
- art. 2146 c.c. in tema di mezzadria, che denomina ulteriormente gli animali, «scorte vive e morte»;
- art. 2170 c.c. relativo alla soccida e che si riferisce agli animali parlando di 'allevamento, sfruttamento ed accrescimento di bestiame';
- art. 1496 c.c. che tratta della vendita degli animali e della garanzia per vizi

---

64 Samuele Fondelli, *Lo status giuridico degli animali nella tradizione civilistica europea: animali diversi da res*, 24.03.2023 della medesima rivista *Quaderni di Diritto degli animali* (https://ali.ong/rivista-archivi/civil-law-europa-animali-diversi-res/);

Filippo Portoghese, *Animali o res? Codice civile o codice del consumo? Oppure altro ancora?*, 17.06.2019, in https://ali.ong/blog/animali-o-res-codice-civile-o-codice-del-consumo-oppure-altro-ancora/;

CERINI, D., *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies) 10/2 (2019) - DOI https://doi.org/10.5565/rev/da.429 (https://www.animallaw.info/sites/default/files/Vol%2010%20num%202%20page%2027-38.pdf)

degli stessi.

È evidente, anche da una semplice scorsa delle norme sopra richiamate, che nella concezione del legislatore del 1942 l'animale in sé non aveva alcun valore intrinseco come essere vivente, e nessun valore differente da una mera "res", rispetto alla quale era posto sul medesimo piano e come tale oggetto di regolamentazione.

Analogamente, nel codice penale italiano (risalente al 1930), l'animale compare in norme ove lo stesso è "tutelato" e disciplinato solo in quanto oggetto di proprietà dell'umano.

Le relative norme sono le seguenti:

- art. 727 c.p. che punisce l'abbandono degli animali e la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura (norma modificata nel 2004);
- art. 625 c.p. che prevede un'aggravante per il furto «commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria»;
- art. 500 c.p. che sanziona chi cagiona «la diffusione di una malattia ad animali»;
- artt. 636 e 639 bis c.p. che puniscono «l'introduzione e l'abbandono di animali in gregge o in mandria nel fondo altrui»;
- art. 672 c.p., poi depenalizzato, che punisce «l'omessa custodia ed il mal governo degli animali»;
- art. 659 c.p. che punisce chi disturba le occupazioni ed il riposo delle persone «suscitando o non impedendo strepiti di animali»;
- art. 638 c.p. che punisce chi «senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri».

Solo recentemente sono state introdotte le seguenti fattispecie incriminatrici:

- art. 727-*bis* c.p. che punisce «l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione ed il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette» (introdotto dal d. lgs. 121/2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE tutela penale dell'ambiente);
- art. 544-*bis* c.p. (introdotto con la l. 20 luglio 2004, n. 189) che prevede che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è

punito con la reclusione da quattro mesi a due anni»;

- art. 544-*ter* c.p. che punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche»;

- art. 544-*quater* c.p. che «punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali»;

- art. 544-*quinquies* c.p. che punisce «chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l'integrità fisica»;

- art. 544-*sexies* c.p. che prevede la confisca dell'animale per i delitti previsti dagli articoli precedenti, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si evidenzia subito come, prima della riforma avvenuta con la l. 20 luglio 2004, n. 189, che ha introdotto il Titolo IX-bis del codice penale intitolato ai 'Delitti contro il sentimento per gli animali', non vi era alcuna norma, nell'ordinamento italiano, che punisse l'uccisione dell'animale proprio o dell'animale di nessuno (selvatico).

Anche a seguito di tale nuovo Titolo che, in parte, ha sanato le gravi omissioni precedenti, permane comunque il fatto che la previsione di tali reati è sempre a tutela, *in primis*, dell'uomo e non dell'animale in sé, in quanto tutelato è il sentimento umano verso gli stessi, ma non l'animale come essere vivente titolare di un "proprio diritto" alla vita ed all'integrità fisica[65].

L'introduzione della locuzione «per crudeltà e senza necessità», inoltre, limita molto anche tale, già limitato, ambito di tutela.

Si deve, poi, evidenziare che l'art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale prevede che «Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».

---

[65] Carlo Ruga Riva, *IL "SENTIMENTO PER GLI ANIMALI": CRITICA DI UN BENE GIURIDICO (TROPPO) UMANO E (COMUNQUE) INUTILE**, 13.05.2021 in https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/05/REV-C.Ruga-Riva-Opinioni.pdf

Tale norma, esplicitazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. nonché della discriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p., introduce una presunzione di "necessità" con riferimento agli ambiti elencati e rappresenta così una importante e grave deroga che svilisce e limita enormemente l'ambito di tutela introdotto con il titolo IX bis del c.p.

Emerge, quindi, con tutta evidenza, la prospettiva fortemente antropocentrica del legislatore italiano che prevede una tutela solo parziale e, comunque, solo indiretta dell'animale in quanto sempre e solo espressione di un interesse (di natura economica) dell'uomo e, dunque, in chiave del tutto utilitaristica. Ciò quantomeno prima della riforma del 2004 che ha introdotto una tutela a favore del sentimento umano nei confronti dell'animale[66].

Vi erano, poi, le norme sulla caccia (la prima norma promulgata risale al 1923 ed è stata la Legge unificatrice n. 1420 per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e le norme sulla pesca (il Testo Unico delle leggi sulla pesca risale al R.D. 8.10.1931, n. 1604), le quali, però, lungi dal tutelare l'animale quale essere vivente in sé, avevano come unico fine quello di regolamentare un'attività umana al fine di permetterne la prosecuzione ed il regolare svolgimento.

Delineata così, molto sinteticamente, la situazione iniziale della "grandezza e del progresso morale" della nostra Nazione (facendo proprie le parole del grande Ghandi) vediamo ora, in una rapida rassegna, quali sono stati i primi e più importanti riconoscimenti di tutela normativa degli animali non umani avvenuti a livello europeo e nazionale.

Il concetto di "benessere animale"

Numerose sono le definizioni scientificamente accreditate di benessere animale (*animal welfare*, nella letteratura angloamericana).

Secondo una prima definizione fornita da Hughes nel 1976, esso si sostanzia nello «stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente» (c.d. definizione OMS/Hughes 1976)[67].

---

66 D'altro canto, la giurisprudenza dominante rimane ferma nel riportare massime tralatizie che negano dignità di autonomo bene giuridico alla vita e alla salute degli animali (Si vedano, in relazione al maltrattamento per gli animali, a titolo esemplificativo, Cass. sez. III, 15.11.2018, n. 16755, in DeJure; Cass. sez. V, 4.02.2020, n. 8449, in DeJure. Rispetto all'uccisione di animali v. ad es. Cass. sez. III, 15.11.2018, n. 16755 e Cass. sez. III, 26.54.2018, n. 49672, entrambe in DeJure).

67 IAN J. H. DUNCAN, *Animal Rights – Animal Welfare: A Scientist's Assessment*, Ethology Department, Agricultural Research Council's Poultry Research Centre, Roslin, Midlothian EH25 9PS, Scotland (Received for publication August 23, 1980) in https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119420580

Sulla stessa scia, e secondo una delle più autorevoli personalità scientifiche sull'argomento (ci si riferisce a Donald M. Broom, professore emerito di *Animal Welfare* presso l'Università di Cambridge), «gli animali hanno sempre goduto della protezione dell'uomo per la tutela del loro benessere, ma sono cambiate le conoscenze che l'uomo ha acquisito sull'argomento. I concetti umani riguardo a quali azioni debbano essere considerate o meno "morali" probabilmente non sono molto cambiati nei millenni; tuttavia, le convinzioni rispetto a quali 'individui' meritino di ricevere tali attenzioni morali sono cambiate a seguito dell'incremento delle conoscenze sul funzionamento biologico degli umani e degli altri animali e anche grazie all'aumento delle comunicazioni a livello globale»[68].

Appare quindi evidente come il concetto di 'benessere animale' non sia un concetto statico, ma, viceversa, rappresenti un concetto dinamico che, grazie al progresso delle scienze, è soggetto a continue revisioni.

La questione del 'benessere animale' fu ufficialmente sollevata per la prima volta nel 1964, in Inghilterra, quando Ruth Harrison, importante autrice ed attivista per i diritti ed il benessere animale, pubblicò lo scritto *Animals Machines*, che fece un grande scalpore in quanto fu il primo a mettere in luce la condizione intensiva di allevamento e di sfruttamento dei bovini nei grandi centri di produzione[69].

In seguito alla pubblicazione di questo scritto e alla sua forte risonanza, il governo inglese commissionò un vero e proprio rapporto ad un gruppo di ricercatori selezionati, da cui scaturì, nel 1965, il *Brambell Report* (in versione estesa: *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*), costituente il primo documento scientifico sul concetto di benessere animale commissionato dal governo inglese[70].

Il *Brambell Report* elencava, con particolare riferimento agli animali allevati, le cosiddette cinque libertà necessarie a garantirne il benessere, ovvero:

1) Libertà dalla fame e dalla sete per favorire lo stato di salute;

2) Libertà nell'avere un ambiente fisico adeguato;

3) Libertà da malattie e di cure adeguate;

---

68 D.M. Broom, *The Evolution of Morality and Religion*, Cambridge, UK, 2004; Cambridge University Press, pp. 272

69 Ruth Harrison, *Animals Machines*, 1974

70 *Report of the Technical Committee to enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems,* H.M.S.O., 1965 in https://archive.org/details/b3217276x

4) Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche;

5) Libertà dal timore e dal disagio, evitando le sofferenze.

Questo *report* riveste ancora oggi un ruolo fondamentale perché, oltre ad essere uno dei primi documenti ufficiali in materia di benessere animale, formulò ufficialmente il principio delle "cinque libertà", in seguito ripreso sia dal *British Farm Animal Welfare Council* nel 1979 (organo consultivo indipendente istituito nel 1979 e poi sostituito dal Farm Animal Welfare Committee (FAWC), istituito dal Governo inglese nel 2011), sia nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, sottoscritto nel 1978 presso la sede dell'UNESCO, a Parigi[71].

I primi riconoscimenti ufficiali a livello europeo ed internazionale:

La Convenzione Europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, del 10 marzo 1976

Con tale convenzione il Parlamento Europeo ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento eurounitario, dei timidi standard minimi di tutela degli animali negli allevamenti, prevedendo, tra i principi più importanti, che:

- «ogni animale deve beneficiare di un alloggio, di un'alimentazione e delle cure che – tenuto conto della sua specie e del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento – sono appropriate ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente all'esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche» (art. 3);
- «la libertà di movimento propria dell'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche, non deve essere intralciata in modo da causargli sofferenze o danni inutili» (art. 4);
- «nessun animale deve essere nutrito in modo da causargli sofferenze o danni inutili e la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili» (art.6).

A tale Convenzione ha fatto successivamente seguito la Direttiva CE 98/58 del 20

[71] JM Neumann, *The universal declaration of animal rights or the creation of a new equilibrium between species*, in *Animal Law*, 2012, vol. 19, n. 1, pp. 91-109.

luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, la quale prevedeva "norme minime", volte soltanto a ridurre le sofferenze degli animali allevati ai fini della produzione di alimentari, lana, pelle o pelliccia o per altri fini di allevamento, inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale del 1978 va senz'altro annoverata tra i primi passi volti al riconoscimento dei diritti degli animali.

Redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale (L.I.D.A.), presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e sottoscritta il 15 ottobre 1978, a Parigi, da personalità del mondo filosofico, giuridico, scientifico, tale dichiarazione, pur non avendo un valore vincolante ha lo scopo di proporre un codice etico di rispetto verso l'ambiente e ogni animale.

Il documento mira ad indicare, sul piano giuridico, un percorso verso il riconoscimento di diritti veri e propri all'animale, inteso come essere senziente, soggetto della propria vita e portatore di interessi.

A tal fine si evidenzia che dal XX secolo in poi si è presentata la necessità di un documento che attestasse il rispetto di ogni forma di vita, rappresentando così la presa di responsabilità dell'uomo nei confronti dell'animale.

Il primo articolo di tale dichiarazione recita che «tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza».

Si segnalano, per brevità ed in sintesi, i principi fondamentali e particolarmente significativi contenuti nelle sole Premesse della stessa:

- ogni animale ha dei diritti;
- il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
- il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
- i genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;

- il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
- l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

La Dichiarazione in esame si conclude (art. 14) affermando solennemente che «i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo»[72].

La Convenzione europea per la protezione degli animali destinati alla macellazione, del 10 maggio 1979

Con tale Convenzione, redatta appena un anno più tardi rispetto a quella UNESCO del 1978, vengono stabilite delle misure e dei divieti minimi, volti principalmente ad evitare una maggiore crudeltà nell'atto della macellazione, tentando di risparmiare all'animale sofferenze evitabili ed ulteriori rispetto a quelle già intrinseche all'atto in sé dell'uccisione.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

In tema di diritti degli animali, inoltre, va imprescindibilmente richiamata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, siglata dagli Stati Parte del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e in vigore dal 1° maggio 1999Volume 19https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787817300485https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=ff7e6ca4cb3f6d382827ecae1174355c815cfbe3https://lawcommons.lclark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1206&context=alr[73]

La Convenzione nel proprio Preambolo dà atto, fra i vari *Consideranda*, che:

- «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi...»;

---

[72] La Dichiarazione dell'Unesco prevede anche altri diritti degli animali a seconda degli ambienti in cui vivono (artt. 4-6) e contiene altresì i divieti: di maltrattare gli animali (art. 3), di effettuare sperimentazioni su di essi (art. 8) e di utilizzarli per il divertimento dell'uomo (art. 10).

[73] *Storia ed evoluzione della legislazione europea in materia di benessere e protezione degli animali da compagnia,* , maggio-giugno 2017, pagine 64-68 in ; *Global perspectives on animal welfare: Europe* V. Caporale, B. Alessandrini, P. Dalla Villa & S. Del Papa, 2005 in ;
Sull'idea di un trattato internazionale unico sul benessere animale: *An International Treaty for Animal Welfare,* David Favre Michigan State University College of Law, 2012 in

- particolari sono i «vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia»;
- grande è «l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società»;
- «il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato»;
- «gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere»;
- «i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza», tanto che «una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico».

Le successive disposizioni della Convenzione, raggruppate in capitoli, sono altrettanto interessanti poiché fissano definizioni e sanciscono principi fondamentali aventi ad oggetto sia gli animali di compagnia, sia gli animali randagi per terminare con delle previsioni in tema di informazione e di istruzione in ordine alla gestione degli animali.

Nel primo capitolo, dedicato alle 'Disposizioni generali', si rinviene all'art. 1 la definizione di «animale da compagnia», come tale intendendosi «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».

Il secondo capitolo, dedicato ai 'Principi per il mantenimento degli animali di compagnia', all'art. 3 detta i 'principi fondamentali per il benessere degli animali', e prevede che «nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia» ed è previsto il divieto di abbandono di un animale domestico.

All'art. 4, intitolato 'Mantenimento', è richiamato il concetto di "benessere animale", ove è previsto che «ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere», e che «ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza e in particolare: a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza; b) procurargli adeguate possibilità di esercizio; c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga».

È previsto, inoltre, che un animale «non deve essere tenuto come animale da com-

pagnia» anche ogni qualvolta, pur rispettate le condizioni sopra riportate, l'animale stesso non possa adattarsi alla cattività.

L'art. 7, in tema di 'Addestramento', dispone che «nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferire o dolori, sofferenze ed angosce inutili».

Nei successivi articoli è posto il divieto di:

- utilizzo di animali da compagnia per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazioni analoghe salvo che vengano rispettate le condizioni minime a tutela della salute e del benessere dell'animale stesso (art. 9, I co.);
- somministrazione di sostanze e di trattamenti per aumentare o diminuire il livello naturale delle prestazioni dell'animale di compagnia nel corso delle competizioni o in qualsiasi altro momento qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale (art. 9, II co.);
- interventi chirurgici finalizzati a scopi non curativi, come, a titolo esemplificativo, il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali, etc. Vengono, inoltre, indicate modalità non dolorose per effettuare gli interventi consentiti (cfr. art. 10);
- uccisione dell'animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze dello stesso e qualora non si possa ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di altra persona competente «o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale». È previsto, inoltre, che «ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze» e vengono elencati dei metodi "sacrificali" vietati (cfr. art. 11).

Le successive disposizioni della Convenzione riguardano gli animali randagi e stabiliscono misure per il loro contenimento e la cattura, prevedendo che ciò avvenga «con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate» e «con il minimo di sofferenze fisiche e morali, tenendo conto della natura dell'animale».

È previsto, inoltre, che «le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie».

È previsto, infine, che tale Convenzione entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati Parte del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione.

La Convenzione è stata ratificata in Italia con la l. 4 novembre 2010, n. 201 (rubricata 'Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno'), di cui si tratterà nel prossimo capitolo.

La Direttiva del Consiglio 98/58/CE adottata a Bruxelles il 20 luglio 1998

Tale Direttiva ha ad oggetto la protezione degli animali negli allevamenti ed ha preso spunto dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata dal Consiglio d'Europa nel 1976; si noti che l'art. 3 contiene una previsione – i proprietari e custodi devono adoperarsi «per garantire il benessere dei propri animali» – che anticipa il disposto dell'art. 13 TFUE, di cui si dirà oltre.

3.f La Convenzione Europea per la protezione degli animali durante il trasporto, del 6 novembre 2003

Di tale Convenzione ci si limita a riportare i principi fondamentali elencati all'art. 4 della stessa:

1. «Gli animali devono essere trasportati in modo da preservarne il benessere e la salute.

2. Nella misura del possibile, gli animali devono essere trasportati senza indugio al luogo di destinazione.

3. Nei posti di ispezione, deve essere data priorità ai trasporti di animali.

4. Gli animali non devono essere trattenuti se non quando è assolutamente necessario per il loro benessere o per i controlli sanitari. Se gli animali sono trattenuti, si devono adottare le misure appropriate per accudirli e, se necessario, per scaricarli e ospitarli.

5. Ogni Parte prende le misure necessarie affinché si possano prevenire o ridurre al minimo le sofferenze degli animali in caso di sciopero o di forza maggiore che impedisca la rigorosa applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sul suo territorio. A tale riguardo, essa s'ispira ai principi contenuti nella presente Convenzione.

6. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione di altri strumenti relativi al controllo veterinario e sanitario.

7. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare provvedimenti più rigorosi per assicurare la protezione degli animali nel trasporto internazionale».

Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007

Deve, infine, menzionarsi il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1 dicembre 2009 che, nel modificare il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea, all'art. 13 del risultante TFUE 'Trattato sul funzionamento dell'Unione europea' stabilisce che:

«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

Con tale Trattato è stata, per la prima volta, utilizzata formalmente l'espressione testuale di animale come «essere senziente», capace, quindi, di provare dolore ed altre emozioni primarie ed il cui «benessere» deve essere posto come obiettivo da perseguire.

Un notevole passo in avanti è, quindi, stato finalmente compiuto – quantomeno a livello teorico – rispetto all'originaria concezione che vedeva l'animale essere posto sullo stesso piano di un "bene mobile". È, tuttavia, da evidenziare che anche in questo caso l'animale viene tutelato non in quanto essere vivente in sé ma quale 'membro di un ecosistema che contribuisce al benessere dell'uomo'[74].

[74] Malvina Veneziano, *Articolo 13 TFUE, un percorso lungo decenni per il riconoscimento degli animali come esseri senzienti*, 22.08.2023, nella mede-

La direttiva UE 2024/1203 dell'11 aprile 2024

La recentissima Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale.

Gli Stati membri devono predisporre, a livello interno, le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 21 maggio 2026.

Centrale in questa materia è il concetto di "ecosistema", definito come il complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

La normativa italiana

Va segnalata, innanzitutto, la L. 19 dicembre 1975, n. 874 che ha ratificato la *Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione* (c.d. CITES) del 3 marzo 1973, materia disciplinata attualmente anche dal Regolamento CE 338/97.

In secondo luogo, si richiama la legge del 2 agosto 1978, n. 439 che ha attuato la Direttiva CEE n. 577 del 1974, costituendo il primo passo verso la protezione degli animali durante l'abbattimento, riconoscendo il dolore provato da questi e stabilendo l'obbligo di stordimento per evitare sofferenze inutili. Tale normativa è stata, poi, seguita dal d.lgs. 1° settembre 1998 n. 333 in attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (provvedimento poi abrogato dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 6 novembre 2013, n. 131 recante ´disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali`).

È necessario, poi, segnalare la L. 14 agosto 1991, n. 281 (*legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), che all'art. 1 così recita: «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà con-

---

sima rivista *Diritto degli animali*: https://ali.ong/rivista/articolo-13-tfue-animali-esseri-senzienti

tro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Tale fonte normativa ha introdotto, peraltro, sanzioni amministrative per colpire le condotte che violano tali disposizioni (art. 5).

In attuazione della stessa, una menzione va fatta alla Legge Regionale, 20 luglio 2006, n. 16 della Regione Lombardia, rubricata *lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione*, che all'art. 1 prevede, *inter alia*, che la Regione «ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche», condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Si segnala, altresì, la L. 7 febbraio 1992, n. 150 recante la 'disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla l. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica'.

Di poco successiva la l. n. 157/1992 (poi modificata dalla l. 96/2010) che prevede sanzioni penali per la violazione delle 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'.

Vi è, inoltre, il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 146 che ha dato attuazione alla direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti con l'obiettivo di limitarne le sofferenze.

In seguito, la l. 20 luglio 2004, n. 189, rubricata *disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate* ha accentuato la tutela degli animali attraverso lo strumento penale, ossia qualificando come reato alcune condotte umane poste in essere contro questi ultimi: essa ha inserito nel libro II del codice penale il titolo IX-bis 'Dei delitti contro il sentimento per gli animali' di cui si è detto sopra.

La medesima legge (art. 2) ha introdotto il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione di pellicce e articoli di pelletteria e punisce le violazioni di tale divieto.

Riguardo alle suddette norme primarie deve rilevarsi che esse – come poi il novellato art. 9 Cost. di cui si dirà *infra* – disciplinano sotto vari profili la tutela degli animali, ma non attribuiscono diritti in capo a questi ultimi.

Va poi menzionata la l. 20 luglio 2004, n. 189 che, all'art. 2, introduce il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cane e di gatto e, all'art. 2-bis, introduce il

divieto di utilizzo di prodotti derivati da foca in violazione dell'art.3 del regolamento CE 1007/2009 del 16/9/2009 (contravvenzioni punite con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda).

La successiva l. 4 novembre 2010, n. 201, ha, come accennato prima, ratificato (a distanza di ben oltre un trentennio) la Convenzione Europea per i diritti degli animali del 1978.

Con la stessa sono state introdotte e/o inasprite misure di carattere penale ed amministrativo, con particolare riguardo all'uccisione ed al maltrattamento di animali, vietati dai novellati artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. (già introdotti dalla l. 20 luglio 2004, n. 189), pur tuttavia sempre nell'ambito di un titolo del codice penale, quello IX-bis, rubricato "Dei delitti contro il sentimento degli animali", e quindi – come visto – dedicato alla protezione non degli animali in sé, bensì del sentimento della persona umana verso gli animali.

La l. 4 novembre 2010, n. 201 ha, inoltre, introdotto, all'art. 4, una nuova fattispecie penale, il "traffico illecito di animali da compagnia", mentre i successivi articoli della stessa individuano e disciplinano illeciti amministrativi laddove le condotte sanzionate non configurino gli estremi di illeciti penali.

Si ricorda, poi, il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 rubricato *attuazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi*, che ha introdotto i reati di cui all'art. 727 bis c.p. e 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

È da segnalare, inoltre, il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26 che ha dato attuazione alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Questa disciplina, da un lato, delimita le possibilità di utilizzo di animali a fini sperimentali e ad altri fini scientifici e, dall'altro, prevede, all'art. 37, che il Ministero promuova «lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose». Con tale norma di chiusura, il decreto cerca di dare attuazione al c.d. "principio delle 3 R" ovvero:

- *replacement*, volto alla sostituzione degli animali con metodi alternativi ogniqualvolta ciò sia possibile;
- *reduction*, volto alla riduzione al minimo del numero di animali usati nella ricerca;

- *refinement*, volto alla ricerca di metodi in grado di limitare al massimo l'eventuale dolore o fastidio per l'animale.[75]

Nasceva così lo spirito di tutela degli animali nelle procedure di ricerca che, dopo aver influenzato legislazioni e regolamenti sia nazionali sia internazionali, ritroviamo oggi alla base delle normative europee (direttiva 2010/63/UE) e italiane (d.lgs. del 4 marzo 2014, n. 26) in materia[76].

Con un salto nel tempo, si arriva ora alla recente riforma costituzionale che, con la legge cost. n. 1/2022, ha novellato l'art. 9 della nostra Costituzione Italiana introducendo, tra i primi dodici articoli della Costituzione (che sanciscono i principi fondamentali del nostro ordinamento), il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e quello della tutela degli animali, nelle forme e nei modi definiti con legge statale.

La riforma interviene anche sull'articolo 41, specificando che l'iniziativa economica privata non può recare danno alla salute e all'ambiente e che l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata anche a fini ambientali.

Si evidenzia che, mentre la tutela dell'ambiente era desumibile già in base al testo originario della Costituzione dal combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 Cost. ed è stata poi introdotta dalla l. cost. n. 3/2001 nell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la tutela degli animali, prima della l. cost. n. 1/2022, non era né prevista esplicitamente né ricavabile implicitamente dalla nostra Carta costituzionale.

Nelle scorse legislature erano stati presentati progetti di revisione costituzionale volti ad introdurre la tutela degli animali nella Costituzione, ma non avevano avuto successo; dunque, la previsione costituzionale della tutela degli animali era da tempo attesa, sicché l'introduzione di essa da parte della l. cost. n. 1/2022 è stata accolta con notevole favore, non soltanto dalle associazioni animaliste[77].

Considerata la cospicua normazione di grado primario sulla tutela degli animali,

---

[75] Questo concetto compare, per la prima volta, nell'opera di Rex Burch e William Russel, due accademici britannici della *University Federation of Animal Welfare* che, nel 1959, pubblicano il saggio *The principles of Humane Experimental Technique*, un libro destinato a divenire un caposaldo nell'evoluzione della sperimentazione animale.

[76] Alice Pace, *Il principio delle 3R per una ricerca con meno animali*, 29 Ottobre 2020, su www.wonderwhy.it

[77] La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura di Francesco de Leonardis, 28/02/2022 in https://u-pad.unimc.it/bitstream/11393/294065/1/deleonardis_riforma9e41costituzione_2022.pdf;
La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive, Raffaele Bifulco, in https://www.rivisteweb.it/doi/10.1433/104828; LA LEGGE COST. N. 1 DEL 2022 E LA TUTELA DELL'AMBIENTE, Alfonso Vuolo, 2024, su http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10789/11051; La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost., Patrizia Vipiana, 2022, in https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1627/1617; La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale, Federica Mucci, 2022 su https://art.torvergata.it/bitstream/2108/293295/585691/articolo%20Eurojus%202022%20tutela%20animali.pdf.

può comunque affermarsi che la revisione dell'art. 9 Cost. non ha introdotto un'assoluta novità nel panorama giuridico italiano, bensì ha dato una "copertura costituzionale" – comunque assai significativa – alla normativa primaria già vigente[78].

Tuttavia, come è stato correttamente osservato, la tutela degli animali «non appare un principio equiparabile alla tutela dell'ambiente» in quanto quest'ultima è delineata dall'art. 9 Cost. in un modo che non considera preminente la dimensione umana, mentre la prima tutela mostra una «impronta antropocentrica... perché gli animali sono tutelati in funzione degli interessi dell'uomo»[79].

Infine, con cauto ottimismo, si deve segnalare che in data 20 novembre 2024 è stata approvata dalla Camera dei Deputati una proposta di legge a tutela degli animali che modifica diversi articoli del codice penale e del codice di procedura penale, inasprendo le pene per i reati contro gli animali[80]: grazie a tale riforma gli animali diverranno direttamente oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento giuridico.

All'art. 1 è, infatti, specificato che l'obiettivo della legge è tutelare direttamente gli animali e non più il sentimento per gli animali da parte degli esseri umani.

Gli animali non umani vengono così posti al centro delle tutele giuridiche, attraverso il riconoscimento diretto di loro diritti, indipendentemente dal modo di percepirli da parte dell'uomo.

Si tratta di un primo ed importante passo nella legislazione italiana che porta a

---

[78] Patrizia Vipiana, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, DPCE online, Saggi – 2/2022

[79] Citazioni tratte da R. Bifulco, *Primissime riflessioni intorno della l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *www.federalismi.it*, 6 aprile 2022, p. 6.

Ma che effetto legislativo ha prodotto questo cambiamento della Costituzione? A tre anni di distanza Legambiente ha provato a fare un bilancio, analizzando le banche dati della Camera e del Senato per vedere come i nuovi principi costituzionali siano entrati nell'ordinamento giuridico. Lo studio va dal 12 febbraio 2022 al 31 gennaio 2024 e comprende le proposte avanzate dai governi Draghi e Meloni, dai Gruppi parlamentari, dai singoli parlamentari, da iniziative di legge popolare o dei Consigli regionali.

Secondo questa analisi, «la strada per la tutela degli animali è ancora in salita». Su 617 atti legislativi definitivamente approvati nel periodo considerato, sono 91 (il 14,75%) quelli in cui si parla di animali. Ma il 67,12% di questi atti legislativi centrati sugli animali non ha tenuto conto della novità costituzionale e il 12,33% ha peggiorato la tutela. Solo poco più del 20% degli atti che riguardano gli animali (cioè circa il 3% del totale) è andato nella direzione indicata dall'articolo 9 della Costituzione (*Legambiente e la difesa degli animali: ora che è in Costituzione, è sparita dalle leggi*

[80] https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-44658;
Il disegno di legge ha ad oggetto "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*".
Il testo prevede:
– modifiche al codice penale (proponendo aumenti delle sanzioni per i reati di "*uccisione di animali*", "*maltrattamento di animali*", "*spettacoli o manifestazioni vieta*ti", "*divieto di combattimenti tra animali*", "*uccisione o danneggiamento di animali altrui*", "*abbandono di animali*", "*uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*" e "*distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*" e l'introduzione di aggravanti);
– al codice di procedura penale (con l'introduzione di facoltà processuali a favore di associazioni e enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale);
– in tema di responsabilità degli enti (mediante l'introduzione dell'*art. 25-undevicies* all'interno del d. lgs. 231/2001);
– in tema di misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies c.p. o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.

considerare l'animale non umano soggetto di diritto ed oggetto di tutela dal nostro ordinamento giuridico. La proposta di legge deve ora essere approvata anche dal Senato.

Uno sguardo extraeuropeo: verso una prospettiva ecocentrica

Come emerge dalla rassegna normativa sopra brevemente illustrata, il percorso verso il riconoscimento di diritti propri dell'animale non umano (in quanto essere vivente senziente, dotato di intelligenza emotiva e capace di provare quantomeno le stesse emozioni primarie che prova l'uomo[81]) è lento e difficoltoso a causa soprattutto della mentalità fortemente "antropocentrica" che caratterizza soprattutto la cultura occidentale, ove l'uomo è visto come essere superiore a tutto ed a tutti e dove tutto (natura ed animali compresi) è al suo servizio.

Come visto, nel nostro ordinamento, gli animali (ma il discorso vale a maggior ragione per la natura) non sono ancora considerati soggetti giuridici, dotati di una propria personalità giuridica che consenta agli stessi di vedersi riconosciuti diritti inviolabili ed inalienabili.

Volgendo lo sguardo al di fuori del nostro Continente, si può notare come il primo Stato al mondo a riconoscere diritti inalienabili alla Natura è stato l'Ecuador nella nuova Costituzione del 20 ottobre 2008, con la quale il Paese sudamericano è diventato il primo Stato al mondo a riconoscere, con una prospettiva ecocentrica, alla *Pachamama* (Madre Terra) diritti inalienabili.

Due sono le tipologie di diritti riconosciuti in Costituzione: quelli relativi all'esistenza della Natura (art. 71: «La natura, o *Pachamama*, dove si riproduce e si realizza la vita, ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi») e quelli riguardanti la sua *restauración* (art. 72: «La natura ha diritto a interventi di risanamento. Tali interventi saranno indipendenti dall'obbligo che hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di risarcire gli individui e le collettività che dipendono dai sistemi naturali danneggiati»).

È previsto, inoltre, che chiunque possa adire l'autorità giudiziaria per accertare la violazione di un diritto della natura.

---

[81] Panksepp J., *Affective neuroscience of the emotional BrainMind: evolutionary perspectives and implications for understanding depression. Dialogues Clin Neurosci* 2010;12(4):533-545; de Waal FBM. *What is an animal emotion?* Ann N Y Acad Sci. 2011, 1224:191-206. Si veda, inoltre, la Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza del 2012.

Nella stessa ottica "ecocentrica" si richiama la storica sentenza della Corte costituzionale colombiana del 2016[82] che, in un procedimento in cui la rappresentanza legale del fiume era stata affidata a dei "guardiani" appositamente nominati, ha conferito personalità giuridica al martoriato fiume Atrato (situato nel cuore della giungla, nella regione colombiana del Choco), garantendogli diritti alla protezione e alla conservazione[83].

Ora, se è vero che riconoscere "sulla carta" diritti alla natura non è sufficiente a garantirne il rispetto ed a far sì che l'uomo non continui imperterrito alla distruzione ed al consumo del suolo e dell'ambiente ed a perpetrare atti di violenza contro gli animali e la natura (si veda, purtroppo, la sorte del fiume Atrato ad otto anni di distanza dalla sentenza richiamata[84]), è anche vero che ciò costituisce un primo passo, senz'altro importante, verso una mentalità diversa ed un messaggio rivolto alle future generazioni.

Breve riflessione conclusiva

Parlare di diritti 'propri' dell'animale non umano e, più in generale, di diritti della Natura significa riconoscere a tutte le forme viventi, alla biosfera e ai suoi ecosistemi – animali, insetti, oceani, fiumi, laghi, montagne, alberi – gli 'stessi' diritti giuridici inviolabili di cui godono gli esseri umani, come il diritto ad esistere, mantenersi e rigenerarsi.

Ma non è sufficiente una mera enunciazione di principio sulla carta: è necessario prevedere uno specifico strumento di controllo e sanzione in caso di violazione di tali diritti e, soprattutto, concepire ed introdurre una nuova modalità per consentire la tutela di tali diritti, attribuendo la legittimazione processuale per la rappresentanza in giudizio della natura e degli animali qualora i loro diritti vengano violati, con condanne del responsabile, non solo al risarcimento del danno, ma anche al rispristino della situazione precedente al pregiudizio.

A tal fine si evidenzia che una più ampia diffusione ed applicazione del principio di precauzione e del principio secondo cui "chi inquina paga" potrebbero senz'altro fare la differenza, soprattutto nel lungo termine.[85]

---

[82] The Constitution of the Republic of Ecuador: *Pachamama* Has Rights, Maria Valeria Berros, Arcadia, 2015, n. 11 in https://www.environmentandsociety.org/arcadia/constitution-republic-ecuador-pachamama-has-rights;

[83] Atrato River Decision T-622/16 of November 10, 2016, "*Sentencia T-622/16 de Noviembre 10, 2016*"*in* https://climatecasechart.com/non-us-case/atrato-river-decision-t-622-16-of-november-10-2016

[84] Atrato, il fiume tradito: soffocato da miniere illegali e violenza (meteoweb.eu)

[85] Cfr. Report Corte dei Conti UE sul principio "chi inquina paga" (2021 - https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr21_12/sr_polluter_pays_principle_it.pdf)

Ma prima ancora, è necessario un cambio di mentalità, una maggiore sensibilità, un'evoluzione culturale che deve iniziare nell'infanzia e fondare, come sempre, le sue basi nella scuola e nella famiglia per rompere i vecchi schemi di pensiero e crescere dei futuri uomini più consapevoli del valore inestimabile dell'ambiente in cui viviamo e dell'importanza della vita in ogni sua forma di manifestazione.

Fin da piccoli i bambini devono essere educati al rispetto della natura e degli animali e deve essere loro insegnata l'importanza e la necessità di tutelare e proteggere l'ambiente in cui viviamo in quanto, - come sempre più gli eventi atmosferici di portata devastante e la recente pandemia da corona virus ci dimostrano - ecosistema basato su equilibri fragili e con risorse esauribili.

Tale consapevolezza si deve riflettere, poi, sui nostri modi di vivere nella quotidianità, a partire dalla tavola (assumendo comportamenti più compassionevoli ed adottando un'alimentazione a base vegetale e senza sofferenza), ai viaggi (pianificando vacanze nel rispetto della fauna locale), all'utilizzo di prodotti e cosmetici *cruelty-free*, alla scelta di un abbigliamento vegan che boicotta l'utilizzo di pelli e pellicce per finire con l'adozione di animali da affezione in canili e gattili, senza contribuire al mercato illegale del loro commercio.

Gli animali, ovviamente, non vanno "umanizzati", ma è necessario riconoscere loro lo stesso diritto all'esistenza, all'integrità fisica, alla tutela dalla violenza ed alla privazione dal dolore che spetta all'essere umano, pur nel rispetto della loro natura e delle loro peculiari caratteristiche.

La scienza ha ormai provato che gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare sentimenti ed emozioni ed il Diritto deve recepire tale necessario mutamento di mentalità e sensibilità della società.

Gli animali sono, quindi, portatori di una dignità che richiede rispetto e protezione giuridica. Difendere i loro diritti significa tutelare un principio etico fondamentale: riconoscere il valore intrinseco di ogni forma di Vita.

Ciò soprattutto considerando che viviamo in un mondo dove tutto è collegato, dove il locale diventa globale, perché quando la violenza colpisce il mondo animale, anche l'essere umano ne risente[86].

---

[86] La letteratura scientifica internazionale evidenzia che esiste uno stretto legame tra crudeltà su animali e violenza interpersonale. L'FBI (il Federal Bureau of Investigation) ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come «crimini contro la società», in ragione dell'associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati precedenti rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l'adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l'86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato violenze nei confronti dei propri animali (Laura Baccaro, Crudeltà sugli animali: dalla violenza interpersonale alla pericolosità sociale, 29.03.2021, in Crudeltà sugli animali: dalla violenza interpersonale alla pericolosità sociale - Laura Baccaro); Si veda, inoltre, Elisa Teggi, Maltrattamento di animali e pericolosità

Passi da compiere ce ne sono ancora molti e la strada è lunga in tutti gli ambiti in cui l'essere umano interagisce con l'essere animale: a partire dagli allevamenti intensivi per arrivare fino alla sperimentazione scientifica sugli animali.

Da un lato, è, ormai, un dato appurato che il benessere animale non può essere garantito all'interno degli allevamenti intensivi e, dall'altro, la disciplina ad oggi vigente non è ancora sufficiente a vietare pratiche che la scienza ha chiaramente dimostrato essere lesive del benessere animale, soprattutto laddove si consideri che l'animale è un essere senziente.

Ci si augura, quindi, che una sempre maggiore conoscenza della vera natura degli animali non umani (compresi, ovviamente, i pesci, gli uccelli, gli insetti e gli animali invertebrati) e delle loro caratteristiche, anche cognitive ed emozionali, permetta all'uomo di comprenderne maggiormente la possibilità di provare dolore in modo non dissimile dall'uomo e di mettere, quindi, in atto tutte quelle azioni necessarie e quel cambiamento radicale che consenta di riconoscere e rispettare il loro diritto ad un'esistenza degna di essere vissuta, giungendo così ad una convivenza dove non vi sia un animale (umano o non) a prevalente sull'altro ed a suo discapito.

Siamo tutti parte di un unico ecosistema i cui elementi sono strettamente interconnessi fra loro e, come fu detto nella conferenza tenuta da Edward Lorenz nel 1972 intitolata P*uò il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?*[87], una singola scelta ed un piccolo gesto, apparentemente insignificante, possono cambiare una vita dall'altra parte del mondo.

sociale, 4.10.2021 in Maltrattamento di animali e pericolosità sociale - Ius In Itinere

[87] Alan Turing, in un saggio del 1950, aveva anticipato questo concetto: «Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvezza» (Alan Turing, *Macchine calcolatrici e intelligenza*, 1950)

Conservazione e giustizia: una critica interdisciplinare all'antropocentrismo e al colonialismo nel diritto ambientale internazionale

Federica Valerio*

ABSTRACT

Questo articolo esplora la conservazione della natura e delle specie attraverso una prospettiva giuridica critica, analizzando le limitazioni dell'attuale diritto internazionale dell'ambiente, spesso radicato in visioni antropocentriche e coloniali. Viene proposta un'analisi delle principali convenzioni internazionali, come la CBD e la CITES, alla luce di approcci decoloniali, antispecisti ed ecofemministi intersezionali. L'articolo sostiene la necessità di riformare il quadro giuridico internazionale per promuovere una conservazione più inclusiva, equa e rispettosa dei diritti degli animali, delle popolazioni indigene e della natura stessa.

PAROLE CHIAVE

Diritto ambientale, Conservazione, CBD, CITES,
diritti della natura, antropocentrismo

ABSTRACT

This article explores nature and species conservation through a critical legal perspective, analyzing the limitations of current international environmental law, often rooted in anthropocentric and colonial viewpoints. It provides an analysis of major international conventions, such as the CBD and CITES, through decolonial, antispeciesist, and intersectional ecofeminist approaches. The article argues for the need to reform the international legal framework to promote more inclusive, equitable conservation that respects the rights of animals, indigenous populations, and nature itself.

KEY WORDS

Environmental Law, Conservation, CBD, CITES,
rights of nature, anthropocentrism

* Praticante avvocata e borsista di ricerca nell'ambito del progetto PARI, Università Ca' Foscari di Venezia, https://orcid.org/0009-0009-4307-0600

SOMMARIO

Introduzione:
la conservazione della natura e delle specie nel diritto internazionale;

1. La Convenzione sulla Diversità Biologica: conservazione *in situ* e *ex situ*;

    1.1. La conservazione *in situ*;

    2.2. La conservazione *ex situ*;

    3.3. Critiche alla CBD.

2. CITES: efficacia e limiti nella regolamentazione del Commercio Internazionale delle Specie Minacciate;

3. La Convenzione di Ramsar: sfide e critiche nella Protezione delle Zone Umide;

4. Ripensare la conservazione: un'analisi critica e intersezionale dei diritti della natura e degli animali.

Introduzione: la conservazione della natura e delle specie nel diritto internazionale

Da un punto di vista giuridico, la conservazione della natura e delle specie animali è un campo che ha acquisito progressivamente una crescente importanza a livello internazionale, in risposta alla rapida perdita di biodiversità e al preoccupante degrado degli ecosistemi globali. Il diritto ambientale internazionale si è evoluto nel corso degli ultimi decenni per affrontare queste problematiche, sviluppando una serie di strumenti normativi volti a proteggere la varietà biologica e a garantire la sostenibilità delle risorse naturali. Il discorso si è focalizzato in particolar modo sulla preservazione delle risorse, anche con riguardo alle generazioni future.[1] Tuttavia, esso coinvolge anche importanti questioni di giustizia sociale, equità, diritti umani e benessere animale, rendendo necessaria una comprensione giuridica integrata e complessa.

Il quadro giuridico per la conservazione si basa su una serie di trattati, convenzioni e accordi internazionali che definiscono le linee guida per la protezione delle specie e degli habitat naturali. Tra questi, la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) del 1992, rappresenta uno dei pilastri fondamentali.[2] La CBD riconosce l'importanza della biodiversità non solo per il benessere umano ma anche per il mantenimento degli ecosistemi globali, sottolineando la necessità di conservare le specie attraverso modelli di conservazione in situ ed ex situ. Il primo si riferisce alla protezione e gestione delle specie all'interno dei loro habitat naturali, mentre il secondo implica la protezione delle specie al di fuori dei loro contesti naturali, come nei giardini zoologici, nelle banche genetiche o negli orti botanici. Entrambi questi metodi hanno i loro vantaggi, ma presentano anche significative problematiche e limitazioni che devono essere considerate per garantire la loro efficacia e il rispetto di diverse prospettive etiche e culturali.

Oltre alla CBD, altre convenzioni come la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione (CITES)[3] e la Convenzione di Ramsar[4] sulle zone umide di importanza internazionale, giocano un ruolo cruciale. La CITES, in particolare, regola il commercio internazionale di specie minacciate, impedendo il loro sfruttamento eccessivo attraverso un sistema di permessi e restrizioni. La Convenzione di Ramsar, invece, protegge le zone umide, che sono tra gli ecosistemi più produttivi e biologicamente diversificati della Terra, fornendo habitat per molte specie, incluse quelle

---

[1] Giannaccari C., *Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia e responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico*, in *BioLaw*, 2, 2023, pp. 179-195, disponibile al link: https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/2706 [ultimo accesso 8 settembre 2024].

[2] United Nation, Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, 5 June 1992. Disponibile al link: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27.

[3] United Nation, Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, Washington, 3 march 1973. Disponibile al link: https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280105383.

[4] United Nation, Convention on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat, Ramsar 2 february 1971. Disponibile al link: https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280104c20.

migratorie.

Questi strumenti, seppur importanti, riflettono però anche i limiti e le contraddizioni di un sistema giuridico che è stato storicamente modellato dall'antropocentrismo e che, in molti casi, risente delle esperienze coloniali.[5] Tale approccio può ignorare o marginalizzare altre prospettive, come quelle delle popolazioni indigene e delle comunità locali, nonché limitare la capacità del diritto di rispondere alle sfide ecologiche attuali includendo altre forme di vita e riconoscendo i diritti intrinseci degli animali e la loro dignità come esseri senzienti, piuttosto che considerare il loro valore esclusivamente in termini di utilità per gli esseri umani.

Questo approfondimento si propone di esplorare il tema della conservazione della natura e delle specie in una prospettiva interdisciplinare, adottando un approccio critico al diritto che integri le istanze decoloniali e di critica all'antropocentrismo. In particolare, verrà esaminato come il diritto internazionale, pur cercando di proteggere l'ambiente, spesso perpetui visioni del mondo e strutture di potere che sono radicate nel colonialismo e nell'antropocentrismo. Attraverso questa lente, verranno analizzati alcuni aspetti dei principali strumenti giuridici internazionali, come la Convenzione sulla Diversità Biologica, la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione, e la Convenzione di Ramsar, valutando in che modo questi accordi possono essere riformati o reinterpretati per promuovere una conservazione più inclusiva e equa.

1. La Convenzione sulla Diversità Biologica: analisi critica dei metodi di conservazione in situ ed ex situ

È indubbio che la Convenzione sulla Diversità Biologica rappresenti uno dei pilastri fondamentali del diritto internazionale dell'ambiente.[6] Tale strumento si propone sinteticamente di perseguire tre obiettivi principali: la conservazione della diversità biologica, intesa quale protezione delle varietà di specie, degli ecosistemi e delle diversità genetiche; l'uso sostenibile dei suoi componenti, consistente nella promozione di pratiche che permettano l'utilizzo delle risorse biologiche in modo da non comprometterne la dispo-

---

[5] Álvarez, L., Coolsaet, B., *Decolonizing Environmental Justice Studies: A Latin American Perspective*, in *Capitalism Nature Socialism*, 31, 2, 2018, pp. 50–69; Asiyanbi, A., *Decolonizing the environment: race, rationalities and crises.* 2019 disponibile al link http://siid.group.shef.ac.uk/blog/decolonizing-the-environment-race-rationalities-and-crises/; Domínguez, L., Luoma C., *Decolonizing Conservation Policy: How Colonial Land and Conservation Ideologies Persist and Perpetuate Indigenous Injustices at the Expense of the Environment*, in *Land*, 9, 3, 2020, p. 65; Jeucken L., *Review of the decolonizing international biodiversity conservation debate,* Wageningen University of Research, 2022; Taylor B., Chapron G., Kopnina H., Orlikowska E., Gray J., Piccolo J.J., *The need for ecocentrism in biodiversity conservation*, in *Conservation Biology*, 34, 5, 2020, p. 1089–1096; Kotzé L.J., French D., *The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene*, in *Global Journal of Comparative Law*, 7, 1, 2018, p. 5-36.

[6] Convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3). Maggiori informazioni al link di seguito: https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/convention-on-biological-diversity.html

nibilità futura; la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche, obiettivo che include l'accesso alle risorse genetiche e il trasferimento di tecnologie rilevanti, assicurando che i benefici derivati dall'uso di tali risorse siano condivisi in modo equo. Per perseguire questi obiettivi, La CBD ha sostanzialmente previsto due metodi di conservazione: la conservazione in situ e la conservazione ex situ.[7] Vi è consapevolezza della difficoltà di trattarle separatamente, in quanto profondamente connesse l'una all'altra, ma la suddivisione consente di delinearne alcuni peculiari aspetti critici.

1.1. La conservazione in situ

La conservazione in situ si riferisce alla protezione e alla gestione delle specie all'interno dei loro habitat naturali. Questo metodo è generalmente considerato il più efficace per preservare la biodiversità, poiché mantiene gli ecosistemi intatti e permette alle specie di continuare ad evolversi nel loro ambiente naturale ed è per questo motivo incoraggiato anche da molte realtà attive per la protezione del benessere animale, perché apparentemente più tutelante nei loro confronti.

Tuttavia, è importante riflettere sulle sue origini ed implicazioni, esaminandolo alla luce delle critiche avanzate dal Third World Approaches to International Law (TWAIL).[8] Il TWAIL è una corrente critica del diritto internazionale che si propone di svelare e contestare le gerarchie di potere e le disuguaglianze sistemiche presenti nel diritto internazionale, specialmente per quanto riguarda i paesi del Sud globale.[9] Sebbene il TWAIL non si occupi direttamente del benessere animale, la sua prospettiva può essere utile per analizzare come le strutture di potere globali influenzino il trattamento degli animali e la formulazione delle politiche di conservazione e protezione. Questa riflessione invita a considerare non solo l'efficacia apparente della conservazione in situ, ma anche le dinamiche di potere e le disuguaglianze che possono essere insite in tale approccio.

Le politiche di conservazione della natura, come oggi le conosciamo, sono state infatti fortemente influenzate dal periodo coloniale, durante il quale le potenze europee hanno spesso giustificato la loro espansione e il loro controllo sui territori non europei attraverso l'appropriazione delle risorse naturali, ritenute inadeguatamente gestite dalle

---

[7] Lunghini E., *In situ ed ex situ, le due facce della conservazione*, disponibile al link https://naturedefence.it/in-situ-ed-ex-situ-le-due-facce-della-conservazione/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024]; De Vido S., *Tutela della biodiversità e rispetto dei diritti umani. Le sentenze CGUE nei casi Cascina Tre Pini e Deviazione del fiume Acheloo*, in *Rivista Giuridica dell'ambiente*, 6, 2014, p. 803-819.

[8] Anghie A., *Rethinking International Law: A TWAIL Retrospective*, in *European Journal of International Law*, 34, 1, 2023, pp. 7–112.

[9] Si veda sul punto Deplano R., Tsagourias N. (a cura di), *Research Methods in International Law*, Elgar, 2021; Merino R., Decolonial Theory and Comparative Law, in M. Siems, P.J. Yap (a cura di), *The Cambridge Handbook of Comparative Law*, Cambridge University Press, 2024, pp. 408-425.

popolazioni indigene. Questo approccio si è tradotto nell'imposizione di modelli di gestione ambientale che non tenevano conto delle pratiche sostenibili e delle conoscenze ecologiche tradizionali delle popolazioni locali, ma che miravano piuttosto a massimizzare lo sfruttamento delle risorse per il beneficio economico delle potenze coloniali.[10]

Un esempio emblematico di questa eredità è la creazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali. Sebbene l'istituzione di queste aree protette sia stata spesso giustificata con la necessità di preservare la biodiversità e proteggere gli ecosistemi, in molti casi essa ha comportato l'espropriazione delle terre indigene e la violazione dei diritti delle comunità locali.[11] Le popolazioni che per secoli avevano vissuto in simbiosi con l'ambiente naturale sono state spesso rimosse con la forza o hanno visto limitato il loro accesso alle risorse essenziali, in nome di una "conservazione" che, paradossalmente, ha alienato gli stessi custodi tradizionali della biodiversità.[12]

Anche oggi, molte strategie si concentrano su modelli "occidentali" di gestione della natura, che privilegiano la creazione di aree protette chiuse alle attività umane. Si parla in questi casi di "conservazione fortificata" (fortress conservation), che si basa sull'idea di proteggere la natura isolandola completamente dall'attività umana.[13] Questa visione è radicata in una concezione occidentale della natura come separata e distinta dall'uomo dalla quale consegue l'esclusione delle persone umane e non al contrario, una loro integrazione nel processo di protezione della biodiversità.[14]

Un altro punto critico riguarda la marginalizzazione delle conoscenze ecologiche tradizionali (Traditional Ecological Knowledge, TEK).[15] C'è infatti una propensione a privilegiare conoscenze scientifiche occidentali, ignorando o sottovalutando le pratiche e le conoscenze che le popolazioni indigene hanno sviluppato nel corso di millenni. Questa marginalizzazione non solo può privare di preziose strategie di gestione sostenibile, ma

---

[10] Escobar, A., *Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements*, in *Journal of Political Ecology*, 5, 1, 1998, pp. 53-82.

[11] De Santo, E. M., *Engaging conservation science and policy through the lens of the social sciences: Opportunities and challenges*, in *Biodiversity and Conservation*, 25, 7, 2016, pp. 1267-1281.

[12] Report di Human Rights Watch, *Tanzania: i Maasai sfollati forzatamente per la riserva di caccia*, disponibile al link: https://www-hrw-org.translate.goog/news/2023/04/27/tanzania-maasai-forcibly-displaced-game-reserve?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc [Ultimo accesso: 30 agosto 2024]; Si veda anche la Campagna di Survival.it, *I Baka appartengono alla foresta. È la nostra casa*, disponibile al link https://www.survival.it/campagne/genocidioverde [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[13] Nitin D. Rai, M. Soubadra Devy, T. Ganesh, R. Ganesan, Siddappa R. Setty, Ankila J. Hiremath, Sarala Khaling, Priyadarsanan Dharma Rajan, *Beyond fortress conservation: The long-term integration of natural and social science research for an inclusive conservation practice in India*, in *Biological Conservation*, 254, 2021. Si veda anche SESMAD (Social-Ecological Systems Meta-Analysis Database: Theory), *Critique of fortress conservation*, disponibile al link: https://sesmad.dartmouth.edu/theories/85 [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[14] Survival.it, Decolonizzare il linguaggio nella conservazione, disponibile al link https://www.survival.it/su/decolonizzarelinguaggio [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[15] Sinthumule Ndidzulafhi I. ,*Traditional ecological knowledge and its role in biodiversity conservation: a systematic review*, in *Frontiers in Environmental Science*, 11, 2023, disponibile al link https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2023.1164900; Si veda anche De Sousa Santos B., *Epistemologie del Sud. Giustizia contro l'epistemicidio*, Castelvecchi, 2021; Escobar A., *Pluriversal Politics*, Duke University Press, 2020.

può anche minare la conservazione stessa, poiché le conoscenze locali possono essere cruciali per la gestione efficace degli ecosistemi. Invece di valorizzare e integrare queste conoscenze, le politiche di conservazione le trattano in molti casi come arcaiche o comunque non scientifiche, replicando la logica coloniale della superiorità culturale. Di qui il termine "neocolonialismo verde"[16], ossia la perpetuazione dell'idea che le popolazioni indigene siano incapaci di gestire le proprie risorse in modo sostenibile e necessitino dell'intervento occidentale per preservare i territori.[17]

In realtà è la stessa CBD a riconoscere, all'Articolo 8(j), l'importanza delle conoscenze tradizionali per la conservazione della biodiversità e nello stesso articolo invita gli Stati membri a rispettare, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.[18] L'implementazione di questo principio però è stata spesso limitata a iniziative marginali e non ha portato a un'integrazione sistematica delle conoscenze tradizionali nelle politiche di conservazione.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP), adottata nel 2007, rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore partecipazione delle comunità locali[19] ma anche l'applicazione pratica di questi diritti è ancora limitata e disomogenea.[20]

In sintesi, l'approccio postcoloniale alla conservazione promuove la cd. "giustizia ambientale", un concetto centrale che integra diritti umani, equità sociale e protezione ambientale. Questo approccio contrasta la storica tendenza a sacrificare i diritti delle comunità vulnerabili in nome della conservazione, cercando invece di garantire che tutte le popolazioni, umane e non, abbiano un accesso equo alle risorse naturali e siano attivamente coinvolte nelle decisioni riguardanti la gestione dell'ambiente in cui vivono.[21]

---

[16] Shiva V., Afsar H. J., Ashok E., Pande M., *Seeds of Suicide: The Ecological and Human Costs of Globalisation of Agriculture*, Research Foundation for Science, Technology and Ecology, 2000.

[17] Lang M., Bringel B., Manahan M.A., *Oltre il colonialismo verde. Giustizia globale e geopolitica delle transizioni ecosociali*, disponibile al link https://ecor.network/estrattivismo/oltre-il-colonialismo-verde-giustizia-globale-e-geopolitica-delle-transizioni-ecosociali-2/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[18] Art.8(j): Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.

[19] L'UNDRIP afferma il diritto dei popoli indigeni a mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni, e a partecipare pienamente alle decisioni che riguardano il loro sviluppo economico, sociale e culturale, compresa la gestione delle risorse naturali.

[20] Si veda Gatti M., *Tutela della biodiversità: l'Onu punta su conservazione (e sfratto indigeni)*, disponibile al link: https://www.osservatoriodiritti.it/2021/08/26/tutela-della-biodiversita/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024]; ma anche Sesana I., *Indigeni Amazzonia: la minaccia che viene dall'attività mineraria*, disponibile al link https://www.osservatoriodiritti.it/2020/10/29/indigeni-amazzonia-oggi/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[21] Tassan M., *Ripensare la giustizia ambientale. Prospettive antropologiche su ambienti, nature e disuguaglianze nell'era dell'Antropocene*, in *Antropologia*, 8, 2, 2021, p. 11-35; Ouassak F., Per un'ecologia pirata...e saremo liberi, Tamu,2024.

Infine, da un punto di vista inclusivo anche dell'esperienza non-umana si ritiene di sottolineare, sempre con riguardo alla conservazione in situ, come sia spesso strumentalizzata. I non-umani, in questo progetto, sono trattati come mere risorse da gestire per il beneficio umano o come strumenti per raggiungere obiettivi di conservazione. Ad esempio, in molte aree protette, la gestione della fauna selvatica include pratiche come l'abbattimento selettivo di specie considerate "problematiche" o l'allevamento in cattività per la reintroduzione in natura.[22] Queste pratiche, pur essendo giustificate dalla necessità di preservare la biodiversità, molto spesso ignorano il benessere degli animali coinvolti e li trattano come oggetti piuttosto che come soggetti con interessi propri.

Vi è poi anche un notevole paradosso perché la protezione di alcune specie avviene parallelamente allo sfruttamento di altre. Ad esempio, mentre si spendono risorse per proteggere grandi mammiferi carismatici come elefanti o tigri, molte altre specie animali continuano a essere sfruttate commercialmente attraverso il bracconaggio, l'industria della carne, o la cattività negli zoo. Questo doppio standard evidenzia l'incoerenza delle politiche di conservazione che, pur dichiarando di proteggere la natura, continuano a sostenere pratiche che perpetuano in diversi modi la sofferenza e la morte degli animali.

1.2. La conservazione ex Situ

A differenza della precedente, la conservazione ex situ coinvolge la protezione delle specie al di fuori del loro habitat naturale, in strutture come zoo, giardini botanici, banche dei semi e centri di allevamento in cattività. Questo approccio è tendenzialmente utilizzato quando le specie sono a rischio di estinzione o quando il loro habitat naturale è troppo degradato per garantire la loro sopravvivenza. Le popolazioni animali in cattività fungono da popolazioni di salvaguardia, nel caso in cui la specie si estingua in natura. Se ciò dovesse accadere, potrebbe essere possibile rilasciare gli individui in cattività. Questa pratica di "rinaturalizzazione" o reintroduzione è stata utilizzata con successo per alcune specie per rafforzare il numero di popolazioni in declino, ma ha suscitato un grande dibattito nella comunità scientifica riguardo all'efficacia della pratica e alle migliori metodologie da utilizzare.[23]

Un dibattito tutt'altro che risolto, anche grazie al contributo dei Critical Animal Stu-

---

[22] Si veda per esempio il caso del Trentino Alto Adige in relazione all'abbattimento degli orsi. Legambiente, Trentino, approvata la legge che regolamenta l'abbattimento degli orsi, disponibile al link https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/approvata-legge-abbattimento-orsi/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024], o ancora il caso dei lupi, sempre in Veneto. Si veda Sarsini D., *L'Italia al bivio sui lupi*, tra convivenza e abbattimenti mirati, disponibile al link: https://www.agi.it/cronaca/news/2023-09-05/italia-bivio-lupi-salvaguardia-abbattimento-22889535/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[23] Moloney D.J.F., Collins C., Holloway P, O'Riordan R., *The Conservationist's Toolkit: A critical review of the need for a conceptual framework of both in-situ and ex-situ conservation strategies to ensure the success of restoration ecology*, in *Biological Conservation*, 287, 2023, 110345.

dies (CAS) e di molte reti attiviste, che hanno fortemente messo a critica le implicazioni etiche e politiche della cattività e dell'utilizzo degli animali in programmi di conservazione.[24] In particolare, i CAS hanno sottolineato come tali pratiche spesso perpetuino forme di oppressione e strumentalizzazione degli animali e come questo sia diretta conseguenza di un profondo radicamento del diritto internazionale e delle politiche di conservazione nell'antropocentrismo, che vede la natura come un insieme di risorse da gestire per il beneficio umano, separa gli esseri umani dalla natura anziché riconoscere la loro interdipendenza e soprattutto, disconosce animali e natura come titolari di diritti propri, sopraelevando quelli umani.

Le principali critiche alla conservazione ex situ riguardano per l'appunto il benessere degli animali, che sono nella maggior parte dei casi tenuti in spazi perimetrati e recintati, innaturali. A causa di questo confinamento forzato, essi possono soffrire di stress, depressione e comportamenti anomali a causa della mancanza di stimolazione e della separazione dai loro habitat naturali. Inoltre, in molte situazioni l'uso degli animali in cattività persegue uno scopo diverso da quello puramente conservativo, avendo per esempio funzioni legate alla ricerca e l'educazione, o peggio all'intrattenimento.[25]

A soli fini esemplificativi, si pensi alle orche tenute in cattività nei parchi acquatici, le quali hanno dimostrato in molteplici occasioni nel corso degli ultimi decenni, comportamenti estremi di stress, rari o inesistenti in natura.[26] Questi grandi mammiferi, quando in libertà, sono abituati a percorrere km e sono dotati di sistemi di comunicazione raffinatissimi, totalmente impediti in ambienti di costrizione.[27] Allo stesso modo, i felini detenuti all'interno di zoo urbani spesso mostrano segni di stereotipia, come il camminare avanti e indietro senza sosta, segno di stress cronico e di una vita in cattività che non riesce a soddisfare le loro esigenze comportamentali.[28]

Dietro la facciata educativa e conservativa di questi spazi si intuisce la presenza di un'industria altamente lucrativa. Il profitto economico è un fattore trainante che influenza molte delle decisioni prese da queste istituzioni, fra le quali la scelta degli animali più

---

[24] Best S., Nocella A.J, Kahn R., Gigliotti C, and Kemmerer L., *Introducing Critical Animal Studies*, 5, 2007. Disponibile al link https://www.criticalanimalstudies.org/wp-content/uploads/2009/09/Introducing-Critical-Animal-Studies-2007.pdfv [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[25] Asociación Defensa Derechos Animal Adda Ong, Zoos are like prisons, dispobibile al link: https://www.addaong.org/en/we-denounce/zoos-are-like-prisons/, [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[26] Un esempio particolarmente rilevante riguarda le vicende interne ai parchi acquatici della compagnia SeaWorld che nel 2015 ha dichiarato l'interruzione degli spettacoli con orche (si veda a riguardo Lifegate.it, Il parco marino Seaworld non sfrutterà più le orche negli spettacoli, disponibile al link https://www.lifegate.it/il-parco-marino-seaworld-non-sfruttera-piu-le-orche-negli-spettacoli [Ultimo accesso: 30 agosto 2024]) , non senza ulteriori critiche, sia con riguardo alle problematiche relative alla liberazione di questi esemplari (Si veda ad esempio IlPost, *Come si libera un'orca cresciuta in cattività*, disponibile al link : https://www.ilpost.it/2016/03/19/orche-seaworld/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024]), che con riguardo all'apertura da parte della compagnia di un altro acquario dove sono comunque detenute numerose altre specie, fra le quali delfini e squali (si veda: Sangermano L., *SeaWorld apre "orca-free", ma non si salva dalle polemiche*, disponibile al link https://www.petme.it/seaworld-apre-orca-free-ma-non-si-salva-dalle-polemiche/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024]).

[27] Gumbs A.P, *Undrowned: lezioni di femminismo nero dai mammiferi marini*, Timeo, Palermo, 2023.

[28] Bressa R, Fino all'ultimo ruggito, disponibile al link https://www.lifegate.it/longform/tigri-traffico-illegale-europa [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

"carismatici" o "popolari" come tigri, elefanti, orche e panda, fra le “attrazioni principali” per attirare visitatori e generare entrate. È evidente che essi non siano selezionati tanto per il loro bisogno di protezione, ma per il loro potenziale di attrazione economica, avvalorando le tesi sostenute dai CAS.[29]

Si ritiene inoltre di evidenziare come la cattività possa causare anche una riduzione della variabilità genetica all'interno delle popolazioni animali, perché frequentemente piccole e isolate, fattore che aumenta il rischio di inbreeding e la perdita di geni importanti per l'adattamento e la sopravvivenza. Si noti che questa perdita di variabilità genetica rende le specie più vulnerabili alle malattie e meno capaci di adattarsi ai cambiamenti ambientali.[30]

Molta attenzione è rivolta anche ai casi in cui la conservazione ex situ riscontra successo nel prevenire l'estinzione di una specie perché la reintroduzione negli habitat naturali può essere estremamente difficile.[31] Gli animali allevati in cattività possono infatti perdere comportamenti cruciali per la sopravvivenza in natura, come le tecniche di caccia o la paura dei predatori senza contare che gli habitat naturali potrebbero non essere più adatti a causa di cambiamenti ambientali o della presenza di nuove minacce, come specie invasive. Anche molti zoo e acquari giustificano la cattività degli animali attraverso programmi di allevamento, sostenendo che questi siano essenziali per la conservazione. Tuttavia, è noto che molti di questi animali non vengano mai veramente reintrodotti in natura e al contrario, restino in cattività per intere generazioni.

Numerose ricerche tra l’altro hanno evidenziato come la riabilitazione degli animali volta alla loro reintroduzione nell’habitat naturale, sia intrecciata con questioni di potere e controllo, che perpetua dinamiche coloniali.[32]

Parreñas in “Decolonising extintion”[33] per esempio ha approfondito le modalità di

---

[29] Matsuoka A., Sorenson J. (A cura di), *Critical Animal Studies Towards Trans-species Social Justice*, Rowman & Littlefield Publishers, Rowman & Littlefield International, 2018; Gillespie K., Collard R.C (A cura di), *Critical Animal Geographies. Politics, intersections and hierarchies in a multispecies world*, Routledge, 2017; Taylor N., *Twine R., The Rise of Critical Animal StudiesFrom the Margins to the Centre*, Routledge, 2015.

[30] Si veda il sito Info Flora, disponibile al link https://www.infoflora.ch/it/conservazione/introduzione.html [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[31] Alcuni esempi: Russon A.E., Orangutan rehabilitation and reintroduction: Successes, failures, and role in conservation, in Serge A. Wich, and others (a cura di), *Orangutans: Geographic Variation in Behavioral Ecology and Conservation*, Oxford, 2008 (online edn, Oxford Academic, 2009); Evans M.J., Gordon I.J, Pierson J.C., Neaves L.E., Wilson B.A., Brockett B., Ross C.E., Smith K.J, Rapley S., Andrewartha T.A., Humphries N., Manning A.D., *Reintroduction biology and the IUCN Red List: The dominance of species of Least Concern in the peer-reviewed literature*, in *Global Ecology and Conservation*, 38, 2022, e02242; Sito California Condor Reintroduction & Recovery, disponibile al link https://www.fws.gov/program/california-condor-recovery [Ultimo accesso: 30 agosto 2024]; Parshall A., *The Last Wild Horses Are Finally Returning to Their Natural Habitat*, disponibile al link: https://www.scientificamerican.com/article/przewalskis-horses-are-finally-returning-to-their-natural-habitat/ [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[32] Si veda ad esempio Fielder B. N., A*nimal Humanism: Race, Species, and Affective Kinship in Nineteenth-Century Abolitionism,* in *American Quarterly*, 65, 3, 2013, pp. 487–514. Della stessa autrice anche *Chattel Slavery,* in J. Salazar (a cura di), *Gender: Animals*, Parreñas, Farmington Hills, Macmillan Reference USA, 2017.

[33] Parreñas J.S., *Decolonizing Extinction: The Work of Care in Orangutan Rehabilitation*, Duke University Press, 2018.

confinamento degli oranghi in Borneo, includendo discussioni su pratiche come la copulazione forzata per la conservazione e la lotta per la sopravvivenza ma soprattutto approfondendo il concetto di "autonomia arrestata" (arrested autonomy), uno stato di semilibertà trasmessa dagli oranghi che sembrano essere in grado di vagare liberamente, ma sono in realtà costretti in spazi modellati da precedenti interventi coloniali sul territorio.

L'autrice definisce l'autonomia arrestata come una «arrested decolonization in the face of ongoing colonialism when colonialism is supposed to be over. It is the frustration of having the means intended to foster independence instead work toward continued dependence».[34]

Il testo è particolarmente rilevante perché è un invito a riflettere sulle limitazioni che chiunque (umano e non) sia stato detenuto in un'istituzione ha percepito su di sé.[35] In questi luoghi la contrazione della libertà personale è narrata come funzionale e preparatoria ad una sua successiva espansione, ma spesso non è così. In sostanza, questo approccio invita a riconsiderare le strategie di conservazione in un'ottica più olistica e etica, promuovendone forme che rispettino sia le specie che i singoli individui, umani e non umani, oltre a riconoscere il loro diritto a vivere liberi nei propri habitat naturali.

In questo senso, l'antispecismo suggerisce che le politiche di conservazione dovrebbero essere riformulate per includere il rispetto dei diritti degli animali e per evitare pratiche che causano loro sofferenza, anche se queste sono ritenute necessarie per la conservazione stessa. Il primo passo, sarebbe quindi quello di considerare anche gli animali non solo membri di una specie, ma individui con diritti intrinseci alla vita, alla libertà e al benessere.[36]

Il diritto internazionale ha iniziato a riconoscere l'importanza di questo benessere, ma è ancora lontano dal garantire una protezione veramente completa. Alcuni strumenti, come il Trattato di Lisbona dell'Unione Europea, riconoscono gli animali come esseri senzienti e richiedono che le politiche dell'UE tengano conto del loro benessere, ma a livello globale, non esiste ancora un quadro giuridico che riconosca i diritti degli animali non umani in modo coerente e universalmente applicabile.[37]

---

[34] Parreñas J.S., *Decolonizing Extinction: The Work of Care in Orangutan Rehabilitation*, cit. p. 23.

[35] Parreñas tenta un parallelismo con le comunità terapeutiche per persone con dipendenze da sostanze e spiega come si tratti di strumenti progettati per promuovere l'indipendenza che spesso portano invece a una dipendenza continua, seppur in forma diversa.

[36] Gazzola M. (a cura di), *Diritti e visioni. Animali non umani e diritto*, fascicolo XVI di *Animot. Studi critici sull'animalità*, 2024.

[37] Sul benessere degli animali, si veda l'approfondimento disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=LEGISSUM:animal_welfare [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

1.3. Critiche alla CBD

Nonostante i suoi obiettivi ambiziosi, si è illustrato come la CBD sia stata criticata sotto diversi aspetti, in particolare per il suo approccio fondamentalmente antropocentrico e occidentalizzato. Entrambi gli approcci di conservazione, in situ ed ex situ, presentano sfide complesse che richiedono una pianificazione attenta, un impegno a lungo termine e una considerazione delle diverse prospettive etiche e culturali. Per essere veramente efficaci, le strategie di conservazione devono combinare questi metodi, affrontando le problematiche sociali, economiche e ambientali che influenzano la biodiversità. Inoltre, è fondamentale adottare un approccio più inclusivo e rispettoso delle conoscenze indigene e delle esigenze degli animali non umani, superando l'antropocentrismo che spesso caratterizza le politiche di conservazione tradizionali. Ignorare la necessità di un cambiamento strutturale più profondo riduce la capacità di questa Convenzione di affrontare in modo efficace le complesse interconnessioni tra biodiversità, cultura e giustizia sociale, ostacolando una protezione veramente equa e sostenibile degli ecosistemi globali.

2. CITES: efficacia e limiti nella regolamentazione del Commercio Internazionale delle Specie Minacciate

La Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione (CITES) è stata adottata nel marzo 1973 a Washington D.C. ed è entrata in vigore il 1° luglio 1975.[38] La CITES rappresenta una risposta globale alla crescente minaccia posta dal commercio internazionale alle specie selvatiche, specialmente quelle a rischio di estinzione. Si tratta di uno strumento chiave nel diritto internazionale per la protezione delle specie di fauna e flora selvatiche che sono, o potrebbero essere, minacciate da un commercio non controllato.

La CITES regola il commercio internazionale di oltre 38.000 specie attraverso un sistema di permessi e certificati. Le specie sono classificate in tre appendici che riflettono il grado di protezione necessario:

- Appendice I: Include specie minacciate di estinzione, per le quali il commercio è permesso solo in circostanze eccezionali, come per scopi di ricerca scientifica.
- Appendice II: Contiene specie che, pur non essendo necessariamente mi-

[38] Si veda il sito web CITES, disponibile al link: https://cites.org/eng [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

nacciate di estinzione, richiedono un controllo rigoroso per evitare che il loro sfruttamento possa portare a un rischio maggiore di estinzione.

- Appendice III: Comprende specie protette in almeno un paese, che ha richiesto agli altri paesi membri della CITES assistenza nel controllo del commercio.

Sebbene la CITES sia stata strumento fondamentale per la riduzione del commercio illegale di specie minacciate, essa ha suscitato numerose critiche riguardo alla sua efficacia e al suo approccio.[39] Una delle più evidenti e principali riguarda il suo focus quasi esclusivo sul commercio internazionale, che trascura le cause strutturali della perdita di biodiversità come la distruzione degli habitat, la deforestazione, l'urbanizzazione e il cambiamento climatico. Questo approccio settoriale ha come conseguenza l'incapacità della Convenzione di intervenire sui fattori che originano le minacce alla biodiversità, limitandosi a regolamentare le conseguenze di questi problemi.

La protezione delle specie in via di estinzione è indubbiamente cruciale e non è intenzione disconoscerla, ma solo evidenziare che senza un parallelo impegno nella tutela e nel ripristino degli habitat, le misure adottate rischiano di essere inefficaci nel lungo termine. Si consideri a titolo di esempio che molte specie protette dalla CITES continuano a essere minacciate dalla perdita dei loro habitat naturali, fenomeno che la convenzione non è attrezzata a fronteggiare.

Un'altra critica significativa riguarda il rischio che la CITES possa privilegiare gli interessi economici rispetto alla protezione ecologica integrata. Il commercio legale di specie protette può infatti continuare se i paesi esportatori sono in grado di fornire prove di sostenibilità. Tuttavia, queste prove sono molto difficili da verificare e, si prestano facilmente a manipolazioni e falsificazioni. Questo crea una breccia nel sistema di protezione e potenzialmente legittima lo sfruttamento di specie vulnerabili sotto la copertura del commercio legale. A tal proposito, è la struttura stessa del trattato a poter potenzialmente favorire una "commercializzazione" della natura, dove la protezione delle specie è negoziata in termini di permessi commerciali piuttosto che come un imperativo ecologico. Ne consegue la possibile insufficienza in termini di protezione delle specie, specialmente in contesti in cui le pressioni economiche per lo sfruttamento delle risorse naturali sono particolarmente intense.

Da ultimo, va segnalato che la CITES si basa sulla cooperazione tra stati, ma la sua efficacia dipende dalla volontà e dalla capacità dei singoli paesi di implementare e far rispettare le sue disposizioni. In molti casi, la capacità dei paesi di monitorare e control-

[39] R. Reeve, *Policing International Trade in Endangered Species: The CITES Treaty and Compliance*, 2002.

lare il commercio di specie protette è molto limitata, a causa di risorse insufficienti, corruzione o mancanza di competenze tecniche, il che può portare ad una sua scarsa applicazione e alla persistenza del commercio illegale.[40]

In sintesi, mentre la CITES ha certamente contribuito alla protezione di molte specie minacciate dal commercio internazionale, essa rimane un meccanismo imperfetto che richiede significative riforme per affrontare le molteplici problematiche derivanti dalla conservazione della biodiversità.

3. La Convenzione di Ramsar: sfide e critiche nella Protezione delle Zone Umide

La Convenzione di Ramsar, adottata nel 1971, rappresenta il primo trattato internazionale focalizzato sulla protezione di un tipo specifico di ecosistema: le zone umide.[41] Questi ambienti, che includono paludi, torbiere, estuari, lagune e fiumi, sono cruciali per il mantenimento della biodiversità, la regolazione dei cicli idrici e la mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto svolgono un ruolo essenziale nella conservazione delle specie, nella protezione contro le inondazioni e nel filtraggio naturale delle acque.[42]

Gli obiettivi principali della Convenzione di Ramsar sono:

- La conservazione delle zone umide: gli Stati membri devono designare almeno una zona umida di importanza internazionale e adottare misure per proteggerla e gestirla in modo sostenibile.
- L'uso sostenibile: la convenzione promuove l'uso razionale delle zone umide, cercando un equilibrio tra le esigenze di conservazione e quelle di sviluppo umano.
- La cooperazione internazionale: viene incoraggiata la collaborazione tra Stati per la protezione delle zone umide che si estendono su più territori o che sono di importanza globale.

---

[40] Chan. S., *Beyond CITES: The Challenges of Conserving Species in a Globalized World*, in *Journal of International Wildlife Law & Policy*, 20, 3-4, 2017, p. 181-203.

[41] Per un approfondimento sulla Convenzione si veda la pagina web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, disponibile al link: https://www.mase.gov.it/pagina/zone-umide-di-importanza-internazionale-ai-sensi-della-convenzione-di-ramsar [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[42] Finlayson C.M., Davidson N.C., Stevenson N.J., *Wetlands: An Overview*, in *The Wetland Book*, Springer, 2019; Prigent C., Papa F., Aires F., Rossow W.B., Matthews, E. *Changes in land surface water dynamics since the 1990s and relation to population pressure*, in *Geophysical Research Letters*, 39, 8, 2012; Maltby E., Barker T., *The Ramsar Convention on Wetlands: A Review of International Environmental Agreements*, in *Environmental Policy and Governance*, 19, 3, 2009, pp. 170-182.

Nonostante anche questo strumento rappresenti un passo fondamentale nella protezione degli ecosistemi, essa si presta, come le altre precedentemente esaminate, a critiche significative, che ne evidenziano i limiti riguardanti la sua attuazione pratica.

Proprio questo ultimo aspetto è fortemente dibattuto perché nonostante molti paesi abbiano designato zone umide di importanza internazionale, l'effettiva protezione di queste aree non appare sufficiente. Ciò che manca è come in molti altri casi, l'individuazione di risorse finanziarie, capacità tecniche o a volte anche semplicemente la volontà politica per garantire il perseguimento di questi obiettivi. Ciò comporta situazioni in cui le zone umide, pur formalmente protette, continuano a essere degradate a causa di attività umane non sostenibili, come l'agricoltura intensiva, l'urbanizzazione e l'inquinamento. Un esempio emblematico è la gestione dell'area di Ramsar di Doñana in Spagna, la quale ha visto forti pressioni agricole e turistiche che hanno compromesso la salute di questo ecosistema unico, nonostante il suo status di protezione internazionale.[43] Allo stesso modo, il Delta del Mekong, pur riconosciuto come zona umida di importanza globale, continua a subire un degrado significativo a causa di pratiche agricole non sostenibili e di un'espansione urbanistica non regolamentata.[44] Deve essere posta attenzione al fatto che vi sia una grande enfasi in merito alla protezione di queste zone, dovuta indubbiamente ai benefici vitali che esse possono offrire all'essere umano e questo si evince con facilità dalla gestione che viene proposta, orientata a massimizzare i servizi ecosistemici per il benessere umano, come la fornitura di acqua potabile, la protezione contro le inondazioni o la produzione di risorse alimentari.

Anche in questo caso non si intende disconoscere l'importanza di questi aspetti, che si ritengono al contrario di vitale importanza, ma solo proporre una riflessione sul rischio di riduzione delle zone umide a semplici risorse da sfruttare trascurando la loro importanza ecologica in sé e il loro ruolo nell'equilibrio naturale.

4. Ripensare la conservazione: un'analisi critica e intersezionale dei diritti della natura e degli animali

Il presente articolo ha esaminato il tema della conservazione della natura e delle specie attraverso una prospettiva giuridica critica, integrando approcci decoloniali, antispecisti e di critica all'antropocentrismo. Questi ultimi pur emergendo da contesti teorici

---

[43] Si veda l'articolo Il Post, *L'area naturale più grande della Spagna non è gestita come si deve*, disponibile al link: https://www.ilpost.it/2023/12/23/parco-naturale-donana-spagna-lista-verde-iucn-andalusia/, [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

[44] Si veda Panetto M., *Fiume Mekong: sei azioni concrete per salvarne il delta*, disponibile al link: https://ilbolive.unipd.it/it/news/fiume-mekong-sei-azioni-concrete-salvarne-delta [Ultimo accesso: 30 agosto 2024].

e movimenti sociali distinti, convergono in molte delle loro critiche alle politiche di conservazione ambientale. In particolare, essi mettono in discussione il dominio esercitato dai sistemi di potere dominanti, come il colonialismo e l'antropocentrismo e si oppongono alla strumentalizzazione degli esseri viventi, siano essi umani o non umani.

Si ritiene di proporre a questo punto del contributo una lettura ecofemminista intersezionale per connettere questi apparentemente differenti approcci.[45] L'ecofemminismo infatti è una corrente che offre una prospettiva critica e trasformativa che può essere estremamente utile nell'affrontare le questioni legate alla conservazione della natura e delle specie, anche da un punto di vista giuridico.

Esso parte dal presupposto che le oppressioni subite dalle donne, dalle minoranze etniche, e dalla natura siano interconnesse e alimentate dalle stesse strutture patriarcali capitalistiche e fonda le sue basi sulla consapevolezza che la crisi ambientale non possa essere separata dalle questioni di giustizia sociale, poiché entrambe derivano da un sistema che vede la natura e i gruppi marginalizzati come risorse da sfruttare. Non a caso, le politiche di conservazione tradizionali sono spesso criticate dall'ecofemminismo per la loro tendenza a perpetuare strutture di dominio e controllo, che trattano la natura come un'entità da gestire e controllare, piuttosto che come un soggetto con valore intrinseco.

Il concetto di intersezionalità, originariamente coniato nell'ambito di studi giuridici riguardanti persone umane, appare particolarmente indicato anche con riferimento all'inclusione dei non-umani.

La liberazione animale, vista attraverso una lente intersezionale, infatti, richiede di affrontare non solo lo sfruttamento degli animali, ma anche le strutture sociali che perpetuano la discriminazione e la disuguaglianza tra gli esseri umani. Questa intersezione permette di sottolineare come le rivendicazioni per la giustizia sociale e la giustizia animale debbano procedere di pari passo, poiché liberare gli animali significa anche smantellare le gerarchie di potere che opprimono sia gli esseri umani che i non umani. L'intersezionalità ci invita a vedere queste istanze non come separate, ma come parti di un movimento più ampio per la liberazione.[46]

---

[45] De Vido S., *L'ecofemminismo di Greta Gaard e la caccia alle balene: una riflessione giuridica*, in *DEP*, 52, 2023, p. 93-109; De Vido S., *Approcci ecocentrici ed ecofemministi al diritto internazionale: la lezione della pandemia di COVID-19 per una rivoluzione giuridica*, in *DEP*, 45, 2021, p. 212-226; Federici E., *Why Ecofeminism Matters Narrating/translating ecofeminism(s)*, in *Iperstoria*, 66, 20, 2022, p. 66-77; Adams C., Gruer L., *Ecofeminism: Feminist Intersections with other Animals and the Earth*, Bloomsbury, New York, 2014; Alaimo S., *Undomesticated Grounds: Recasting Nature as Feminist Space*, Cornell University Press, Ithaca, 2000; Bianchi B., *Introduzione. Il pensiero, il dibattito, le prospettive*, in *DEP*, 20, 2012, pp. 1-30; Gaard G., *Critical Ecofeminism*, Lexington books, Lanham, 2017.

[46] Kemmerer L., *Sister Species: Women, Animals, and Social Justice*, University of Illinois Press, 2011; Taylor N., *Intersections of Gender, Animal Advocacy, and Feminist Theory: Saving the World with All Our Relations*, in *Journal of Gender Studies*, 26, 4, 2017, pp. 377-386; Harper A. B., *Sistah Vegan: Black Female Vegans Speak on Food, Identity, Health, and Society*, Lantern Books, 2010, Timeto. F., *Animali si diventa. Femminismi e liberazione animale*, Tamu Edizioni, 2024.

Negli ultimi anni, è emerso un movimento globale per il riconoscimento dei diritti della natura e degli animali, che rappresenta una sfida diretta all'antropocentrismo del diritto. Questa nuova branca si basa sull'idea che gli ecosistemi e le specie non umane abbiano diritti intrinseci, indipendentemente dal loro valore per l'uomo, e che questi diritti debbano essere protetti dalla legge. In alcune giurisdizioni, questi diritti sono anche stati cristallizzati in norme specifiche, come ad esempio in Ecuador.[47] La Costituzione dell'Ecuador del 2008 afferma che "la natura, o Pachamama, ha il diritto di esistere, di mantenere i suoi cicli vitali e di rigenerarsi". Questo riconoscimento implica che le autorità pubbliche e i cittadini abbiano il dovere di difendere questi diritti e di promuovere il benessere della natura.

Attraverso l'analisi delle principali convenzioni internazionali e delle pratiche di conservazione, è emersa la necessità di assecondare questo cambiamento profondo nelle modalità di gestione e protezione degli ecosistemi globali. Un approccio più inclusivo ed equo, che riconosca i diritti delle popolazioni indigene, degli animali e della natura stessa, appare essenziale: la riforma del diritto internazionale in questa direzione rappresenta non solo un'opportunità, ma una necessità urgente per garantire un futuro sostenibile per tutte le forme di vita e che contribuirà anche a mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici, affrontando i problemi alla loro radice e riducendo la necessità di interventi riparatori che spesso si rivelano insufficienti.

Solo attraverso un approccio inclusivo e rispettoso, che consideri le diverse prospettive e esperienze, sarà possibile sviluppare politiche di conservazione realmente efficaci e giuste, capaci di affrontare le sfide globali della biodiversità senza perpetuare forme di oppressione.

[47] Baldin, S., *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 10, 2014, p. 25-39.

Progetto di riscrittura giuridica

Introduzione

La riscrittura giuridica rappresenta un metodo didattico e, al contempo, un esercizio teorico-pratico nato nell'ambito degli approcci critici al diritto che consiste nel rileggere e reinterpretare decisioni giudiziarie secondo paradigmi alternativi rispetto a quelli dominanti, mettendo in discussione presupposti ideologici, culturali e sistemici incorporati nel diritto tradizionale. In questo contesto si inserisce la riscrittura ecocentrica, un'evoluzione metodologica che trae ispirazione dal *Wild Law Judgment Project*, iniziativa avviata in Australia nel 2014 e a sua volta influenzata dalla pratica consolidata della giurisprudenza femminista, che ha sviluppato la tecnica della riscrittura delle sentenze alla luce della prospettiva femminista.

Il *Wild Law Project* si propone di esplorare le intersezioni tra diritto, giustizia ed ecologia attraverso una prospettiva radicalmente innovativa che sfida le convenzioni giuridiche consolidate rifiutando l'impostazione giuridica antropocentrica – che considera l'essere umano come misura di tutte le cose – e promuovendo invece una visione ecocentrica, fondata sul riconoscimento del valore intrinseco della natura e degli esseri non umani.

In quest'ottica, la riscrittura ecocentrica si configura come uno strumento trasformativo il cui obiettivo è quello di reinterpretare e riscrivere le sentenze allo scopo di scardinare l'antropocentrismo radicato del diritto positivo, cercando di far emergere un nuovo paradigma giuridico in cui la natura e gli esseri viventi non umani non siano più considerati meri oggetti di tutela o sfruttamento, ma soggetti titolari di diritti.

L'approccio ecocentrico, dunque, ha un chiaro impianto critico e decostruttivo, testimoniato dal fatto che gli autori e le autrici che lo adottano non si limitano a proporre un cambiamento normativo, ma interrogano le fondamenta stesse del sistema giuridico occidentale, contestando il privilegio accordato agli interessi umani rispetto alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico. La riscrittura si fa così atto politico e creativo, capace di immaginare un diritto nuovo, più inclusivo e responsabile nei confronti del mondo animale e naturale in generale.

Il contributo che segue rappresenta il frutto del lavoro finale di un gruppo di studentesse del corso *WHALE – Working on non-Human Animal Rights and Law in the EU*, tenuto nell'anno accademico 2023/2024 nell'ambito del modulo Jean Monnet promosso

dall'Università Ca' Foscari di Venezia e coordinato dalla Professoressa Sara De Vido. Gli studenti e le studentesse del corso si sono cimentati nella pratica della riscrittura, utilizzandola come strumento per ripensare criticamente il diritto e per mettere al centro della riflessione giuridica i diritti degli animali non umani. L'esercizio è stato condotto attraverso l'utilizzo di fonti e strumenti giuridici esistenti, reinterpretati alla luce dell'approccio ecocentrico, con l'intento di immaginare un paradigma giuridico più equo e sostenibile per tutti gli esseri viventi.

Silvia Zanini e Sara Dal Monico

Superare l'antropocentrismo: progetto di riscrittura della sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2023 sulla protezione dei crostacei

Giorgia Bellomo
studentessa del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate presso l'Università Ca' Foscari Venezia

Maddalena Franco
studentessa del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche presso l'Università Ca' Foscari Venezia

Sofia Sydney Giorgi
laureata del corso di laurea triennale in Philosophy, International Studies and Economics presso l'Università Ca' Foscari Venezia

Valentina Granata
studentessa del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate presso l'Università Ca' Foscari Venezia

Parole chiave
diritti animali - crostacei decapodi - ecocentrismo
senzienza - maltrattamento animale

Key words
animal rights - decapod crustaceans - ecocentrism
sentience - animal mistreatment

Introduzione

Questo saggio vuole essere una riscrittura di una sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 27 Ottobre 2023, riguardante il (mal)trattamento subito da alcuni crostacei che venivano tenuti, all'interno di un ristorante romano, in condizioni inaccettabili, contrarie alle loro caratteristiche etologiche. Questo elaborato si propone di rivedere questa sentenza in chiave ecocentrica, ponendo l'attenzione sulla necessità di una maggior tutela dei crostacei, e degli animali in generale, che tenga in considerazione il benessere animale, le loro condizioni etologiche e la loro senzienza. È importante sottolineare come questo caso non sia isolato: fatti simili hanno già coinvolto un ristorante di Campi Bisenzio nel 2012, il cui proprietario fu, differentemente dal caso in questione, condannato dalla Cassazione nel 2017 a una sanzione pari a 5000 euro per maltrattamento di animali (sentenza della terza sez. pen. n. 30177/2017). Ciò rende evidente come, nonostante le leggi vigenti in materia si siano dimostrate insufficienti, sia possibile all'interno del quadro normativo vigente tutelare maggiormente gli animali, sottolineando l'importanza dell'interpretazione giuridica.

La riscrittura sarà strutturata come segue: innanzitutto, verranno presentati i fatti del caso in questione e i meriti della sentenza originale; a seguire, la parte di riscrittura, a partire dal quadro normativo, ed infine i meriti riproposti con delle riflessioni in chiave ecocentrica.

I fatti

I fatti della sentenza in esame risalgono all'anno 2019, quando, il 3 Settembre 2019, una guardia zoofila di passaggio davanti al ristorante X sito a Roma in via della Corda segnalò la presenza di alcuni astici esposti sul ghiaccio su un carrello e con chele legate. Il giorno successivo, 4 Settembre 2019, il Comandante delle Guardie Zoofile NOA effettuò un'ispezione nell'esercizio commerciale segnalato e di fatto constatò la presenza di n.8 granchi e n.2 astici vivi esposti sul carrello come descritto precedentemente.

I fatti emersi dalle risultanze processuali risultano incontroversi. Difatti, l'indagato non ha contestato come in data 4 Settembre 2019, alle ore 18.15, gli operanti zoofili giunti sul posto avessero trovato n.8 granchi e n.2 astici vivi adagiati con le chele legate su un carrello ricoperto di ghiaccio. Presa visione delle condizioni in cui venivano tenuti i crostacei, le guardie zoofile procedettero quindi a denunciare l'imputato, amministratore unico dell'esercizio commerciale, per il delitto in violazione degli artt. 544 ter c.p. e 19

comma 4 della legge regionale n. 34/1997[1], che verranno analizzati più specificatamente nella parte dedicata al quadro normativo.

L'indagato, nel corso dell'esame reso, non ha negato l'accaduto e ha dichiarato che verso le ore 14.00 del 4 Settembre 2019 alcuni turisti americani avevano prenotato un tavolo per la sera, avanzando la richiesta di consumare astice e granchio. Pertanto, il ristoratore, che non era solito tenere crostacei visto il costo elevato, aveva chiamato il proprio fornitore abituale di crostacei e se li era visti consegnare verso le ore 17.00 vivi, già con le chele legate da elastici e posati sul ghiaccio all'interno di alcune cassette, per poi, poco prima di staccare alle ore 18.30, collocarli, così come gli erano stati consegnati, sul carrello dove erano stati trovati dalle Guardie Zoofile, in attesa che lo chef li cucinasse una volta arrivati i clienti.

La sentenza originale

Il giorno 27 Ottobre 2023 a Roma l'imputato viene assolto dal delitto ascrittogli con la formula terminativa «perché il fatto non sussiste», ex art. 530 del Codice di Procedura Penale. Questo articolo regola, infatti, la sentenza di assoluzione. Ai sensi del comma 1, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o punibile per un'altra ragione. Al comma 2, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.[2]

Quali sono i motivi della decisione che hanno portato all'assoluzione dell'imputato ed alla formulazione di una sentenza in ottica così antropocentrica?

Lo stesso Ufficio di Accusa ha ritenuto di non contestare all'imputato di aver agito per crudeltà e di escludere dunque che egli abbia inteso affliggere ai crostacei sofferenze per mera brutalità, decisione condivisibile secondo il giudice. Inoltre, in luce della definizione di alimento fornita dall'art. 2 lettera b) del Regolamento CE n. 178/2002[3], i crostacei rinvenuti dalla P.G. all'interno del ristorante fossero da considerare alla stregua di alimen-

---

[1] Regione Lazio, Legge Regionale n. 34/1997: Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Articolo 19, comma 4.

[2] *Ibidem.*

[3] Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

ti e non già di animali destinatari della tutela penale dell'articolo 544 ter c.p. e dunque come «la condotta dell'imputato non potesse ricondursi nel fuoco di tale fattispecie per il radicale difetto dell'elemento oggettivo tipico». I difetti ed i limiti della definizione propria di alimento verranno discussi in seguito nei meriti della riscrittura.

Inoltre, il Tribunale ritiene che sussista la necessità di tale trattamento. Nei meriti della decisione viene spiegato come anche qualora non si condividesse la conclusione di considerare i crostacei come alimenti e non come animali, non si potrebbe in alcun modo ritenere che l'imputato abbia inflitto loro sofferenza senza alcuna necessità. Il Tribunale, in seguito ad alcuni pareri come quello del Centro Interdipendente di Ricerca e Documentazione sulla Sicurezza Alimentare del Piemonte, ritiene che il ristoratore abbia posizionato i crostacei con le chele legate sul ghiaccio per far fronte a ben precise necessità: da un lato la necessità di tenere bassa la carica batterica dei crostacei con il fine di salvaguardare la salute dei consumatori, e dall'altro la necessità di anestetizzarli prima della soppressione. Nonostante alcuni pareri, come ad esempio quello del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali – istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, abbiano dimostrato come il metodo adoperato dall'imputato non sia stato il più consono sia come metodo anestetico che come metodo di stoccaggio, secondo il Tribunale l'operato dell'indagato non si potrebbe in alcun caso porre «al di fuori del perimetro della necessità e, dunque, nell'area del penalmente illecito tracciata dall'art. 544 ter c.p.».

Analogamente, anche la legatura delle chele da parte dell'imputato viene collocata all'interno del perimetro della necessità della misura preventiva: secondo il Tribunale, qualora i crostacei fossero stati maneggiati con le chele libere, il personale del ristorante sarebbe potuto rimanere seriamente ferito.

È proprio alla luce di questi ragionamenti, la cui natura profondamente antropocentrica verrà discussa nelle sezioni seguenti, che il Tribunale è giunto all'assoluzione dell'imputato con la giustificazione che il fatto non sussiste.

La riscrittura ecocentrica

1. Il quadro normativo

Per quanto riguarda il quadro normativo, non solo verranno analizzate le norme citate nella sentenza originale, ma anche verrà proposto un resoconto del panorama legislativo in e fuori dall'Europa riguardo la tutela degli animali non-umani, e in crostacei in particolare.

In primo luogo, la sentenza si riferisce a due Regolamenti dell'Unione Europea. Il primo, il Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002, definisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[4]. Il secondo, il Regolamento 853/2004 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[5]. In particolare, questo Regolamento rappresenta un punto fondamentale dell'analisi, in quanto nel caso in questione i crostacei sono stati considerati come "alimenti" destinati al consumo, e non come animali non-umani quali sono[6].

Inoltre, per quanto riguarda il contesto normativo italiano, la sentenza fa riferimento all' Articolo 544 ter del Codice Penale, che disciplina il maltrattamento contro gli animali non-umani. Esso prevede al primo comma che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche sia punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30mila euro.

Inoltre, il giudice si riferisce alla Legge Regionale n. 34/1997 della Regione Lazio, regione dove sono avvenuti i fatti del caso in questione[7]. In particolare, l'Articolo 19, comma 1 sottolinea che «Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi»[8], mentre il comma 4 recita che «qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previ-

---

[4] Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

[5] Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

[6] Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

[7] Tribunale di Roma del 27 Ottobre 2023 (estremi non disponibili).

[8] Regione Lazio, Legge Regionale n. 34/1997: Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Articolo 19, comma 1

ste dalla legge»[9].

Tuttavia, si può notare che non viene citato un articolo del Codice Penale altrettanto importante, l'Articolo 727, comma 2, che, oltre a disciplinare le pene in caso di abbandono di animali, punisce la condotta di chi detiene animali in «condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze»[10]. Questo articolo è di fondamentale importanza, in quanto è stato applicato in un caso analogo a quello in analisi per punire gli indagati. Infatti, una sentenza della Cassazione del 17 gennaio 2017 (n. 30177) ha confermato una sanzione di 5.000 euro applicando l'articolo 727 comma 2 a un ristoratore di Campi Bisenzio, che aveva conservato dei crostacei con le chele legate nel ghiacciohttps://www.lav.it/news/cassazione-crostacei-ghiaccio#:~:text=La%20Cassazione%20ha%20cos%C3%AC%20confermato[11]. Questo caso precedente a quello preso in esame, ma estremamente simile, ci ricorda che è possibile interpretare il nostro corpus legislativo in un'ottica più ecocentrica. Nonostante ciò, va sottolineato come la legislazione vigente risulti insufficiente per garantire un vero riconoscimento, nonché una vera tutela e protezione agli animali non-umani in quanto essere senzienti. Le pene sembrano insufficienti, e la legislazione poco uniforme, così come la sua interpretazione. Inoltre, non sono presenti riferimenti normativi che tutelino i crostacei in particolare, se non come alimento, nemmeno nel Regolamento CE n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto[12].

In Italia la legislazione sul benessere animale e sulla tutela dei crostacei risulta ancora più frammentata, con norme che variano da comune a comune[13].

In Unione Europea gli animali acquatici non sono sottoposti a particolare tutela, mentre per mammiferi e uccelli allevati esiste una maggiore attenzione normativa ed evidente sensibilità dei cittadini/consumatori verso il loro benessere. Mentre i cefalopodi sono già inclusi nella Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici[14], i crostacei non sono presenti in nessuna disposizione specifica nella legislazione UE.

Si deve evidenziare come ci sia la necessità di progredire, prendendo come esem-

---

[9] Regione Lazio, Legge Regionale n. 34/1997: Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Articolo 19, comma 4

[10] Codice Penale, Articolo 727, comma 2, "Abbandono di animali"

[11] Lega Anti Vivisezione, *La Cassazione conferma: È reato conservare i crostacei su ghiaccio e con le chele legate.*, ,e%20con%20le%20chele%20legate [Ultimo accesso: 20 febbraio 2025]

[12] Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate.

[13] Colaianni A., *Perché chiediamo migliori condizioni di benessere per i crostacei nell'industria ittica e alimentare?*, https://ali.ong/aggiornamenti/crostacei-benessere-industria-ittica-e-alimentare/ [Ultimo accesso: 10 febbraio 2024]

[14] Direttiva 2010/63/UE del 22 settembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglioulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

pio la Norvegia e il Regno Unito, che hanno emanato delle leggi efficaci e avanzate al riguardo. In particolare, la Norvegia con il suo "Animal Welfare Act" riconosce agli animali un valore intrinseco, al di là di quello che essi ricoprono per il genere umano[15]. In questa legge sono inclusi anche i crostacei, che quindi sono sottoposti ad almeno una parziale tutela[16]. La legge del 2010 fornisce protezione legale per i crostacei decapodi (cioè dotati di dieci zampe, come astici, aragoste e granchi), nelle fasi di uccisione, confinamento e trasporto con il divieto specifico di non poter tenere fuori dall'acqua i crostacei più a lungo di quanto sia ragionevole in base alla specie e alla temperatura dell'aria, e l'obbligo di tenerli in un ambiente che tuteli la loro libertà di movimento, di comportamento naturale e di riposo[17]. Vige inoltre l'obbligo di protezione da rumori e da intemperie, da ferite e infezioni, e di maneggiarli e spostarli con cura e delicatezza, senza causare loro stress inutili, e un obbligo generale di preventivo stordimento, prima del loro abbattimento[18].

Nel Regno Unito i crostacei sono riconosciuti dal 2022 come animali senzienti, e come tali quindi protetti dall'"Animal Welfare Act", grazie al lavoro dell'organizzazione britannica Crustacean Compassion[19]. Il Defra (Dipartimento dell'ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali del Regno Unito), di fronte alle evidenze scientifiche di senzienza dei crostacei decapodi e molluschi cefalopodi, ha infatti emendato la clausola 5 dell'"Animal Welfare (Sentience) Act" del 2022 per includere nella definizione di animale anche questi animali, consentendo inoltre la possibilità di adottare regolamenti per la futura inclusione di ulteriori invertebrati[20]. Nonostante questa decisione per ora non abbia influito sulle leggi o policy che riguardano questi animali, questo è un importante primo passo per arrivare alla compiuta tutela giuridica di questi animali nel Regno Unito[21].

Anche l'Austria e la Svizzera hanno emanato leggi sulla tutela dei crostacei. In Austria, la legge sul benessere degli animali del 2004 tutela i crostacei su scala nazionale con linee guida per l'allevamento, e prevede lo stordimento prima della loro soppressione[22]. In Svizzera, i crostacei decapodi sono protetti da un'ordinanza sul benessere animale del 2008, che prevede lo stordimento prima della macellazione[23]. Sono tutelati anche nella fase di trasporto, in quanto vige l'obbligo di tenerli in un ambiente naturale, rendendo illegale il loro mantenimento sul ghiaccio o in acqua ghiacciata quando sono ancora

---

[15] Calderoni F., *Progressi in vista per i crostacei decapodi*, https://ali.ong/rivista/diritto/progressi-in-vista-per-i-crostacei-decapodi/ [Ultimo accesso: 20 febbraio 2025]

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Regno Unito, *Animal Welfare Sentience Act*, 2022.

[21] Calderoni F., *Progressi in vista per i crostacei decapodi*, op. cit.

[22] Austria, *Animal Welfare Act*, 2004.

[23] Svizzera, *Animal Welfare Act*, 2005.

vivi[24].

Infine, fuori dai confini europei attenzione alla tutela dei crostacei è presente nel sistema giuridico australiano, seppur in modo disomogeneo, anche per via della sua peculiare organizzazione amministrativa. In Australia Meridionale, Australia Occidentale e Tasmania, la definizione di animali non include i crostacei, che sono privi di ogni tutela[25]. In Australia del Nord, qualunque crostaceo viene riconosciuto come animale, mentre nei rimanenti Nuovo Galles del Sud, Capitale Australiana, Victoria e Queensland, solo alcuni tipi di crostacei e solo in circostanze specifiche vengono considerati come animali[26]. In generale, negli stati e nei territori che riconoscono i crostacei come animali, vi è un divieto di azioni di crudeltà e un dovere di diligenza verso questi ultimi[27]. Inoltre, nel 2017 è intervenuta la prima condanna per crudeltà verso crostacei proprio in Australia, per il trattamento riservato ad alcuni astici in un popolare negozio di pesce a Sydney, nello stato del Nuovo Galles del Sud[28]. La condanna è stata possibile grazie a un video che mostrava un lavoratore macellare un astice ancora in vita, violando così l'obbligo di stordimento previsto dal Prevention of Cruelty to Animals Act del 1979[29].

Questi esempi dimostrano che è possibile e necessario avanzare e migliorare nella tutela degli animali non-umani, e dei crostacei in particolare, in quanto esseri senzienti. Ciò che si auspica è che si possa cominciare a considerare i crostacei come animali non-umani aventi diritti propri e pertanto meritevoli di tutela, al di là di essere alimenti per il genere umano.

2. I meriti

La riscrittura non solo prenderà in considerazione le recenti evidenze scientifiche che riguardano la coscienza e i metodi anestetizzanti dei crostacei decapodi, ma proporrà anche riflessioni etiche, elaborate a partire dalle discussioni avvenute durante il corso. Sulla base di questi ragionamenti, l'esito della sentenza verrà ribaltato e si evidenzierà la necessità di un cambiamento di prospettiva per la reale tutela degli animali non-umani tutti.

---

[24] Ibid.

[25] Calderoni F., *Progressi in vista per i crostacei decapodi*, https://ali.ong/rivista/diritto/progressi-in-vista-per-i-crostacei-decapodi/ [Ultimo accesso: 20 febbraio 2025]

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Ibid.

2.1 Evidenze scientifiche sui crostacei decapodi

Un primo punto fondamentale per la discussione è il concetto di senzienza.

Come riportato nel report Review of the Evidence of Sentience in Cephalopod Mollusks and Decapod Crustaceans del 2021 commissionato dal governo del Regno Unito e realizzato dalla London School of Economics and Political Science (LSE), «la senzienza è la capacità di provare sentimenti, come dolore, piacere, fame, sete, calore, gioia, conforto ed eccitazione. Non è semplicemente la capacità di provare dolore, ma sentimenti di dolore, angoscia o altri sentimenti negativi, in un'ampia accezione e questo ha uno speciale significato per la legislazione sul benessere degli animali»[30]. Per senzienza, dunque, si intende la capacità di rilevare e reagire a stimoli in maniera cosciente, percependoli con la propria interiorità, come soggetto di esperienza. Un organismo può quindi essere definito senziente solo se possiede la capacità di coscienza e delle strutture cerebrali, come il sistema nervoso, che permettono di dare origine alla coscienza.

Le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto senzienti sono riconosciute dall'Articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea[31]. Negli ultimi anni si sta riconoscendo la senzienza anche ad animali tradizionalmente considerati "inferiori", come i crostacei.

Oltre all'appurata senzienza dei crostacei che rende inopportuno il trattamento da parte dell'imputato, in ambito scientifico sono state fatte delle ricerche su metodi alternativi di anestesia dei crostacei per capirne l'efficacia e ridurne le sofferenze. Sono stati eseguiti degli esperimenti tramite un elettrodo impiantato nel sistema nervoso centrale dei crostacei (aragoste, gamberi) che ha permesso di monitorare la propagazione del segnale nel sistema nervoso degli animali sottoposti a diversi protocolli[32]. Secondo i risultati di questi esperimenti, il raffreddamento (acqua del rubinetto 0°C, acqua di mare -1,8°C) e l'anestesia con cloruro di magnesio (MgCl2) (10%) sono stati entrambi scartati come procedure anestetiche, poiché le risposte agli stimoli esterni erano ancora rilevabili durante il trattamento. Al contrario, far gorgogliare l'acqua dell'acquario con anidride carbonica (CO2) è stata considerata un'anestesia "parzialmente riuscita", perché la propagazione del segnale viene inibita, ma prima gli animali mostrano disagio, a causa del basso pH dell'acqua. La procedura di 'elettro stordimento' induce crisi di forma epilettica nel siste-

---

[30] Colaianni A., *Perché chiediamo migliori condizioni di benessere per i crostacei nell'industria ittica e alimentare?*, 2023, https://ali.ong/aggiornamenti/crostacei-benessere-industria-ittica-e-alimentare/ [Ultimo accesso: 13 giugno 2024].

[31] Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 26 ottobre 2012. Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Versione Consolidata), Titolo II, Articolo 13: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

[32] Fregin T. - Bickmeyer U., *Electrophysiological Investigation of Different Methods of Anesthesia in Lobster and Crayfish*, Frontiers in Physiology, 7, 2016, p. 502.

ma nervoso centrale dei crostacei, che si sovrappongono ma non attenuano la risposta agli stimoli esterni, perché paralizza gli animali e porta a un declino reversibile dell'attività del sistema nervoso dopo la crisi. Dopo diversi minuti l'attività diminuisce prima che il sistema nervoso inizi a riprendersi. Un altro modo ritenuto efficace per "sacrificare" le aragoste è aumentare lentamente la temperatura dell'acqua (1°C min-1), poiché tutte le attività elettriche nel sistema nervoso centrale cessano a temperature superiori a ~30°C, mentre al di sotto di questa temperatura gli animali non mostrano segni di stress o comportamento di fuga (ad esempio capriole della coda) nell'acqua riscaldata[33].

Alla luce di ciò, è importante sottolineare come l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti da parte del Tribunale di Roma non tengano in considerazione queste recenti evidenze scientifiche in materia. Infatti, la sentenza originale ritiene che la necessità definita dall'Articolo 544 ter del Codice penale sussista, in quanto si argomenta che il posizionamento delle aragoste su ghiaccio e la legatura delle chele sia necessario tanto per il mantenimento di una bassa carica batterica nei crostacei quanto per anestetizzare i crostacei e infliggere loro minore sofferenza. Tuttavia, è stato evidenziato come non esista una correlazione tra queste pratiche e la riuscita anestesia. Inoltre, è stata dimostrata la mancanza di correlazione tra queste pratiche e il contenimento della carica batterica: il posizionamento degli animali sul ghiaccio è assolutamente inappropriato come metodo di stoccaggio, in quanto il contatto diretto con il ghiaccio determina una refrigerazione non uniforme, sbalzo improvviso di temperatura, shock iposmotico da acqua di scioglimento o da condensa, non contribuendo perciò all'abbassamento della carica batterica.

Pertanto, non è valida la condizione di necessità che giustifica le sofferenze inflitte agli animali coinvolti. A sostegno di ciò, la sentenza della Cassazione del 2017 ha sottolineato l'inesistenza della necessità di tali pratiche sulla base di questo stesso ragionamento, concludendosi di fatto con una condanna[34].

2.2 Oltre la prospettiva antropocentrica

In questa sezione verranno illustrati i punti centrali della nostra riflessione etica, esponendo le motivazioni per cui questa riscrittura intende criticare l'esito della sentenza che ha portato all'assoluzione del ristoratore dall'accusa di maltrattamento animale.

Innanzitutto, è opportuno contestare la scelta delle norme utilizzate nella senten-

[33] Ibid.

[34] Corte di Cassazione, 16 giugno 2017, n. 30177.

za originale.

Il Reg. CE n.178/2002 definisce gli animali vivi come alimenti quando sono preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano. Appurata la senzienza dei crostacei decapodi e stabilito che si tratti di individui coscienti, si ritiene eticamente inaccettabile l'annullamento di una condizione ontologica in favore di una condizione basata unicamente su preferenze alimentari di interesse umano. Considerare un animale vivo e senziente come alimento semplicemente perché destinato al consumo umano non può giustificare le sofferenze che gli vengono inflitte, in quanto ciò significherebbe ignorare la sua natura ontologica di essere vivente e senziente.

Un ulteriore punto di riflessione riguarda il concetto di necessità. Non solo la necessità dei trattamenti da parte dell'imputato non sussiste per i motivi precedentemente discussi, ma soprattutto da un punto di vista etico si ritiene che non possa mai esserci una vera necessità di infliggere gravi sofferenze a un animale. Le esigenze culinarie umane non possono giustificare il maltrattamento di esseri senzienti, principio etico supportato da numerosi studiosi, tra cui quelli dei padri dell'antispecismo, Peter Singer e Tom Regan. Essi sostengono che la considerazione etica degli animali non umani si debba fondare sulla loro capacità di soffrire e quindi sulla loro definizione di individui senzienti, direttamente connessa al rispetto dei loro diritti.[35]

Anche la sentenza del 2017, pur concludendosi con un esito completamente differente da quella presa in esame, non è esente da critiche. Tale sentenza, infatti, punisce il comportamento dell'imputato in quanto considerato "non socialmente apprezzabile".[36] Questa giustificazione non è adeguata per una prospettiva etica che tenga realmente conto del rispetto degli animali non umani: la loro tutela non può basarsi sul rispetto di norme accettabili dalla società umana, che quindi tutelano unicamente l'interesse umano. Una reale protezione degli animali non umani dovrebbe fondarsi sul rispetto della loro condizione ontologica di esseri senzienti e quindi di individui dotati di valore inerente, ossia di valore in sé. In quanto tali, tutti gli animali non umani hanno dei diritti fondamentali che gli esseri umani sono chiamati a tutelare, indipendentemente dagli interessi o dalle norme sociali umane.[37]

Come visto, le leggi che riguardano il benessere animale e la loro applicazione si basano su una visione che tutela gli interessi umani, che siano economici, culinari o sociali, ossia su una prospettiva antropocentrica. L'antropocentrismo è quella visione del

---

[35] Regan T., *The Case for Animal Rights,* Berkeley: University of California Press, 1983: Singer P., *Animal Liberation.* New York: Random House, 1975.

[36] Corte di Cassazione, 16 giugno 2017, n. 30177.

[37] Regan T., *Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights*, Rowman & Littlefield, Lanham, 2004.

mondo che considera l'essere umano come il centro di ogni considerazione morale, filosofica e religiosa. Secondo questa prospettiva, gli esseri umani sono visti come superiori a tutte le altre forme di vita e come i principali attori del mondo, gli unici ad avere un valore intrinseco e misura di tutte le cose. Di conseguenza, la natura e gli animali non umani esistono principalmente per soddisfare i bisogni e i desideri umani e non godono di alcuna considerazione etica inerente. Secondo questa visione, la già manchevole tutela nei confronti degli animali non umani è giustificabile soltanto in relazione agli interessi umani.[38]

Tra questi interessi è presente anche il rispetto dell'empatia e della sensibilità umana, che rende possibile la maggiore tutela di quegli animali cui l'essere umano si sente più simile o è più legato affettivamente, come alcuni mammiferi, tra cui i grandi primati, e gli animali da compagnia. Ciò non accade con animali che l'essere umano percepisce come molto lontani, come i crostacei, tanto da considerarli unicamente come alimenti anche nel caso in cui siano ancora vivi. Si tratta del fenomeno di dissonanza cognitiva, particolarmente manifesto quando si giustifica il consumo di animali tramite un processo di rimozione mentale e autoinganno: l'animale viene considerato solo come cibo, rimuovendo la sua natura di individuo.[39]

In contrapposizione all'antropocentrismo, questa riscrittura propone una prospettiva ecocentrica, che riconosca il valore intrinseco di tutte le forme di vita, compresi gli animali non umani. Questa visione è sostenuta da vari teorici dell'etica ambientale, che argomentano a favore di una considerazione morale più ampia, che includa non solo gli animali, ma anche gli ecosistemi e le comunità biotiche.[40]

L'ecocentrismo, dunque, riconosce che tutti i componenti della natura hanno un valore in sé e meritano considerazione etica, indipendentemente dalla loro utilità per gli esseri umani. Questi, infatti, non sono a capo dell'ecosistema, bensì sua parte integrante, e il benessere umano è strettamente legato alla salute e all'integrità degli ecosistemi naturali nel loro insieme.[41]

Il cambiamento di paradigma etico rende possibile il riconoscimento del valore inerente degli animali non umani, indipendentemente dalla loro utilità per gli esseri umani e dagli interessi umani in genere. Questo riconoscimento impone agli esseri uma-

---

[38] Magni G., *I diritti degli animali: Storia e filosofia di un dibattito*, Carocci, Roma, 2011.

[39] Joy M., *Why we love dogs, eat pigs, and wear cows: An introduction to carnism*. San Francisco, CA Conari Press, 2010.

[40] Leopold A., *A Sand County Almanac*, New York, Oxford University Press, 1949; Magni S. F., *Bioetica*. Roma, Carocci Editore, 2011.

[41] Magni G., *I diritti degli animali: Storia e filosofia di un dibattito*, Carocci Editore, Roma, 2011.

ni il dovere morale di rispettare e proteggere gli animali non umani per ciò che sono, e non solo per il loro potenziale contributo all'umanità.

In sintesi, la sentenza che ha assolto il ristoratore non tiene adeguatamente conto delle evidenze scientifiche e dei principi etici riguardanti il trattamento degli animali. La giustificazione basata sulla necessità è infondata e la scelta delle norme applicate è discutibile. Inoltre, l'approccio antropocentrico che sottende tali decisioni è inadeguato per garantire una reale tutela degli animali.

Si ritiene dunque necessario adottare una visione più ampia e inclusiva, che riconosca il valore intrinseco di tutti gli esseri senzienti, la loro capacità di soffrire e il loro diritto ad essere tutelati. Questo richiede una revisione delle leggi esistenti e un cambiamento nella nostra concezione etica del rapporto tra animali umani e non umani, in linea con le argomentazioni di studiosi come i citati Peter Singer e Tom Regan, e teorici dell'ecocentrismo come Aldo Leopold.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte vogliamo imporre all'imputato un'ammenda pari a euro 30.000 in applicazione all'articolo 544 *ter* c.p. Inoltre, riteniamo necessario un percorso rieducativo dell'imputato auspicando che in futuro possa continuare la sua attività di ristorazione nel rispetto del benessere degli animali. Lo condanniamo pertanto a 250 ore di lavori socialmente utili da svolgere in un rifugio per animali feriti, maltrattati, abbandonati o salvati dalla soppressione.

Rivolgendo lo sguardo verso il futuro, auspichiamo un cambiamento di paradigma verso una prospettiva ecocentrica, che ponga al centro la tutela di tutte le forme di vita. Speriamo che campagne di sensibilizzazione e percorsi come quello che abbiamo avuto l'opportunità di intraprendere e concludere con questo progetto di riscrittura siano utili e necessari per aumentare la consapevolezza delle implicazioni etiche delle nostre scelte e per raggiungere una coesistenza più armoniosa con il mondo animale.